

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40

Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicato nel BUR n. 10 del 9 marzo 2011 pagina 44)

Modificato da:

-decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 ottobre 2011, n. 2178 (BUR n. 45 del 9 novembre 2011), di seguito: decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 2178/2011;

-decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 1 aprile 2011, n. 477 (BUR n. 16 del 20 aprile 2011), di seguito: decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 477/2011;

- decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 266 (BUR n. 47 del 23 novembre 2011), di seguito: DPREg. 266/2011;

-decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 23 gennaio 2012, n. 112 (BUR n. 5 del 1 febbraio 2012); di seguito decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 112/2012;

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI-----	5
CAPO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E BANDI-----	5
Art. 1 Oggetto-----	5
Art. 2 Misure e azioni attivabili e ambito di applicazione-----	5
Art. 3 Definizioni-----	5
Art. 4 Strutture competenti-----	7
Art. 5 Tipologie di accesso-----	7
Art. 6 Disposizioni applicabili alle misure 221 e 223-----	7
Art. 7 Schede di misura e modifica degli allegati -----	7
Art. 8 Bandi-----	7
Art. 9 Mancata sottoscrizione della domanda e sua modifica-----	8
Art. 10 Divieto generale di contribuzione-----	8
Art. 11 Gestione delle risorse finanziarie-----	8
TITOLO II - ACCESSO INDIVIDUALE-----	8
CAPO I - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI NELL'ACCESSO INDIVIDUALE-----	8
Art. 12 Bandi per l'accesso individuale-----	8
Art. 13 Presentazione delle domande individuali di aiuto-----	9
Art. 14 Termini del procedimento per la concessione di aiuti nell'accesso individuale-----	9
Art. 15 Avvio del procedimento-----	9
Art. 16 Istruttoria delle domande di aiuto-----	10
Art. 17 Ammissibilità dell'operazione-----	10
Art. 18 Ragionevolezza dei costi nelle misure a investimento-----	10
Art. 19 Costi ammissibili nelle misure a investimento-----	10
Art. 20 Costi non ammissibili nelle misure a investimento -----	11
Art. 21 Documentazione della congruità dei costi nelle misure a investimento e controllo delle perizie-----	12
Art. 22 Norma di rinvio in tema di costi ammissibili-----	12
Art. 23 Determinazione del costo totale ammesso-----	12

Art. 24 Applicazione dei criteri di selezione e di priorità-----	12
Art. 25 Determinazione dell'aiuto-----	12
Art. 26 Ammissibilità delle domande di aiuto-----	13
Art. 27 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda-----	13
Art. 28 Provvedimento di rigetto-----	13
Art. 29 Graduatorie-----	13
Art. 30 Procedure semplificate per l'istruttoria-----	13
Art. 31 Validità delle graduatorie nell'accesso individuale e finanziamento delle domande---	14
Art. 32 Decisione individuale di finanziamento nell'accesso individuale-----	14
CAPO II - ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI NELLE MISURE A INVESTIMENTO-----	15
Art. 33 Inizio dell'operazione-----	15
Art. 34 Effetto incentivante-----	15
Art. 35 Varianti alle domande individuali-----	15
Art. 36 Proroghe-----	16
Art. 37 Conclusione dell'operazione nell'accesso individuale-----	17
CAPO III - PROCEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI NELLE MISURE A INVESTIMENTO-----	17
Art. 38 Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento-----	17
Art. 39 Modalità di documentazione dei costi sostenuti dal beneficiario-----	17
Art. 40 Liquidazione dell'anticipo-----	18
Art. 41 Domande di acconto per stati di avanzamento-----	18
Art. 42 Domanda di saldo-----	19
Art. 43 Istruttoria e controlli sulle domande di acconto e saldo-----	20
CAPO IV – PROCEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI NELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI-----	21
Art. 44 Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali -----	21
Art. 45 Istruttoria e controlli sulle domande di pagamento-----	21
Art. 46 Liquidazione dell'anticipo-----	22
Art. 47 Disposizioni particolari per la misura 221 - imboschimento di terreni agricoli-----	22
CAPO V - IMPEGNI A CARICO DEI BENEFICIARI-----	23
Art. 48 Impegni essenziali nelle misure a investimento-----	23
Art. 49 Impegni accessori nelle misure a investimento-----	23
Art. 50 Impegni nelle misure connesse alla superficie e agli animali-----	24
Art. 51 Oneri posti a carico del beneficiario-----	24
Art. 52 Controlli per il mantenimento degli impegni-----	25
TITOLO III - ACCESSI INTEGRATI-----	25
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI ACCESSI INTEGRATI-----	25
Art. 53 Capofila-----	25
Art. 54 Requisiti generali di ammissibilità dei progetti integrati-----	25
Art. 55 Patto di filiera e patto per lo sviluppo rurale-----	26
Art. 56 Relazione descrittiva del PIF-----	26
Art. 57 Relazione descrittiva del PIT-----	26
Art. 58 Requisiti di ammissibilità dei PIF-----	27
Art. 59 Requisiti di ammissibilità dei PIT-----	27
Art. 60 Costo totale ammesso dei progetti integrati-----	28
Art. 61 Criteri di selezione dei progetti integrati-----	28
CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI NEGLI ACCESSI INTEGRATI--	28

Art. 62 Bandi per i progetti integrati-----	28
Art. 63 Presentazione delle domande di progetto integrato-----	28
Art. 64 Termini del procedimento per la concessione di aiuti negli accessi integrati-----	29
Art. 65 Criteri generali per l'istruttoria dei progetti integrati -----	29
Art. 66 Compiti del nucleo tecnico di valutazione e degli uffici attuatori-----	29
Art. 67 Compiti dell'autorità di gestione -----	30
Art. 68 Validità delle graduatorie negli accessi integrati e presentazione dei progetti preliminari-----	30
Art. 69 Decisione di finanziamento negli accessi integrati-----	30
CAPO III - ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI NEGLI ACCESSI INTEGRATI-----	30
Art. 70 Criteri generali per l'attuazione dei progetti integrati-----	31
Art. 71 Varianti ai progetti integrati-----	31
Art. 72 Conclusione dell'operazione negli accessi integrati-----	31
Art. 73 Liquidazione degli aiuti negli accessi integrati-----	32
TITOLO IV - ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 (LEADER) DEL PSR-----	32
CAPO I - ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE-----	32
Art. 74 Gruppi di azione locale-----	32
Art. 75 Capofila amministrativo e finanziario-----	33
Art. 76 Territorio interessato e costi ammissibili-----	33
Art. 77 Beneficiari-----	34
Art. 78 Dotazione finanziaria dei PSL-----	34
Art. 79 Finanziamento locale aggiuntivo-----	35
Art. 80 Modalità di selezione dei GAL-----	35
Art. 81 Criteri di selezione-----	35
Art. 82 Varianti ai PSL-----	36
Art. 83 Modalità di finanziamento e liquidazione dell'aiuto-----	36
Art. 84 Norma di rinvio-----	37
CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA COOPERAZIONE - MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE-----	37
Art. 85 Integrazione della cooperazione interterritoriale e transnazionale nel PSL e presentazione dei progetti-----	37
Art. 86 Disposizioni in materia di costi ammissibili, finanziamento e liquidazione dell'aiuto---	37
CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE - MISURA 431-----	38
Art. 87 Modalità di gestione dei PSL-----	38
Art. 88 Disposizioni specifiche in materia di costi ammissibili-----	38
Art. 89 Disposizioni specifiche sulle modalità di finanziamento e liquidazione dell'aiuto-----	39
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI-----	39
CAPO I - ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI -----	39
Art. 90 Errori palesi-----	39
Art. 91 Rinvio dinamico-----	39
Art. 92 Abrogazioni -----	39
Art. 93 Norma transitoria -----	39
Art. 94 Entrata in vigore-----	40
ALLEGATI	
Allegato A - Misure e azioni attivabili -----	41
Allegato B - Strutture responsabili di asse, misura e uffici attuatori -----	43
Allegato C - Tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni-----	45
Allegato D - Schede di misura -----	46

Allegato E - Requisiti di ammissibilità dei PIF: numero minimo dei segmenti di filiera richiesti per i diversi settori produttivi ed elenco dei segmenti riconosciuti per ciascun settore-----	132
Allegato F - Criteri di selezione dei progetti integrati-----	135
Allegato G - Criteri di selezione dei GAL e dei rispettivi PSL-----	139

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E BANDI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEARS), le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato PSR e contenuto nella deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985.

Art. 2 Misure e azioni attivabili e ambito di applicazione

1. Le misure e le azioni attivabili sono elencate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le misure 112, 132, 211, 311 azione 3, 321 azione 2 e 323 azione 2 sono disciplinate da specifico regolamento. La misura 341 è attuata con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per la concessione e la liquidazione degli aiuti avviati sulla base dei bandi pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
 - b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
 - c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
 - d) nucleo tecnico di valutazione: organo collegiale preposto alla valutazione dei progetti integrati;
 - e) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - f) beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
 - g) misure: insieme delle operazioni volte ad attuare uno degli assi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1698/2005; possono articolarsi in sottomisure e azioni;
 - h) misure connesse alla superficie o agli animali: misure per le quali il sostegno si basa sulla superficie dichiarata o sulle unità di bovino adulto (UBA), con riferimento specifico alle misure 213, 214, 221 e 223;
 - i) misure a investimento: misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
 - j) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
 - k) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;

- l) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- m) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- n) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- o) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
- p) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- q) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- r) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- s) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- t) progetto integrato: insieme coerente di operazioni proposte da soggetti diversi a valere su più misure o azioni del PSR, finalizzate alla realizzazione di un progetto comune sulla base della sottoscrizione di un patto e con il coordinamento di un capofila. Si compone di una domanda di progetto integrato presentata dal capofila e da una serie di domande individuali presentate dai singoli partecipanti;
- u) progetto integrato di filiera (PIF): progetto integrato per lo sviluppo della filiera di un prodotto agricolo o forestale, presentato da un insieme di imprese caratterizzate da un'integrazione verticale in atto o potenziale, ossia da relazioni per la produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto agricolo o forestale;
- v) progetto integrato territoriale (PIT): progetto integrato presentato da un insieme di soggetti pubblici e privati, operanti in un ambito territoriale sub-regionale, che perseguono obiettivi coordinati di interesse economico, sociale ed ambientale, attraverso l'integrazione territoriale dei singoli interventi;
- w) progetto integrato agricolo: PIF o PIT caratterizzato dalla prevalenza di investimenti a valere su misure e azioni rivolte al comparto agricolo;
- x) progetto integrato forestale: PIF o PIT caratterizzato dalla prevalenza di investimenti a valere su misure e azioni rivolte al comparto forestale;
- y) capofila: soggetto, pubblico o privato, responsabile del coordinamento e del monitoraggio del progetto integrato; può anche non essere beneficiario;
- z) gruppo di azione locale: soggetto espressione di un partenariato pubblico e privato che propone e ha la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale dell'asse 4 (leader) del PSR;
- aa) piano di sviluppo locale: documento, complementare agli assi del PSR, che descrive la strategia di sviluppo locale definita dai gruppi di azione locale riguardante il tema unificante del turismo rurale sostenibile, in attuazione dell'asse 4 (leader) del PSR;
- bb) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- cc) giovane agricoltore: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 13, comma 2;

- dd) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore;
- ee) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- ff) Comitato di sorveglianza: organo preposto all'accertamento del buon andamento del PSR; a tal fine svolge i compiti indicati nell'articolo 78 del regolamento (CE) 1698/2005.

Art. 4 Strutture competenti

1. L'autorità di gestione è il Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
2. Le strutture responsabili di asse, misura e azione e gli uffici attuatori sono individuati nell'allegato B al presente regolamento.
3. Il nucleo tecnico di valutazione è nominato con decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ed è composto da personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 Tipologie di accesso

1. L'accesso agli aiuti del PSR avviene attraverso le seguenti modalità:
 - a) accesso individuale: mediante la presentazione di una domanda individuale di aiuto;
 - b) accesso integrato: mediante la presentazione di un PIF o di un PIT;
 - c) accesso all'asse 4: mediante la presentazione di un piano di sviluppo locale.
2. Le tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni sono elencate nell'allegato C al presente regolamento.

Art. 6 Disposizioni applicabili alle misure 221 e 223

1. Ai procedimenti finalizzati alla concessione e liquidazione degli aiuti per i costi di impianto a valere sulle misure 221 e 223, nonché all'attuazione dei relativi investimenti si applicano le disposizioni previste per le misure a investimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 per la misura 221.

Art. 7 Schede di misura e modifica degli allegati

1. Le schede di misura di cui all'allegato D al presente regolamento individuano, ai fini dell'emanazione dei bandi, i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione degli aiuti a valere sulle singole misure e azioni.
2. Con provvedimento dell'autorità di gestione possono essere modificati gli allegati al presente regolamento, le disposizioni tecniche delle schede di misura e possono essere apportate integrazioni o variazioni alle medesime.

Art. 8 Bandi

1. La presentazione delle domande di aiuto a valere su tutte le tipologie di accesso di cui all'articolo 5 avviene sulla base di bandi.
2. I bandi, in conformità al PSR e al presente regolamento, indicano a seconda della tipologia dell'accesso e della misura:
 - a) le modalità, i termini per la presentazione delle domande di aiuto e la documentazione da allegare;
 - b) le procedure di esame delle domande;

- c) i requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle operazioni;
- d) i costi ammissibili;
- e) i criteri di selezione delle domande di aiuto;
- f) le tipologie e l'intensità dell'aiuto;
- g) le modalità e i termini di attuazione delle operazioni;
- h) gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le risorse disponibili per il bando.

3. I bandi possono stabilire che la documentazione di cui al comma 2, lettera a) sia presentata a pena di inammissibilità della domanda di aiuto.

4. I bandi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sono divulgati attraverso il sito internet della Regione.

Art. 9 Mancata sottoscrizione della domanda e sua modifica

1. L'assenza di sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento costituisce in ogni caso causa di inammissibilità della domanda.

2. A far data dalla presentazione della domanda e fino alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 non sono accolte le richieste di modifica oggettiva o soggettiva della domanda; sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore individuati dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 10 Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), il divieto di cui al comma 1 non si applica agli aiuti in cui l'acquisto di immobili da parte del titolare di azienda agricola sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentire l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario utilizzabile e funzionale alla gestione dell'azienda interessata.

Art. 11 Gestione delle risorse finanziarie

1. L'autorità di gestione provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate per le diverse tipologie di accesso, sulla base delle direttive della Giunta regionale.

TITOLO II - ACCESSO INDIVIDUALE

CAPO I - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI NELL'ACCESSO INDIVIDUALE

Art. 12 Bandi per l'accesso individuale

1. I bandi per l'accesso individuale sono predisposti dalle strutture responsabili di misura in collaborazione con gli uffici attuatori e sono approvati con provvedimento dell'autorità di gestione.

Art. 13 Presentazione delle domande individuali di aiuto

1. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con le modalità previste nel bando; il rilascio a portale avviene entro il termine indicato nel bando.
2. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal richiedente e corredata della relativa documentazione, è presentata all'ufficio attuatore:
 - a) per le misure a investimento, entro quindici giorni dalla scadenza indicata nel bando;
 - b) per le misure connesse alla superficie o agli animali, entro il termine indicato nel bando, salvo proroghe di volta in volta autorizzate con provvedimento dell'autorità di gestione in conformità alle indicazioni dell'organismo pagatore.
3. Nelle misure a investimento la domanda presentata in copia cartacea fuori termine è inammissibile ed è restituita al richiedente.
4. Per le misure connesse alla superficie o agli animali che implicano impegni pluriennali la domanda di aiuto comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità del contributo richiesto.
5. Nelle misure connesse alla superficie o agli animali la domanda in formato elettronico presentata fuori termine è ricevibile, purché presentata entro 25 giorni lavorativi, pena l'applicazione di una riduzione pari all'1 per cento dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo e fatte salve le cause di forma maggiore o le circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo. La domanda presentata in copia cartacea fuori termine è inammissibile ed è restituita al richiedente.
6. Nelle misure connesse alla superficie o agli animali, la domanda di aiuto può essere modificata ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 1122/2009 entro il termine indicato nel bando; la domanda di aiuto può essere altresì revocata ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 1122/2009.

Art. 14 Termini del procedimento per la concessione di aiuti nell'accesso individuale

1. Il procedimento per la concessione di aiuti nell'accesso individuale si conclude, entro centottanta giorni dal termine previsto dall'articolo 13, comma 2 per la presentazione della copia cartacea della domanda, con l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 28 o con la pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 29.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola volta secondo quanto disposto dalla legge regionale 7/2000.

Art. 15 Avvio del procedimento

1. A seguito della presentazione delle copie cartacee delle domande di cui all'articolo 13, comma 2, l'ufficio attuatore dà notizia dell'avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione scritta ovvero mediante idonee forme di pubblicità ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000 e costituisce, per ogni domanda, un fascicolo contenente tutti gli atti del procedimento.

Art. 16 Istruttoria delle domande di aiuto

1. L'ufficio attuatore, anche tenuto conto delle disposizioni dell'organismo pagatore, svolge l'istruttoria su tutte le domande di aiuto attraverso i seguenti adempimenti amministrativi, salvo quanto disposto dall'articolo 30 relativamente alle procedure semplificate:
 - a) verifica dei requisiti di ammissibilità dell'operazione;
 - b) verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale;
 - c) verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, nel caso delle misure a investimento;
 - d) verifica dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dall'anno 2000;
 - e) applicazione dei criteri di selezione e di priorità.
2. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di chiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

Art. 17 Ammissibilità dell'operazione

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità dell'operazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) comprende i seguenti aspetti:
 - a) correttezza della compilazione della domanda di aiuto;
 - b) correttezza e completezza della documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono requisiti di ammissibilità per tutte le misure. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione. L'aggiornamento è perfezionato prima della pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili di cui all'articolo 26.
3. Per le misure connesse alla superficie o agli animali la verifica dell'ammissibilità dell'operazione comprende anche il riscontro, in base al sistema integrato di gestione e controllo, rispettivamente delle superfici e delle UBA dichiarate.

Art. 18 Ragionevolezza dei costi nelle misure a investimento

1. La verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati nelle misure a investimento ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c) comprende i seguenti aspetti:
 - a) funzionalità dell'investimento rispetto alla finalità della domanda di aiuto;
 - b) coerenza rispetto alle operazioni finanziate dalla misura.
2. La verifica di cui al comma 1 comporta la determinazione del costo totale ammesso.

Art. 19 Costi ammissibili nelle misure a investimento

1. Fatte salve specifiche disposizioni previste dalle schede di misura, nelle misure a investimento sono considerati costi ammissibili:
 - a) la nuova costruzione, il miglioramento e l'acquisto, anche attraverso leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore, di beni immobili;
 - b) l'acquisto, anche attraverso leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore, di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
 - c) i costi generali relativi alle lettere a) e b) quali spese tecniche, oneri notarili, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c).

2. In caso di contratti di leasing di cui al comma 1, lettere a) e b), l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono considerati costi ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera a), l'acquisto di beni immobili è considerato costo ammissibile a condizione che:
 - a) sia strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
 - b) il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - c) l'immobile sia conforme alla normativa urbanistica o siano evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 - d) l'immobile non abbia fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti: tale limitazione non si applica nel caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
4. Al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettere b) e c), il richiedente allega alla domanda di aiuto una dichiarazione di un tecnico abilitato.
5. Laddove non diversamente previsto dalle schede di misura la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, costituisce costo ammissibile a condizione che:
 - a) si tratti di apporti riconducibili al normale esercizio delle attività agricole o forestali e pertinenti con le capacità operative e organizzative dell'impresa nonché con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione;
 - b) gli interventi non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria.
6. Al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5, lettera a), il richiedente allega alla domanda di aiuto una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
7. In caso di realizzazione di interventi con le modalità di cui al comma 5, l'acquisto di materiale e il noleggio di attrezzature sono considerati costi ammissibili, fatto salvo il rispetto delle modalità di rendicontazione di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a).
8. In caso di realizzazione di interventi con le modalità di cui al comma 5, l'aiuto concedibile non può superare la differenza fra il costo totale ammesso e le forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro.

Art. 20 Costi non ammissibili nelle misure a investimento

1. Fatte salve specifiche disposizioni previste dalle schede di misura, nelle misure a investimento sono considerati costi non ammissibili:
 - a) l'acquisto di terreni;
 - b) l'acquisto di attrezzature o materiali usati;
 - c) i costi connessi al contratto di acquisto, anche attraverso leasing, di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
 - d) le opere edili realizzate direttamente dal beneficiario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 relativamente all'apporto di lavoro proprio;
 - e) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
 - f) gli investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
 - g) gli interessi passivi;
 - h) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad esclusione dell'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Art. 21 Documentazione della congruità dei costi nelle misure a investimento e controllo delle perizie

1. Per dimostrare la congruità dei costi il richiedente allega alla domanda di aiuto delle misure a investimento la seguente documentazione:
 - a) in caso di fornitura e installazione di beni materiali, quali macchinari, attrezzature e impianti tecnologici, almeno tre preventivi forniti da imprese diverse e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, viene motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico - economici viene motivata la scelta del bene;
 - b) in caso di realizzazione di opere edili e miglioramenti fondiari, perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi approvati dalla Regione. In caso di opere non previste dai prezziari, la perizia asseverata riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità;
 - c) In caso di realizzazione di piantagioni di cui agli interventi contemplati nelle misure 221 e 223, computo metrico estimativo a firma di tecnico abilitato o relazione illustrativa firmata dal beneficiario basate sul prezziario dei lavori di cui all'allegato D al presente regolamento secondo quanto previsto dalle schede di misura o dai bandi;
 - d) in caso di fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 5, il computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezziari approvati dalla Regione, con riduzione forfetaria dei prezzi pari al 15 per cento; in caso di lavori e beni non previsti dai prezziari, la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato in cui viene riportata l'analisi dei prezzi.
2. Ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui al comma 1, lettera b), è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'autorità di gestione.

Art. 22 Norma di rinvio in tema di costi ammissibili

1. Per quanto non espressamente previsto in tema di costi ammissibili dagli articoli 19, 20, 21, 33 e 34 si rinvia alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi nel testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni.

Art. 23 Determinazione del costo totale ammesso

1. L'ufficio attuatore determina il costo totale ammesso sommando, per ciascun intervento, le singole voci di costo ritenute ammissibili.
2. Le schede di misura possono determinare il limite massimo del costo totale ammesso.

Art. 24 Applicazione dei criteri di selezione e di priorità

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto e i relativi punteggi nonché i criteri di priorità sono individuati nelle schede di misura.
2. I criteri di priorità, ove previsti, si applicano a parità di punteggio.

Art. 25 Determinazione dell'aiuto

1. L'ufficio attuatore determina l'importo dell'aiuto spettante in applicazione dei criteri e dei costi standard di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) 1974/2006 individuati nelle schede di misura.
2. In caso di realizzazione di investimenti attraverso la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 5, si applica l'articolo 19, comma 8.
3. Agli investimenti destinati al ripristino di strutture, impianti e macchinari in seguito ad eventi di carattere eccezionale nonché agli investimenti funzionali alla filiera corta si applicano le intensità di aiuto previste per gli accessi integrati della medesima misura.

Art. 26 Ammissibilità delle domande di aiuto

1. L'ufficio attuatore pubblica sul BUR l'elenco delle domande ammissibili indicando per ciascuna di esse:
 - a) il costo totale ammesso ai sensi dell'articolo 23, con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto;
 - b) l'entità dell'aiuto con l'evidenza delle motivazioni per cui è stato eventualmente ridotto;
 - c) il punteggio attribuito con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati.

Art. 27 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

1. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'ufficio attuatore, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di aiuto.
2. Entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, corredate di eventuali documenti.

Art. 28 Provvedimento di rigetto

1. Qualora le osservazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 27, comma 2 non vengano accolte, l'ufficio attuatore adotta e trasmette al richiedente il provvedimento di rigetto, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
2. L'ufficio attuatore trasmette alla struttura responsabile di misura gli elenchi delle domande non ammesse a finanziamento.

Art. 29 Graduatorie

1. A seguito della pubblicazione sul BUR dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 26, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione:
 - a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;
 - b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di nuove risorse disponibili;
 - c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'articolo 28.

Art. 30 Procedure semplificate per l'istruttoria

1. Qualora, per il numero delle domande presentate ovvero per la complessità dei controlli richiesti, l'istruttoria risulti particolarmente gravosa, il bando può prevedere procedure semplificate per il suo svolgimento nel rispetto dei seguenti adempimenti:
 - a) verifica dell'ammissibilità di tutte le domande di aiuto ai sensi dell'articolo 17;

- b) applicazione dei criteri di selezione e di priorità ai sensi dell'articolo 24 alle domande ammesse;
 - c) formazione della graduatoria con l'indicazione, per ciascuna domanda, del costo totale dichiarato;
 - d) verifica della ragionevolezza dei costi ai sensi dell'articolo 18 sulle domande potenzialmente finanziabili in base alle risorse disponibili;
 - e) comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e adozione del provvedimento di rigetto ai sensi degli articoli 27 e 28 con riferimento alle domande non ammissibili.
2. La struttura responsabile di misura, su proposta degli uffici attuatori, con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione:
- a) approva la graduatoria;
 - b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di ulteriori risorse disponibili;
 - c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'articolo 28.
3. La graduatoria di cui al comma 2, lettera a) indica:
- a) per ciascuna domanda ammessa il punteggio attribuito con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati;
 - b) per ciascuna domanda ammessa e finanziata, il costo totale ammesso con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto;
 - c) l'entità dell'aiuto con l'evidenza delle motivazioni per cui è stato eventualmente ridotto.

Art. 31 Validità delle graduatorie nell'accesso individuale e finanziamento delle domande.

1. Le graduatorie approvate ai sensi degli articoli 29 e 30 sono valide fino al 31 dicembre 2015.
2. Il finanziamento delle domande per cui le risorse sono parzialmente sufficienti è disposto, previa adesione dei beneficiari interessati, in misura proporzionalmente ridotta. In caso di mancata adesione dei beneficiari interessati viene richiesto l'assenso dei beneficiari collocati nelle posizioni successive della graduatoria.
3. Le ulteriori risorse che si rendono disponibili possono essere utilizzate per finanziare altre domande di aiuto secondo l'ordine di graduatoria e, nel caso di cui al comma 2, viene data priorità alle domande parzialmente finanziate.
4. Trascorso il periodo di validità della graduatoria di cui al comma 1, le domande di aiuto sono archiviate e la documentazione ad esse allegata è restituita.

Art. 32 Decisione individuale di finanziamento nell'accesso individuale

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore entro trenta giorni adotta e comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale:
 - a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
 - b) conferma e concede l'aiuto spettante;
 - c) precisa le modalità di erogazione dell'aiuto, specificando se l'aiuto è concesso a titolo di de minimis;
 - d) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
 - e) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
 - f) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle misure connesse alla superficie o agli animali, fatta eccezione per le misure 221 e 223 limitatamente alla componente ad investimento prevista nelle misure.

CAPO II - ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI NELLE MISURE A INVESTIMENTO

Art. 33 Inizio dell'operazione

1. La data ammessa per dare inizio all'operazione è indicata nel bando.
2. L'interessato può segnalare all'ufficio attuatore l'intenzione di dare inizio all'operazione prima della pubblicazione del bando sul BUR. Fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 34, nel caso in cui il bando ammetta che il termine di inizio dell'operazione sia anteriore alla sua pubblicazione, alla segnalazione segue la presentazione della domanda nel termine previsto nel bando.
3. La data di cui al comma 1 resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse. E' fatta salva la possibilità dell'interessato di richiedere che la domanda costituisca segnalazione ai fini di successivi bandi, fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 34.

Art. 34 Effetto incentivante

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.
2. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari pubblici:
 - a) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, alla data del parere di conformità o dell'emissione delle fatture a saldo;
 - b) per l'acquisto di beni immobili, alla data di registrazione del relativo contratto;
 - c) per la realizzazione di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, alla data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari privati:
 - a) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, alla data di emissione della fattura di saldo;
 - b) per l'acquisto di beni immobili, alla data di registrazione del relativo contratto;
 - c) per la realizzazione di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, alla data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.
4. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista finanziario corrisponde alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 39. L'investimento non si considera ultimato dal punto di vista finanziario qualora il pagamento della fattura di saldo sia avvenuto, ma il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

Art. 35 Varianti alle domande individuali

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
 - b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e).
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
 - b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.
5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
 - b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - e) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
 - f) utilizzo delle economie di cui alle lettere c), d) ed e) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e).
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione dell'aiuto.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 7 sono trasmesse dagli uffici attuatori ai beneficiari.
11. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 36 Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
 - a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.

Art. 37 Conclusione dell'operazione nell'accesso individuale

1. Per le misure a investimento il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 36, entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 42.

CAPO III - PROCEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI NELLE MISURE A INVESTIMENTO

Art. 38 Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento

1. La liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento è svolta su delega dell'organismo pagatore secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari e sulla base delle indicazioni impartite dall'organismo medesimo.
2. Il procedimento si conclude con il provvedimento di liquidazione dell'organismo pagatore.
3. L'Amministrazione regionale svolge l'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine:
 - a) l'ufficio attuatore dà notizia dell'avvio del procedimento al beneficiario con le modalità di cui all'articolo 15;
 - b) l'ufficio attuatore predispone il verbale istruttorio;
 - c) l'ufficio attuatore predispone l'elenco periferico di liquidazione di cui all'articolo 43, comma 8 entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento;
 - d) l'autorità di gestione predispone l'elenco regionale di liquidazione di cui all'articolo 43, comma 9 entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco periferico.
4. Il termine di cui al comma 3, lettera c) può essere sospeso, per una sola volta secondo quanto disposto dalla legge regionale 7/2000.

Art. 39 Modalità di documentazione dei costi sostenuti dal beneficiario

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale e della documentazione attestante il pagamento di seguito elencata:
 - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.

4. La documentazione di spesa è annullata dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

Art. 40 Liquidazione dell'anticipo

1. Fatte salve specifiche disposizioni previste nelle schede di misura, a seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto nella misura massima prevista dal PSR.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento della somma richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.

3. L'istruttoria si svolge su tutte le domande di anticipo attraverso i seguenti controlli amministrativi:

- a) verifica della corretta compilazione della domanda;
- b) verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata a corredo della domanda.

4. Alla liquidazione dell'anticipo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 7, 8 e 9.

5. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria quando, attraverso i controlli di cui all'articolo 43, è accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti sia superiore all'importo anticipato.

Art. 41 Domande di acconto per stati di avanzamento

1. Fatte salve specifiche disposizioni previste nelle schede di misura, il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. Fatte salve specifiche disposizioni previste nelle schede di misura, la copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 39, comma 1;
- c) elenco delle fatture, o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
- d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

- 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - 3) in caso di beneficiari pubblici, l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
 - f) in caso di opere edili, miglioramenti fondiari:
 - 1) copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, se previsti per legge ove non già allegati alla domanda di aiuto;
 - 2) perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).
 - g) in caso di piantagioni di cui agli interventi contemplati nelle misure 221 e 223, computo metrico consuntivo a firma di tecnico abilitato o relazione illustrativa dei costi sostenuti firmata dal beneficiario basate sul prezzario dei lavori secondo quanto previsto dalle schede di misura o dai bandi.
4. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
5. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 40.

Art. 42 Domanda di saldo

1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi integralmente sostenuti.
2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
3. Fatte salve specifiche disposizioni previste nelle schede di misura, la copia cartacea della domanda è corredata della documentazione di cui all'articolo 41, comma 3, lettere a), b), c) ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
4. In caso di opere edili e miglioramenti fondiari, il beneficiario allega alla domanda:
 - a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, miglioramenti fondiari, piantagioni, impianti e macchinari, spese generali;
 - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
 - c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:

- 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
- 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici.
5. In caso di realizzazione di piantagioni di cui agli interventi contemplati nelle misure 221 e 223 il beneficiario allega una relazione firmata dallo stesso che illustra i costi sostenuti basati sul prezzario dei lavori secondo quanto previsto dalle schede di misura o dai bandi o computo metrico consuntivo a firma di tecnico abilitato.
6. In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il beneficiario allega:
 - a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
 - c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
7. I beneficiari pubblici allegano altresì la documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti e, in caso di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di collaudo approvati dal beneficiario medesimo.
8. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

Art. 43 Istruttoria e controlli sulle domande di acconto e saldo

1. L'ufficio attuatore svolge l'istruttoria su tutte le domande di acconto e saldo attraverso i seguenti controlli amministrativi:
 - a) verifica della corretta compilazione della domanda;
 - b) verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata a corredo della domanda;
 - c) accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi;
 - d) accertamento dell'effettiva entità dei costi sostenuti;
 - e) accertamento della conformità degli investimenti realizzati con l'operazione per cui è stato concesso l'aiuto;
 - f) per i beneficiari pubblici, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione dei contratti.
2. L'istruttoria delle domande di saldo comprende altresì la verifica del rispetto degli impegni e degli oneri di cui agli articoli 48, 49 e 51.
3. I controlli amministrativi sulle domande di acconto e saldo comprendono almeno un sopralluogo, denominato visita in situ, presso la sede del beneficiario e il luogo dell'intervento. È fatta salva la facoltà dell'ufficio attuatore di non svolgere il sopralluogo nei casi di investimenti di esigua entità ovvero nei casi in cui non vi sia il rischio di irregolarità da parte del beneficiario e in tali casi i motivi per cui si è ritenuto di non svolgere la visita in situ sono specificamente riportati nel verbale istruttorio.
4. A seguito dei controlli di cui ai commi 1, 2 e 3, vengono svolti a campione, secondo le indicazioni dell'organismo pagatore, i controlli in loco di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
5. L'estrazione del campione di cui al comma 4 determina l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione degli aiuti.

6. In applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/2006, qualora l'importo accertato come liquidabile sia inferiore di oltre il 3 per cento rispetto all'importo richiesto nella domanda di pagamento, l'aiuto viene ridotto in misura pari alla differenza riscontrata. La riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri che non è responsabile di tale differenza.

7. Sulla base dei controlli svolti ai sensi dei commi da 1 a 4 e in applicazione di quanto previsto al comma 6, l'ufficio attuatore:

- a) con riferimento alle domande di pagamento non ammissibili, comunica i motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e adotta il provvedimento di rigetto;
- b) predispone la proposta di elenco periferico di liquidazione delle domande ritenute ammissibili su cui viene svolta, a campione, la verifica della correttezza e completezza dell'istruttoria, denominata revisione di primo livello.

8. A seguito della revisione di primo livello, l'ufficio attuatore trasmette all'autorità di gestione l'elenco periferico di liquidazione in cui è indicata, per ciascuna domanda ammissibile, la somma da liquidare.

9. Sulla base degli elenchi periferici di liquidazione l'autorità di gestione predispone l'elenco regionale di liquidazione e lo trasmette all'organismo pagatore.

CAPO IV – PROCEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI NELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

Art. 44 Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali

1. La liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali è svolta su delega dell'organismo pagatore secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari e sulla base delle indicazioni impartite dall'organismo medesimo.

2. Per la prima annualità di impegno, il procedimento inizia il giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 29; per le annualità successive il procedimento inizia il giorno successivo alla presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 45, comma 2 oppure, se successivo, alla data di messa a disposizione delle procedure informatiche da parte dell'organismo pagatore.

3. La liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali tiene conto degli esiti delle verifiche espletate attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo.

4. Il procedimento si conclude con il provvedimento di liquidazione dell'organismo pagatore.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 3.

Art. 45 Istruttoria e controlli sulle domande di pagamento

1. Per la prima annualità di impegno, la domanda di pagamento è compresa nella domanda di aiuto.

2. Per le annualità d'impegno successive alla prima, la domanda di pagamento è presentata in formato elettronico sul SIAN e in copia cartacea all'ufficio attuatore entro i termini individuati con provvedimento dell'autorità di gestione in conformità alle indicazioni dell'organismo pagatore. La domanda di pagamento comprende la dichiarazione di conferma degli impegni.

3. Per quanto attiene alla possibilità di modifica e revoca delle domande di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6.

4. L'ufficio attuatore svolge l'istruttoria su tutte le domande di pagamento attraverso i seguenti controlli amministrativi:

- a) verifica della corretta compilazione della domanda;

- b) verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata a corredo della domanda;
 - c) verifica della congruità delle superfici e UBA dichiarate in base al sistema integrato di gestione e controllo.
5. L'istruttoria che comprende, su un campione di almeno il 5 per cento delle domande, la verifica del rispetto degli impegni attraverso un sopralluogo, denominato controllo in loco, presso la sede del beneficiario e il luogo dell'intervento.
6. L'estrazione del campione di cui al comma 5 determina l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione dell'aiuto.
7. Sulla base dei controlli svolti ai sensi dei commi 4, 5 e 6, l'ufficio attuatore svolge le attività disciplinate dall'articolo 43, commi 7, 8 e 9.

Art. 46 Liquidazione dell'anticipo

1. La liquidazione dell'anticipo è eseguita in conformità a quanto disposto dall'organismo pagatore.

Art. 47 Disposizioni particolari per la misura 221 - imboscamento di terreni agricoli

1. La liquidazione dell'aiuto concesso a valere sulla misura 221 avviene attraverso i seguenti procedimenti svolti dall'ufficio attuatore:
- a) procedimento finalizzato alla liquidazione della quota parte di aiuto, una tantum, richiesta per la realizzazione di investimenti, di seguito aiuto sugli investimenti;
 - b) procedimenti finalizzati alla liquidazione di ciascuna annualità della quota parte di aiuto, pluriennale, richiesta per la compensazione del mancato reddito derivante dagli investimenti medesimi, di seguito premio.
2. La liquidazione della prima annualità del premio è subordinata alla realizzazione dell'impianto.
3. La domanda di pagamento dell'aiuto sugli investimenti è presentata ai sensi degli articoli 40, 41 e 42; al relativo procedimento si applicano le disposizioni ai cui agli articoli 38, 39 e 43.
4. La domanda di pagamento della prima annualità del premio è compresa nella domanda di aiuto di cui all'articolo 13; il relativo procedimento inizia il giorno successivo alla presentazione della copia cartacea della domanda di saldo di cui all'articolo 42, comma 2.
5. L'ufficio attuatore svolge l'istruttoria per la liquidazione della prima annualità del premio su tutte le domande di pagamento attraverso i seguenti controlli amministrativi:
- a) verifica della corretta compilazione della domanda;
 - b) verifica della realizzazione degli investimenti.
6. In base ai controlli svolti sulla domanda di pagamento dell'aiuto sugli investimenti e sulla domanda di pagamento della prima annualità del premio ai sensi dell'articolo 43 e del comma 5 del presente articolo, l'ufficio attuatore predispone l'elenco delle domande ritenute ammissibili su cui viene svolta, a campione, la verifica della correttezza e completezza dell'istruttoria, denominata revisione di primo livello.
7. A seguito della revisione di primo livello, l'ufficio attuatore trasmette all'autorità di gestione l'elenco periferico di liquidazione in cui sono indicati, per ciascun beneficiario:
- a) la quota parte di aiuto sugli investimenti da liquidare e i motivi dell'eventuale rideterminazione o l'applicazione di eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 49;
 - b) la quota parte del premio da liquidare e i motivi dell'eventuale rideterminazione o l'applicazione di eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 49.

8. Sulla base degli elenchi periferici di liquidazione, l'autorità di gestione predispone l'elenco regionale di liquidazione e lo trasmette all'organismo pagatore ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.
9. Per il pagamento del premio relativo alle annualità di impegno successive alla prima, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.
10. I procedimenti di cui al comma 1, si concludono con l'adozione dei provvedimenti di liquidazione dell'organismo pagatore.

CAPO V - IMPEGNI A CARICO DEI BENEFICIARI

Art. 48 Impegni essenziali nelle misure a investimento

1. Con riferimento agli aiuti concessi a valere sulle misure a investimento disciplinate dal presente regolamento, i beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 35;
 - d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - e) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di cinque anni dalla data della decisione individuale di finanziamento, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle schede di misura;
 - f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - g) in caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
 - h) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
2. Le singole schede di misura possono individuare ulteriori impegni essenziali.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettere a) e b) nonché di quelli individuati ai sensi del comma 2, gli uffici attuatori dispongono altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
5. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Art. 49 Impegni accessori nelle misure a investimento

1. Con riferimento agli aiuti concessi a valere sulle misure a investimento disciplinate dal presente regolamento, i beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
 - a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 35;
 - b) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - c) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - d) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 50.000,00 euro, affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 500.000 euro, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera d);
 - f) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - g) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - h) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. Le schede di misura individuano ulteriori impegni accessori con riferimento agli aiuti concessi a valere sulle singole misure.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi dei commi 1 e 2, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 3 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

Art. 50 Impegni nelle misure connesse alla superficie e agli animali

1. Per le misure connesse alla superficie o agli animali gli impegni essenziali e accessori sono indicati nelle schede di misura.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni essenziali gli uffici attuatori dispongono la decadenza nonché l'eventuale esclusione dall'aiuto, provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori, gli uffici attuatori dispongono la riduzione delle somme concesse e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Per le modalità di controllo e per la determinazione delle percentuali di riduzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 48, comma 5, e 49, comma 4.

Art. 51 Oneri posti a carico del beneficiario.

1. Con riferimento a tutte le misure, i beneficiari sono tenuti a:

- a) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) trasmettere la documentazione richiesta agli uffici attuatori entro i termini indicati.

Art. 52 Controlli per il mantenimento degli impegni

1. Le operazioni che comportano il mantenimento di impegni dopo la liquidazione del saldo, sono soggette, su un campione di almeno l'1 per cento della spesa complessivamente ammessa, ai controlli ex post di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) 1975/2006, effettuati dall'organismo pagatore e dall'Amministrazione regionale.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni, trovano applicazione, a seconda dell'impegno violato, le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, e all'articolo 49, comma 3.

TITOLO III - ACCESSI INTEGRATI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI ACCESSI INTEGRATI

Art. 53 Capofila

1. Il capofila è responsabile in particolare per:
 - a) la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda di progetto integrato;
 - b) la comunicazione all'autorità di gestione della data di inizio del progetto integrato;
 - c) la richiesta all'autorità di gestione dell'autorizzazione alle varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 71, comma 2 e l'attestazione di cui all'articolo 71, comma 9;
 - d) la trasmissione all'autorità di gestione, con cadenza almeno quadrimestrale, dello stato di avanzamento fisico e finanziario del progetto integrato e delle domande individuali;
 - e) la comunicazione ai partecipanti e all'autorità di gestione della data di conclusione del progetto integrato determinata ai sensi dell'articolo 72, comma 1;
 - f) la presentazione all'autorità di gestione della richiesta di accertamento di avvenuta ultimazione del progetto integrato;
 - g) il coordinamento del progetto integrato.

Art. 54 Requisiti generali di ammissibilità dei progetti integrati

1. La domanda di progetto integrato è corredata delle domande dei partecipanti e in particolare:
 - a) alla domanda di PIF sono corredate domande individuali a valere sulle misure degli assi 1 e 2 del PSR;
 - b) alla domanda di PIT sono corredate domande individuali a valere sulle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR.
2. Fatto salvo quanto previsto per i PIF dal comma 1, lettera a), la domanda di progetto integrato è corredata delle domande individuali a valere sulle seguenti misure e azioni a investimento per almeno il 70 per cento del costo totale dichiarato:
 - a) per i progetti integrati agricoli: misure 121 azione 1, 123 azione 1, 124, 133, 216 azione 1 e 2 e, solo per i PIT, anche misure 311 azione 1 e 2 e 321 azione 1;
 - b) per i progetti integrati forestali: misure 122, 123 azione 2, 125 azione 1, 221, 223, 226 e 227 e, solo per i PIT, anche misure 312, 321 azione 1 e 323 azione 1.
3. La domanda di progetto integrato è altresì corredata:
 - a) dal patto di filiera per i PIF;
 - b) dal patto per lo sviluppo rurale per i PIT;
 - c) dalla relazione descrittiva del progetto.

Art. 55 Patto di filiera e patto per lo sviluppo rurale

1. Il patto di filiera e il patto per lo sviluppo rurale sono sottoscritti da tutti i partecipanti al PIF o al PIT.
2. Il patto di filiera e il patto per lo sviluppo rurale contengono i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione sintetica del progetto;
 - b) nomina del capofila e individuazione dei relativi compiti;
 - c) individuazione degli obblighi e dei vincoli a carico dei partecipanti;
 - d) cronoprogramma degli investimenti, con la descrizione, anno per anno, delle fasi di avanzamento della progettazione;
 - e) clausola di accettazione dell'obbligo di realizzare il 100 per cento degli investimenti previsti nel progetto integrato entro i termini indicati all'articolo 72, comma 1, fatte salve le varianti di cui all'articolo 71 e le proroghe di cui all'articolo 72, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 56 Relazione descrittiva del PIF

1. La relazione descrittiva del PIF è sottoscritta dal capofila e da un tecnico qualificato.
2. La relazione individua gli obiettivi tecnico-economici del PIF e contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione della situazione ex ante della filiera e dei soggetti che la compongono, con l'individuazione dei rapporti verticali che la costituiscono e delle problematiche da affrontare;
 - b) individuazione e descrizione degli obiettivi di filiera in termini di integrazione verticale, individuazione dei benefici attesi e descrizione delle modalità di raggiungimento attraverso la previsione di investimenti in almeno due segmenti della filiera;
 - c) descrizione dei rapporti di correlazione esistenti tra gli obiettivi del PIF e i contenuti delle domande individuali.
3. In coerenza a quanto previsto dal PSR, gli obiettivi di filiera di cui al comma 2, lettera b) si riferiscono, in particolare, a:
 - a) rafforzamento competitivo;
 - b) valore aggiunto delle produzioni agricole;
 - c) miglioramento qualitativo;
 - d) certificazione e tracciabilità delle produzioni;
 - e) riorientamento di comparti produttivi verso idonei sbocchi di mercato;
 - f) valorizzazione delle produzioni forestali;
 - g) valorizzazione energetica delle biomasse;
 - h) miglioramento della sostenibilità ambientale.

Art. 57 Relazione descrittiva del PIT

1. La relazione descrittiva del PIT è sottoscritta dal capofila e da un tecnico qualificato.
2. La relazione contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) analisi della situazione ex ante del territorio coinvolto con l'individuazione delle criticità che si intendono affrontare sotto il profilo socio-economico e ambientale;
 - b) individuazione degli obiettivi del territorio coinvolto, dei benefici attesi in termini di integrazione territoriale e delle modalità di raggiungimento degli stessi;
 - c) descrizione dei rapporti di correlazione esistenti tra gli obiettivi del PIT e i contenuti delle domande individuali.
3. In coerenza a quanto previsto dal PSR, gli obiettivi di cui al comma 2, lettera b) si riferiscono, in particolare, a:

- a) incremento della competitività dei sistemi produttivi locali, attraverso il rafforzamento sinergico delle imprese attive in un determinato ambito territoriale;
- b) realizzazione di processi produttivi o gestionali coordinati, finalizzati a conseguire il miglioramento dell'impatto ambientale o del bilancio energetico dell'attività agricola e forestale;
- c) valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale con interventi coordinati degli enti locali e delle imprese agricole e forestali;
- d) avvio di nuove produzioni e dell'utilizzazione di biomasse agricole o forestali a bassa impronta ecologica, come fonte energetica sostenibile e rinnovabile;
- e) valorizzazione del turismo rurale, attraverso il rafforzamento sinergico delle imprese attive in un determinato ambito ed azioni di marketing territoriale;
- f) sviluppo equilibrato del territorio e rafforzamento del tessuto di relazioni economiche intersettoriali.

Art. 58 Requisiti di ammissibilità dei PIF

1. Ai fini dell'ammissibilità i PIF:
 - a) prevedono la presenza di un numero minimo di cinque partecipanti per PIF agricoli;
 - b) prevedono la presenza di un numero minimo di tre partecipanti per PIF agricoli con interventi realizzati nell'area D, per PIF forestali e per PIF proposti da società cooperative;
 - c) comprendono investimenti, finalizzati alla realizzazione del progetto, che coinvolgono almeno due segmenti della filiera, salvo quanto previsto per specifici settori produttivi dall'allegato E al presente regolamento;
 - d) sono caratterizzati da una cantierabilità che, alla data di presentazione della domanda, raggiunge:
 - 1) in caso di PIF agricoli, almeno il 60 per cento del costo delle opere con rilevanza urbanistico - edilizia;
 - 2) in caso di investimenti realizzati nelle aree D e inseriti in PIF agricoli, almeno il 30 per cento del costo delle opere con rilevanza urbanistico - edilizia;
 - 3) in caso di PIF forestali, almeno il 30 per cento del costo delle opere con rilevanza urbanistico- edilizia.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non si applica con riguardo agli investimenti proposti da enti pubblici. In tal caso è presentata una relazione tecnico- illustrativa contenente:
 - a) la descrizione degli obiettivi dell'intervento;
 - b) l'individuazione degli investimenti da eseguire;
 - c) l'individuazione dell'ambito territoriale di intervento;
 - d) il preventivo di spesa e il cronoprogramma;
 - e) la fattibilità tecnico-amministrativa.
3. I soci di una cooperativa possono partecipare ai PIF relativi al settore in cui opera la cooperativa, solamente nel caso in cui al progetto partecipi anche la cooperativa stessa.

Art. 59 Requisiti di ammissibilità dei PIT

1. Ai fini dell'ammissibilità i PIT:
 - a) riguardano un ambito territoriale sub regionale non inferiore ad un comune;
 - b) in relazione all'ambito territoriale interessato, i Comuni, le Associazioni intercomunali, le Unioni di Comuni, le Comunità montane sono componenti del partenariato con funzione di coordinamento degli interventi del PIT per le politiche territoriali di competenza;
 - c) coinvolgono almeno il seguente numero di partecipanti:

- 1) tre per i progetti integrati agricoli da realizzare in uno o più comuni contermini, qualora il relativo territorio ricada prevalentemente in area rurale A;
 - 2) dieci per i progetti integrati agricoli da realizzare in uno o più comuni contermini, qualora il relativo territorio ricada prevalentemente in area rurale B;
 - 3) cinque per i progetti integrati agricoli da realizzare in uno o più comuni contermini, qualora il relativo territorio ricada prevalentemente in area rurale C;
 - 4) quattro per i progetti integrati agricoli da realizzare in uno o più comuni contermini, qualora il relativo territorio ricada prevalentemente in area rurale D;
 - 5) tre per i progetti integrati forestali indipendentemente dall'area rurale su cui ricade il progetto.
- d) sono caratterizzati da una cantierabilità che, alla data di presentazione della domanda, raggiunge almeno il 60 per cento del costo delle opere con rilevanza urbanistico - edilizia.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non si applica con riguardo agli investimenti proposti da enti pubblici. In tal caso è presentata la relazione tecnico-illustrativa di cui all'articolo 58, comma 2.
3. Ciascun ambito territoriale sub regionale di cui al comma 1, lettera a) non può essere oggetto di più di un PIT per bando.

Art. 60 Costo totale ammesso dei progetti integrati

1. Il costo totale ammesso di ciascun progetto integrato non può essere superiore a 4,5 milioni di euro. In caso di superamento di tale limite ogni investimento è ridotto proporzionalmente.
2. I progetti integrati possono comunque prevedere il ricorso all'autofinanziamento al fine di dare completezza agli investimenti.

Art. 61 Criteri di selezione dei progetti integrati

1. I criteri di selezione dei progetti integrati sono individuati all'allegato F al presente regolamento.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI NEGLI ACCESSI INTEGRATI

Art. 62 Bandi per i progetti integrati

1. I bandi per i progetti integrati sono predisposti e approvati dall'autorità di gestione.
2. Sulla base dell'assegnazione della disponibilità finanziarie a PIF e PIT deliberata dalla Giunta regionale, i bandi riportano l'assegnazione stessa, riservando una quota per i progetti integrati forestali.

Art. 63 Presentazione delle domande di progetto integrato

1. Il capofila presenta la domanda di progetto integrato in formato elettronico sul sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia (SIAGRIFVG) entro il termine indicato nel bando.
2. La copia cartacea della domanda, stampata dopo il rilascio a portale e sottoscritta dal capofila, è presentata all'autorità di gestione entro il termine indicato nel bando, corredata della copia cartacea delle domande individuali presentate ai sensi dell'articolo 54, comma 2 e della documentazione di cui all'articolo 54, comma 3.
3. I partecipanti al progetto integrato presentano la domanda individuale in formato elettronico sul SIAN secondo le modalità di cui all'articolo 13 entro la scadenza indicata nel

bando.

Art. 64 Termini del procedimento per la concessione di aiuti negli accessi integrati

1. Il procedimento per la concessione di aiuti negli accessi integrati si conclude, entro centottanta giorni dal termine previsto dall'articolo 63, comma 2 per la presentazione della copia cartacea della domanda, con l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di aiuto o con l'approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettere c) ed f).
2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è sospeso dalla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e fino all'adozione del verbale istruttorio delle domande individuali dei partecipanti da parte degli uffici attuatori.

Art. 65 Criteri generali per l'istruttoria dei progetti integrati

1. L'ufficio attuatore svolge l'istruttoria delle domande dei progetti integrati attraverso le seguenti fasi:
 - a) il nucleo tecnico di valutazione, di seguito nucleo, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del progetto integrato;
 - b) gli uffici attuatori, con riguardo a ciascuna domanda individuale, verificano l'ammissibilità dell'operazione e determinano l'importo del costo totale ammesso e dell'aiuto spettante, comunicano i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e adottano il provvedimento di rigetto in applicazione degli articoli da 15 a 23, 25, 27 e 28 ove compatibili con il presente capo, dando conto degli esiti dell'attività svolta nel verbale istruttorio;
 - c) il nucleo, con riguardo a ciascun progetto integrato, applica i criteri di selezione e di priorità, determina l'importo del costo totale ammesso e l'importo dell'aiuto spettante specificando come vengono ripartiti fra le domande individuali, predispone e trasmette all'autorità di gestione la proposta di graduatoria.

Art. 66 Compiti del nucleo tecnico di valutazione e degli uffici attuatori

1. Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a) il nucleo in particolare:
 - a) verifica i requisiti di ammissibilità di cui agli articoli da 54 a 59;
 - b) verifica l'integrazione progettuale;
 - c) propone all'autorità di gestione di richiedere al capofila la trasmissione di eventuale documentazione integrativa;
 - d) con riguardo alle domande non ammissibili, propone all'autorità di gestione di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e propone l'adozione del provvedimento di rigetto;
 - e) con riguardo alle domande ammissibili, propone all'autorità di gestione di trasmettere le domande individuali agli uffici attuatori per l'istruttoria di competenza.
2. Al termine dell'attività istruttoria di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b) gli uffici attuatori comunicano ai singoli beneficiari l'importo del costo totale ammissibile con l'evidenza delle motivazioni per le quali il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto.
3. Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c) il nucleo in particolare:
 - a) comunica all'autorità di gestione la proposta di punteggio per ciascun progetto integrato ai fini di quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, lettera e);
 - b) può rivalutare i punteggi a seguito delle controdeduzioni dei capofila;

- c) predisporre la proposta di graduatoria e la trasmette all'autorità di gestione.
- 4. La proposta di graduatoria tiene conto degli esiti dell'istruttoria svolta dagli uffici attuatori e contiene:
 - a) l'elenco dei progetti integrati ammessi e delle relative domande individuali, con l'evidenza di quelli finanziabili, del costo totale ammesso, dell'aiuto spettante e del punteggio attribuito;
 - b) l'elenco dei progetti integrati non ammessi e delle relative domande individuali.

Art. 67 Compiti dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione cura i rapporti con i capofila e coordina le comunicazioni tra il nucleo e gli uffici attuatori per lo svolgimento delle attività istruttoria di cui all'articolo 65.
2. L'autorità di gestione in particolare:
 - a) riceve le domande di progetto integrato e invia al capofila la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità di cui all'articolo 15;
 - b) trasmette le domande di progetto integrato al nucleo;
 - c) con riguardo alle domande di progetto integrato non ammissibili, comunica, su proposta del nucleo, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e adotta il provvedimento di rigetto;
 - d) con riguardo alle domande di progetto integrato ammissibili, trasmette, su proposta del nucleo, le domande individuali agli uffici attuatori ai fini dell'istruttoria di competenza e, a conclusione della medesima, le riceve e le ritrasmette al nucleo;
 - e) trasmette ai capofila la proposta di punteggio del progetto integrato con l'indicazione di un termine non inferiore a quindici giorni per trasmettere eventuali controdeduzioni;
 - f) approva le graduatorie dei progetti integrati su proposta del nucleo e dispone la pubblicazione sul BUR;
 - g) adotta le decisioni di finanziamento dei progetti integrati;
 - h) trasmette le domande individuali agli uffici attuatori ai fini dell'adozione delle relative decisioni individuali di finanziamento;
 - i) approva le varianti sostanziali al progetto integrato.

Art. 68 Validità delle graduatorie negli accessi integrati e presentazione dei progetti preliminari

1. Alle graduatorie dei progetti integrati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, i beneficiari pubblici presentano il progetto preliminare delle opere con rilevanza urbanistico – edilizia di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 69 Decisione di finanziamento negli accessi integrati

1. L'autorità di gestione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, adotta e comunica al capofila e agli uffici attuatori la decisione di finanziamento del progetto integrato contenente gli elementi di cui all'articolo 32 e l'indicazione dei compiti e degli obblighi del capofila nell'attuazione del progetto.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio attuatore adotta e comunica ai partecipanti al progetto integrato, al capofila e all'autorità di gestione la decisione individuale di finanziamento relativa alle domande individuali.

Art. 70 Criteri generali per l'attuazione dei progetti integrati

1. I progetti integrati si realizzano attraverso l'attuazione delle operazioni proposte dai partecipanti alle quali si applicano, ove compatibili con il presente capo, le disposizioni di cui all'articolo 34, al capo III e al capo V del titolo II.

Art. 71 Varianti ai progetti integrati

1. Si considerano varianti sostanziali al progetto integrato tutte le modifiche, comprese quelle derivanti da varianti sostanziali alle domande individuali, che comportano le seguenti modifiche alla domanda di progetto integrato:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 30 per cento;
- b) la modifica degli obiettivi del progetto integrato, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento del progetto in graduatoria;
- c) la modifica del termine di conclusione previsto.

2. La richiesta di variante sostanziale è presentata dal capofila prima della sua realizzazione ed è corredata della documentazione prevista nella decisione di finanziamento di cui all'articolo 69, comma 1.

3. Nel caso in cui la variante sostanziale al progetto integrato derivi da varianti alle domande individuali, la richiesta di autorizzazione è altresì corredata delle singole richieste di autorizzazione relative alle varianti delle domande individuali di cui all'articolo 35.

4. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, con provvedimento dell'autorità di gestione e, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), previo parere del nucleo.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 può:

- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto integrato;
- c) modificare o integrare gli impegni e gli obblighi a carico del capofila e dei partecipanti.

6. I costi delle modifiche realizzate dai partecipanti prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.

7. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'autorità di gestione è disposta la revoca della decisione di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e l'esclusione dalla graduatoria.

8. L'autorizzazione di cui al comma 4 è trasmessa dall'autorità di gestione al capofila e agli uffici attuatori ai fini dell'autorizzazione delle varianti alle domande individuali ai sensi dell'articolo 35. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso dall'autorità di gestione al capofila e agli uffici attuatori ai fini dell'adozione della revoca delle decisioni individuali di finanziamento relative alle domande individuali e del recupero delle somme già liquidate.

9. In caso di varianti alle domande individuali che non comportano varianti sostanziali al progetto integrato, il beneficiario presenta motivata richiesta di autorizzazione all'ufficio attuatore secondo le modalità di cui all'articolo 35, corredata dell'attestazione sottoscritta dal capofila con la quale si dichiara che la variante alla domanda individuale non costituisce variante sostanziale al progetto integrato.

10. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dalla legge regionale 14/2002 e dal decreto legislativo 163/2006.

Art. 72 Conclusione dell'operazione negli accessi integrati

1. La data di conclusione del progetto integrato è indicata nel cronoprogramma e non può essere successiva a:
 - a) trenta mesi dalla data della decisione di finanziamento del progetto integrato qualora il costo totale ammesso sia prevalentemente riferito a investimenti realizzati da partecipanti privati e comunque non può essere successiva al 31 marzo 2015;
 - b) il 31 marzo 2015 qualora il costo totale ammesso sia prevalentemente riferito a investimenti per la realizzazione di opere pubbliche.
2. Fatto salvo quanto disposto nel bando, le opere pubbliche nell'ambito dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera b), sono appaltate entro ventiquattro mesi dalla decisione di finanziamento. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'intensità di aiuto di tutte le domande individuali viene ridotta di dieci punti percentuali. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse, prima della scadenza, con provvedimento dell'autorità di gestione per:
 - a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al capofila o ai partecipanti, adeguatamente motivati e valutati dall'autorità stessa.
3. Il termine di cui al comma 1, lettera a) può essere prorogato, prima della scadenza, con provvedimento dell'autorità di gestione, per un periodo non superiore a dodici mesi, per le motivazioni di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il termine di cui al comma 1, lettera b) può essere prorogato, prima della scadenza, con provvedimento dell'autorità di gestione, per un periodo non superiore a tre mesi, per le motivazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), con un riduzione dell'intensità di aiuto di venti punti percentuali per ciascun investimento oggetto di proroga.
5. Un'ulteriore proroga, rispetto a quella prevista dal comma 4, può essere concessa, prima della scadenza dei tre mesi, con provvedimento dell'autorità di gestione, per le motivazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), con un riduzione dell'intensità di aiuto di venti punti percentuali per ciascun investimento oggetto di proroga.

Art. 73 Liquidazione degli aiuti negli accessi integrati

1. I partecipanti al progetto integrato possono chiedere la liquidazione di un anticipo ai sensi dell'articolo 40 e di un acconto nella misura massima dell'80 per cento dell'aiuto concesso, con le modalità di cui all'articolo 41, commi 2, 3, 4 e 5.
2. Entro i termini di conclusione dell'operazione di cui all'articolo 72, i partecipanti presentano agli uffici attuatori le domande di saldo ai sensi dell'articolo 42 ed, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'ultima domanda di saldo, il capofila presenta all'autorità di gestione la richiesta di accertamento di avvenuta ultimazione del progetto integrato corredata di una relazione in cui risulti l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto integrato.
3. L'autorità di gestione accerta l'ultimazione del progetto integrato, sentito il nucleo, sulla base della relazione di cui al comma 2 e delle varianti autorizzate.
4. Ai fini della liquidazione a saldo dell'aiuto concesso l'autorità di gestione comunica agli uffici attuatori l'avvenuta ultimazione del progetto integrato o l'eventuale rideterminazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 71, comma 5.

TITOLO IV - ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 (LEADER) DEL PSR CAPO I - ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Art. 74 Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale (GAL) osservano le condizioni generali previste dai regolamenti

comunitari e dal PSR.

2. Ai fini della realizzazione della condizione di equilibrio tra componente pubblica e componente privata nel partenariato, il livello decisionale è rappresentato dall'organo collegiale del GAL al quale spetta, per norma di legge o per statuto o per atto organizzativo interno, in relazione alla specifica figura giuridica con la quale il GAL risulta costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili.

3. Nel caso che il GAL sia costituito come società di capitale, la quota di capitale appartenente alla componente pubblica non è superiore all'80 per cento del totale.

4. La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL; fanno parte della componente pubblica del GAL le società di capitale partecipate da enti pubblici.

5. La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine, si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono espressione di interessi diffusi e che operano nel territorio di riferimento del GAL, essendovi insediati, o svolgendovi la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio suddetto.

6. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5 a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui al comma 2.

Art. 75 Capofila amministrativo e finanziario

1. Il GAL che si avvale di un capofila amministrativo e finanziario indica il soggetto incaricato nel proprio piano di sviluppo locale (PSL) o in una sua successiva variante, specificandone i compiti, in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. Il capofila amministrativo e finanziario svolge i seguenti compiti:

- a) vigila sulla spesa del GAL, approvando le spese effettuate e i relativi rendiconti presentati dal GAL a sostegno delle proprie domande di pagamento;
- b) vigila sulla sostenibilità finanziaria del GAL, dandone conto in sede di presentazione da parte del GAL delle proprie domande;
- c) vigila sul corretto funzionamento del partenariato, verificando il rispetto delle regole di partenariato descritte nel PSL e, in particolare, il coinvolgimento nella definizione delle varianti del PSL medesimo;
- d) esercita il controllo diretto sull'utilizzo delle risorse trasferite al GAL. A tale scopo il GAL accende un conto corrente bancario, a firma congiunta con il capofila amministrativo e finanziario, nel quale sono accreditati i pagamenti effettuati dall'organismo pagatore, nonché le eventuali anticipazioni a favore del GAL disposte dal capofila ai sensi dell'articolo 11, comma 24, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
- e) risponde dell'uso delle risorse trasferite al GAL e ne è corresponsabile in caso di richiesta di restituzione da parte dell'organismo pagatore;
- f) sovrintende e collabora con il GAL alla corretta attuazione del PSL adottando ogni misura a ciò diretta, assicurando il necessario supporto amministrativo, tecnico-operativo e finanziario per la positiva conclusione delle attività ricomprese nel PSL.

3. L'incarico di capofila amministrativo e finanziario nonché le responsabilità di cui al comma 2 risultano da atto valido ai sensi di legge. Gli atti tra privati sono redatti in forma di atto pubblico.

Art. 76 Territorio interessato e costi ammissibili

1. Le strategie di sviluppo locale definite dai GAL riguardano un ambito territoriale ricompreso nelle aree di cui all'allegato 1 al PSR come territorio di applicazione dell'asse 4 e delimitato tenendo conto delle condizioni poste dal PSR medesimo. Rientra nell'ambito territoriale della singola strategia di sviluppo locale l'intero territorio dei Comuni interessati, fatta eccezione per i Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea del Carso, per i quali il territorio è quello incluso in tale area.
2. Non sono ammissibili i costi per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL.
3. In deroga al comma 2, sono ammissibili i costi per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL a sostegno delle azioni di marketing territoriale, di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, di promozione dell'offerta ricreativa e culturale.

Art. 77 Beneficiari

1. I beneficiari dell'asse 4 sono individuati nel PSR.

Art. 78 Dotazione finanziaria dei PSL

1. La quota pubblica del piano finanziario di ogni PSL viene determinata dai GAL come segue:
 - a) superficie dell'area coperta, in ragione di 2.350 euro per chilometro quadrato con riferimento al territorio dei comuni dell'area rurale con problemi complessivi di sviluppo, denominata area D, e di 1.800 euro per chilometro quadrato con riferimento al territorio dei Comuni delle restanti aree;
 - b) numero degli abitanti, in ragione di ventotto euro per abitante.
2. La quota pubblica di ogni PSL non può essere inferiore a 1.900.000 euro e superiore a 4.200.000 euro, fatti salvi gli effetti delle rideterminazioni previste dai commi 6, 7 e 8 e dall'articolo 82, comma 5.
3. La quota a carico dei beneficiari è determinata applicando le percentuali di contribuzione previste in relazione alle singole misure del PSR.
4. Il numero di abitanti è desunto dai dati ISTAT riferiti all'anno 2005. Per i Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea del Carso il numero degli abitanti e la superficie sono individuati nel paragrafo 3.1.2 del PSR.
5. La dotazione finanziaria di ogni singolo PSL, determinata secondo il meccanismo di calcolo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, copre tutte le misure dell'asse 4, comprese, oltre alla misura 410, le misure 421 e 431 nei limiti finanziari di cui al regolamento (CE) 1974/2006 e al PSR. La spesa pubblica per i costi di gestione dei GAL è determinata entro il limite del 20 per cento della spesa pubblica prevista per le misure 410 e 421.
6. Qualora, a seguito della approvazione della graduatoria e della conseguente ammissibilità a finanziamento dei PSL in ordine di graduatoria risultino, secondo il piano finanziario del PSR, ancora disponibilità di risorse finanziarie per l'attuazione dell'asse 4, l'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, assegna ai GAL selezionati le risorse disponibili in misura proporzionale alla dotazione finanziaria di ogni singolo PSL, previa presentazione, da parte dei GAL, delle loro proposte di integrazione finanziaria dei PSL alla struttura responsabile di asse.
7. Nel caso che le risorse disponibili risultino insufficienti e non sia possibile coprire interamente la quota pubblica del PSL finanziabile secondo l'ordine di graduatoria, l'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, propone al GAL ultimo in graduatoria la riduzione finanziaria del PSL, se la quota pubblica non coperta dalle risorse disponibili non è superiore al 10 per cento della quota pubblica definita secondo le modalità di cui comma 1. La rinuncia del GAL comporta l'assegnazione delle risorse agli altri GAL, secondo le modalità di

cui al comma 6.

8. Ulteriori determinazioni in relazione alla destinazione, sempre nell'ambito dell'asse 4, di risorse disponibili non assegnabili ai sensi dei commi 6 e 7 sono oggetto di valutazione e decisione da parte del Comitato di sorveglianza.

Art. 79 Finanziamento locale aggiuntivo

1. La strategia di sviluppo locale può usufruire anche dell'apporto finanziario del partenariato del GAL. A tal fine, il GAL o il singolo partner interessato definisce un programma aggiuntivo che permetta al GAL di sostenere operazioni previste dal PSL ma non coperte finanziariamente dal PSR.

2. Il programma aggiuntivo di cui al comma 1, qualora presentato congiuntamente al PSL, concorre all'attribuzione dei punteggi previsti ai fini della selezione dei PSL.

3. L'apporto finanziario del partenariato del GAL può realizzarsi anche attraverso il finanziamento, da parte dei soggetti a ciò legittimati, di progetti ammissibili a finanziamento collocati in graduatorie formate dal GAL e non finanziabili con il PSL per carenza di risorse. Al finanziamento di tali progetti si procede per scorrimento della graduatoria passando, dal primo progetto non finanziabile, al progetto immediatamente successivo.

Art. 80 Modalità di selezione dei GAL

1. L'autorità di gestione, d'intesa con la struttura responsabile di asse, emana il bando per la selezione dei GAL e per il finanziamento dei rispettivi PSL.

2. Il GAL presenta la documentazione richiesta e il PSL alla struttura responsabile di asse che svolge l'istruttoria avvalendosi dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti per singole materie, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di infruttuosa decorrenza del termine, è facoltà della struttura responsabile di asse procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

3. In fase istruttoria la struttura responsabile di asse può chiedere ai GAL di apportare ai PSL modifiche e integrazioni finalizzate ad assicurarne la conformità al PSR e la complementarità rispetto alla programmazione regionale, fissando in venti giorni dal ricevimento della richiesta il termine perentorio per la risposta.

4. La struttura responsabile di asse approva i PSL con eventuali modifiche e integrazioni, o prescrizioni, formulate tenendo conto delle valutazioni espresse dai GAL, secondo quanto previsto dal comma 3.

Art. 81 Criteri di selezione

1. I GAL e i rispettivi PSL, accertati i requisiti di ammissibilità, vengono selezionati, in numero non superiore a cinque, in base al sistema di valutazione di cui all'allegato G al presente regolamento.

2. Per l'area omogenea del Carso la situazione socio-economica del territorio viene valutata con riferimento ai dati desunti dal paragrafo 3.1.2 del PSR, per quanto riguarda la densità abitativa, e ai dati comunali per quanto riguarda i restanti criteri, anche nel caso di Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea.

3. A parità di punteggio, viene data priorità al PSL che comprende la misura 421. In caso di ulteriore parità, viene data priorità al PSL al quale è attribuito il punteggio maggiore sul criterio costituito dall'incremento dell'occupazione giovanile e femminile; in caso di ulteriore parità, viene data priorità al PSL che risulti presentato prima all'Amministrazione regionale, secondo l'ordine cronologico.

4. Il raggiungimento di un punteggio inferiore a 20 comporta l'esclusione dalla possibilità di finanziamento.

Art. 82 Varianti ai PSL

1. Alle varianti ai PSL si applicano le disposizioni dell'articolo 80 per quanto riguarda la presentazione delle richieste dei GAL, i conseguenti adempimenti istruttori e l'autorizzazione delle varianti stesse.
2. Sono ammesse esclusivamente varianti che non contrastano con le condizioni di ammissibilità e non determinano una riduzione del punteggio attribuito al PSL ai sensi dell'articolo 81 tale da comportare una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per l'ammissione a finanziamento secondo la dotazione finanziaria definita con il provvedimento di approvazione della graduatoria medesima.
3. Non richiedono l'adozione di una variante ai sensi del comma 1:
 - a) l'incremento o la riduzione degli importi corrispondenti al cofinanziamento privato previsto per la misura 410, conseguenti all'effettiva realizzazione del PSL e non derivanti dalla modifica dell'intensità contributiva approvata, qualora non incidano sulla valutazione effettuata in base ai criteri di selezione;
 - b) l'incremento o la riduzione nel limite del 10 per cento degli importi relativi alle tipologie di spesa ricomprese nei quadri di costo previsti per le finalità della misura 431 relative ai costi di gestione del GAL, alla formazione e partecipazione a iniziative di assistenza tecnica, nonché all'animazione sul territorio;
 - c) fatti salvi i termini finali di cui ai provvedimenti regionali di approvazione dei PSL, la difformità dai cronoprogrammi procedurali e finanziari approvati, a eccezione delle difformità superiori al 10 per cento dei quadri dei costi per annualità di spesa della misura 431;
 - d) le informazioni aggiornate relative ai dati identificativi del GAL concernenti la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, la sede, l'indirizzo, il recapito telefonico, il legale rappresentante e il direttore o coordinatore, nonché relative ai nominativi degli amministratori e dei collaboratori, alle dotazioni strumentali qualora non incidano sulla valutazione effettuata in base ai criteri di selezione.
4. Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono oggetto di immediata comunicazione alla struttura responsabile di asse.
5. Costituisce variante anche la modifica del programma aggiuntivo di cui all'articolo 79. Qualora, a seguito della modifica, le risorse del programma aggiuntivo siano inferiori al 5 per cento della quota pubblica del piano finanziario del PSL, la struttura responsabile di asse propone la riduzione del piano finanziario del PSL per un importo percentualmente pari alla differenza tra la somma corrispondente al citato valore del 5 per cento e il nuovo costo del programma aggiuntivo.

Art. 83 Modalità di finanziamento e liquidazione dell'aiuto

1. Al finanziamento delle misure dell'asse 4 si provvede secondo le modalità di finanziamento generali del PSR e del presente regolamento, anche con riferimento all'erogazione di anticipi, acconti per stati di avanzamento e saldo.
2. Gli anticipi erogabili riguardano esclusivamente gli investimenti e sono liquidati nella misura e secondo le modalità indicate dall'articolo 40.
3. Gli acconti per stati di avanzamento relativi agli investimenti riguardanti beni immateriali dei GAL sono erogabili, previa domanda, nel limite del 75 per cento del contributo concesso a

condizione che siano riferibili a una fase distinta dell'operazione finanziata e a un uso dei beni o a un'attività conformi alla finalità dell'operazione stessa.

4. Gli acconti per stati di avanzamento diversi da quelli di cui al comma 3 sono liquidati nella misura e secondo le modalità indicate dall'articolo 41.

5. Le domande di pagamento dell'aiuto ricevute dal GAL sono istruite secondo le modalità di cui all'articolo 87, commi da 3 a 6, dal GAL stesso, che provvede alla liquidazione.

6. L'istruttoria e la liquidazione relative alle domande di pagamento dell'aiuto formulate dal GAL, per i progetti direttamente gestiti, sono effettuate dalla struttura responsabile di asse.

Art. 84 Norma di rinvio

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente titolo trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo II.

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA COOPERAZIONE - MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE

Art. 85 Integrazione della cooperazione interterritoriale e transnazionale nel PSL e presentazione dei progetti

1. La cooperazione interterritoriale e transnazionale è integrata nella strategia di sviluppo locale. Il GAL che intende concorrere all'attuazione di progetti di cooperazione attivando la misura 421 del PSR, delinea nel PSL la finalità della cooperazione nell'ambito della strategia di sviluppo locale definita attraverso il PSL stesso e la tipologia dei progetti che si impegna a costruire e attuare.

2. Ai fini del comma 1 il GAL dispone di quote di aiuto pubblico pari a non più del 5 per cento dell'aiuto pubblico complessivo del PSL determinato ai sensi dell'articolo 78.

3. Il provvedimento regionale di approvazione dei PSL fissa la data entro la quale i GAL selezionati presentano alla struttura responsabile di asse la documentazione relativa ai progetti di cooperazione definiti con i partner della cooperazione. Il termine è prorogabile non oltre il 31 dicembre 2013, su richiesta dei GAL.

4. La presentazione della documentazione relativa ai progetti o le richieste di proroga avvengono anche in relazione a singoli progetti.

5. L'istruttoria e l'approvazione dei progetti di cooperazione sono effettuate secondo le modalità definite dall'articolo 80, fatta esclusione per quanto riguarda la formulazione della graduatoria, non richiesta ai fini dell'approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti di cooperazione.

Art. 86 Disposizioni in materia di costi ammissibili, finanziamento e liquidazione dell'aiuto.

1. Alla misura 421 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 76, in tema di costi ammissibili, e 83 in tema di finanziamento e liquidazione dell'aiuto.

2. In deroga ai limiti territoriali di cui all'articolo 76 comma 1, sono ammissibili, oltre i costi di cui all'articolo 76 commi 2 e 3, i costi sostenuti per:

- a) i rimborsi ad amministratori e personale del GAL per gli incontri con i rappresentanti dei partner della cooperazione;
- b) la produzione e diffusione di materiale informativo comune;
- c) l'animazione del progetto;
- d) i rimborsi di spese sostenute dal partner che opera come coordinatore del progetto di cooperazione;

- e) le spese comuni effettuate dal partner incaricato e da questi ripartite tra i GAL o gli altri soggetti partecipanti al progetto.

CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE - MISURA 431

Art. 87 Modalità di gestione dei PSL

1. Il GAL e il capofila amministrativo e finanziario hanno la responsabilità della corretta gestione del PSL e seguono le indicazioni della struttura responsabile di asse per quanto riguarda:
 - a) la definizione o la selezione dei progetti;
 - b) il trattamento e la conservazione della documentazione di spesa;
 - c) l'uso dei programmi di gestione, monitoraggio e controllo;
 - d) i controlli, compresi i sopralluoghi tesi a constatare l'esistenza e la funzionalità dei beni oggetto del contributo;
 - e) le modalità di presentazione delle richieste di pagamento;
 - f) la liquidazione degli aiuti;
 - g) quant'altro risulti necessario per la corretta gestione del PSL.
2. Delle verifiche effettuate a sensi del comma 1, lettera d), viene redatta una relazione di controllo che, nel caso di sopralluoghi, reca la firma del beneficiario, oltre che della persona incaricata dei sopralluoghi.
3. Le fatture e la documentazione equipollente sono annullate con l'indicazione del contributo concesso e di esse il GAL o il capofila amministrativo e finanziario ne conserva copia.
4. I bandi per la selezione dei progetti di terzi, i progetti a regia GAL e i progetti del GAL vengono trasmessi alla struttura responsabile di asse per il parere, finalizzato a verificare la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale, al PSR e al PSL, nonché ai relativi provvedimenti attuativi, e la non sovrapposizione rispetto ad operazioni finanziate con fondi comunitari nell'ambito di programmi diversi dal PSR. In assenza del parere non si dà corso al riconoscimento di ammissibilità della spesa.
5. La struttura responsabile di asse esprime il parere di cui al comma 4 avvalendosi dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti per le singole materie, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di infruttuosa decorrenza del termine, è facoltà della struttura responsabile di asse procedere indipendentemente dall'espressione del parere.
6. Nel caso di spese effettuate dal GAL, i controlli amministrativi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dalla struttura responsabile di asse.
7. I GAL, al fine di consentire la stesura della relazione di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) 1698/2005, sono tenuti a trasmettere alla struttura responsabile di asse, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 88 Disposizioni specifiche in materia di costi ammissibili

1. Alla misura 431 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2.
2. In deroga al comma 1, sono ammessi i costi per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL nel caso di partecipazione del personale e dei collaboratori del GAL ad iniziative di formazione promosse dall'autorità di gestione e di partecipazione dei rappresentanti del GAL alle iniziative della rete europea per lo sviluppo rurale e della rete nazionale rurale.

Art. 89 Disposizioni specifiche sulle modalità di finanziamento e liquidazione dell'aiuto.

1. Gli eventuali anticipi per la misura 431, nel limite previsto dal PSR, sono disposti secondo le indicazioni dell'organismo pagatore.
2. Gli acconti per stati di avanzamento a fronte della spesa sostenuta, nel limite percentuale di ammissibilità definito dal PSR e riscontrabile nel PSL, vengono liquidati fino ad un importo complessivo pari al 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile per la misura.
3. La liquidazione avviene su presentazione della documentazione di spesa, corredata della dichiarazione del legale rappresentante del GAL attestante la attinenza della spesa con le attività svolte dal GAL ai fini dell'attuazione del PSL, entro il quindicesimo giorno dalla chiusura di ogni trimestre.
4. La spesa eccedente la percentuale di ammissibilità di cui al comma 2 viene liquidata ogni qualvolta l'avanzamento finanziario del PSL, in termini di spesa ammissibile, la renda possibile.
5. Con riferimento ai primi tre trimestri del periodo di attuazione del PSL, per gli acconti per stati di avanzamento di cui al comma 2 si prescinde dalla percentuale di ammissibilità se gli importi eccedenti sono coperti da garanzia fideiussoria pari al 110 per cento dell'importo erogato e di durata coerente con l'effettuazione dell'investimento. La garanzia fideiussoria non è richiesta se il GAL si avvale di una Comunità montana o di una Provincia come capofila amministrativo e finanziario.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI CAPO I – ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1975/2006, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dai competenti uffici entro la conclusione della relativa istruttoria.

Art. 91 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, nazionali e regionali contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 92 Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare i seguenti regolamenti:
 - a) decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);
 - b) decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 84 (Modifiche al regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 054 del 12 febbraio 2008);
 - c) decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2009, n. 276 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia));

d) decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2010, n. 16 (Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54);

e) decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 178 (Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54);

f) decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2010, n. 202 (Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54).

Art. 93 Norma transitoria

1. I regolamenti di cui all'articolo 92, *ad esclusione del numero 2., lettera b), dei requisiti minimi relativi alla scheda della misura 214 - Pagamenti agroambientali di cui all'Allegato D del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)*¹, continuano ad applicarsi alle procedure avviate sulla base dei bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 94 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR.

¹ Parole inserite dall'articolo 1, comma 1 del DPR n. 266/2011.

ALLEGATO A – Misure e azioni attivabili
(riferito all'articolo 2)

Asse	Misure e Sottomisure	Azioni	
1	121 - Ammodernamento delle aziende agricole	1 - Ammodernamento delle aziende 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere 3 - Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	
	122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste		
	123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli	
		2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	
	124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale		
	125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura		
133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare			
2	213 - Indennità Natura 2000 (settore agricolo)		
	214 - Pagamenti agro-ambientali	Sottomisura 1 - Agricoltura a basso impatto ambientale	1 - Produzione biologica: sottoazione 1 - introduzione o mantenimento di metodi di agricoltura biologica
			1 - Produzione biologica: sottoazione 2 - zootecnia biologica
			2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi
			3 - Mantenimento dei prati
			4 - Mantenimento dei pascoli
			5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione
			6 - Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
7 - Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva			

			8 - Diffusione dell'uso di reflui zootecnici
		Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	1 - Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici: sottoazione 1 - manutenzione di habitat
		1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici: sottoazione 2 - colture a perdere per la fauna selvatica	
	216 - Sostegno agli investimenti non produttivi	1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii e di sostegno ai terrazzamenti	
		2 - Costituzione di habitat	
	221 - Imboschimento di terreni agricoli		
	223 - Imboschimento di superfici non agricole		
	226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi		
	227 - Sostegno agli investimenti non produttivi		
3	311 - Diversificazione in attività non agricole	1 - Ospitalità agrituristica	
		2 - Fattorie didattiche e sociali	
	312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese		
	321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali	
		2 - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)	
	323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale	
4	410 - Strategie di sviluppo locale	411 - Competitività	1 - Valorizzazione dei prodotti agricoli locali
		412 - Gestione dell'ambiente/del territorio	1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale
		413 - Qualità della vita/diversificazione	1 - Ricettività turistica
			2 - Servizi di prossimità
			3 - Servizi e attività ricreative e culturali
			4 - Iniziative finalizzate al marketing territoriale
	421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale		
431 - Gestione GAL, acquisizione di competenze, animazione			
	511 - Assistenza tecnica		

ALLEGATO B - Strutture responsabili di asse, misura e uffici attuatori
(riferito all'articolo 4)

Asse	Misure e Sottomisure	Azioni	Struttura responsabile di azione/misura/asse	Uffici attuatori	
1	121		Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Ispettorati agricoltura e foreste	
	122		Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste	
	123		1	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
			2	Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
	124		Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	
	125		Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste	
	133		Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA	
2	213		Servizio caccia pesca e ambienti naturali	Ispettorati agricoltura e foreste	
	214		Servizio sviluppo rurale	Ispettorati agricoltura e foreste	
	216		1	Servizio caccia pesca e ambienti naturali	Ispettorati agricoltura e foreste
			2	Servizio caccia pesca e ambienti naturali	Ispettorati agricoltura e foreste
	221		Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste	
	223		Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste	
	226		Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste	
	227		Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste	
3	311	1	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Comunità montane e Province	
		2	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	
	312		Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste	

	321		1	Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
			2	Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione	Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione
	323		1	Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
4	410	411		Servizio coordinamento politiche per la montagna	Servizio coordinamento politiche per la montagna
		412			
		413			
	421				
	431				

ALLEGATO C – Tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni
(riferito all'articolo 5)

Asse	Misure	Azioni	Singolo con regolamento specifico	Singolo	PIF	PIT	AC	PSL
1	112		X					
	121	1		X	X	X	X	
		2			X			
		3			X			
	122			X	X	X	X	
	123			X	X	X	X	
	124				X	X	X	
	125				X	X	X	
	132			X				
133				X	X	X		
2	211		X					
	213			X				
	214	1,2,3,4,5,6,7		X	X	X	X	
		8			X			
	216			X	X	X	X	
	221			X	X	X	X	
	223			X	X	X	X	
	226			X	X	X	X	
	227			X	X	X	X	
3	311	1		X		X		
		2		X		X		
		3		X				
	312			X		X	X	
	321	1			X		X	
		2		X				
	323	1			X		X	X
2			X					
4	410	411						X
		412						X
		413						X
	421							X
	431							X

La misura 341 è attuata con delibera della Giunta regionale

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole

Intervento 2 – Ammodernamento delle aziende lattiere

1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente intervento ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) consolidare le imprese agricole produttrici di latte, riducendo i costi di produzione;
- b) potenziare la capacità di trasformazione del prodotto delle aziende aventi unità tecnica economica (UTE) collocata prevalentemente in zona D della regione e di quelle aventi meno di 15 unità di bestiame adulto (UBA) in lattazione, con l'UTE collocata prevalentemente in zona C alla data di presentazione della domanda;
- c) razionalizzare, la gestione della mandria al fine di migliorare il livello sanitario del latte.

2 – BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), che conducono almeno una UTE nella regione e che ricavano dalla vendita di latte vaccino, bufalino ed ovi-caprino e dei loro derivati la maggior parte del proprio fatturato rilevato ai fini IVA; sono comunque fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro imprese previste dalla vigente normativa di riferimento;

3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

3.1 – Operazioni e investimenti ammissibili

Sono esclusivamente ammessi gli investimenti, materiali o immateriali, aventi ad oggetto:

- a) la produzione diretta di latte di origine vaccina, bufalina e ovi-caprina;
- b) l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine forestale, per il solo autoconsumo, da parte di imprese site in area montana che dispongono di boschi, da effettuarsi esclusivamente nell'ambito del processo produttivo di caseificazione e per le finalità della riduzione dei costi di produzione e del minor impatto ambientale quali, in particolare, caldaie di vaporizzazione o a fuoco diretto necessarie per la caseificazione, alimentate con legno da brucio prodotto in azienda per il solo autoconsumo;
- c) la produzione di energia da impianti fotovoltaici compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generanti problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole. Gli impianti ad energia solare sono integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati; la quantità di energia prodotta è limitata alla sola copertura del fabbisogno d'impresa;
- d) esclusivamente per le imprese aventi l'UTE collocata in zona C o D della Regione o per le imprese aventi la prevalenza della superficie agricola utile (SAU) in tali aree: la prima lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, in appositi locali aziendali, delle produzioni ottenute per almeno l'80 per cento da latte prodotto in azienda.

Gli investimenti sono riconducibili:

- a) all'acquisto, alla costruzione – realizzazione o al miglioramento di beni immobili, impianti tecnologici e opere di miglioramento fondiario in generale, che si prestino per caratteristiche tipologico – funzionali ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi dell'intervento;
- b) all'acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e

macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;

c) alle dotazioni informatiche e relativo software.

Sono ammesse solo le operazioni ritenute cantierabili, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dd) del regolamento generale di attuazione del PSR, al momento di presentazione della domanda di aiuto.

Le spese generali, relativamente alle tipologie di investimenti sopraelencate, inclusa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10 per cento dell'importo degli stessi, purché sia verificata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR, il limite è innalzato al 12 per cento.

3.2 Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni

Sono limitatamente ammessi:

a) gli acquisti di fabbricati purché finalizzati agli obiettivi operativi individuati dal PSR;

b) la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, con le limitazioni previste dal regolamento (CE) 1974/2006.

Nel settore bovini da latte gli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva sono vincolati alla comprovata disponibilità giuridica da parte dell'impresa, alla data di presentazione della domanda di saldo finale o al momento di presentazione della domanda di acconto per stati di avanzamento, di un'adeguata quota latte di riferimento.

3.3. – Operazioni e investimenti non ammissibili

Non sono comunque mai ammissibili:

a) l'acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti su fabbricati oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10 per cento del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;

b) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;

c) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali. Nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

e) l'acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;

f) l'acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di imprese zootecniche ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato (zone D);

g) l'acquisto di diritti di produzione agricola;

h) l'acquisto di animali;

i) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'art 71 comma 3 lettera a) del regolamento (CE) 1698/2005;

j) gli interessi passivi;

k) gli investimenti previsti e finanziabili in base alla misura 311 azione 3.

3.4 – Modalità di intervento

La presentazione delle domande avviene esclusivamente attraverso la modalità dell'accesso individuale.

3.5 – Localizzazione degli interventi

Sono consentiti gli interventi previsti solo nelle aree d'intervento indicate nello schema che segue e qualora l'impresa localizzi l'intervento in zone A-B-C comprese in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), va considerata anche quest'ultima condizione.

Tipologia interventi	Aree di intervento
Potenziamento vendita aziendale di latte e derivati (spacci)	C - D
Potenziamento strutture di caseificazione	C - D
Investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP	B - C - D - ZVN
Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali	B - C - D - ZVN
Ampliamento delle superfici di ricovero degli animali	B - C - D - ZVN
Uso dei reflui zootecnici per la produzione di energia	B - C - D - ZVN
Processi produttivi del latte che adottano sistemi volti al risparmio energetico quali recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici .	B - C - D - ZVN

3.6 - Livello occupazionale minimo

Le imprese agricole occupano, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente; non sono tenute al rispetto dell'obbligo che precede le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della provincia di Trieste. Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nelle società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di cui all'articolo 1, comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. Per parametrare il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

3.7 – Costo minimo dell'operazione

Il costo minimo dell'operazione è diversificato in base alla localizzazione dell'investimento secondo lo schema che segue.

Intervento	Zona	Singolo
2	Zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	€ 10.000,00
	Altre zone	€ 20.000,00

3.8 – Costo massimo dell'operazione

Il volume potenziale massimo (VPM) è determinato:

a) dal numero di occupati in azienda partendo da un volume minimo di base aumentato in funzione degli

occupati secondo lo schema che segue:

Tipologia	Singolo
volume base	€ 100.000,00
volume per occupato	€ 225.000,00
volume max totale (4 occupati)	€ 1.000.000,00

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) è determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale;

b) da un volume aggiuntivo, determinato con i criteri riportati nello schema che segue:

Tipologia	Volume
giovane agricoltore con piano aziendale presentato entro la misura 112	€ 50.000,00
finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità	€ 75.000,00
finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale	€ 75.000,00

Nel caso in cui il beneficiario abbia già ottenuto nel corso della presente programmazione altri aiuti a valere sulla medesima misura, l'importo contenuto nella decisione individuale di finanziamento o la spesa ammessa a saldo è decurtato dal VPM determinato come sopra; inoltre non può essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già precedentemente assegnato per quella tipologia.

4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

4.1 – Costi ammissibili

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria. Per la rendicontazione degli investimenti in natura ed i lavori in proprio trovano applicazione le condizioni fissate dal regolamento (CE) 1974/2006 e quelle previste dalla decisione individuale di finanziamento.

Gli impianti di produzione di energia da biomassa di origine agricola e da fonti rinnovabili:

1. sono dimensionati in base al fabbisogno energetico dell'impresa agricola e funzionali al solo l'autoconsumo energetico;
2. se predisposti per l'utilizzo di biomassa: sono dimensionati in base alle effettive capacità aziendali di produzione; produzione che, alla data della domanda, risulta effettivamente prodotta prevalentemente in azienda;
3. non possono avere una potenza superiore a 1 megawatt;

il piano aziendale tiene conto della necessità di fornire adeguate informazioni in merito ai dati di dimensionamento e di fabbisogno di cui ai punti 1., 2. e 3.

Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purché posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso. In fase istruttoria il beneficiario dimostra, su richiesta dell'ufficio attuatore, che da parte del competente ufficio comunale, non sono stati fatti constare motivi ostativi al perfezionamento della procedura conseguente alla presentazione della DIA.

5 – MODALITÀ DI SELEZIONE

Nell'ambito dell'accesso individuale i punteggi attribuiti alle singole domande sono pari alla somma di quelli appartenenti alle categorie individuate nella tabella di cui al punto 5.1.

5.1 – Criteri di selezione e punteggi

Il punteggio è attribuito in base alla localizzazione dell'investimento ed alla tipologia degli interventi secondo quanto definito nella tabella che segue

I punteggi sono cumulabili qualora l'operazione proposta coinvolga significativamente più tipologie di intervento secondo i criteri definiti nel bando.

Punteggi					Tipologia di intervento
Aree d'intervento					
A	B	C	D	ZVN*	
-	-	12	18	-	Potenziamento vendita aziendale di latte e derivati (spacci)
-	-	6	12	-	Potenziamento strutture di caseificazione
-	12	12	6	14	Investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP
-	11	11	17	13	Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali
-	18	7	6	19	Ampliamento delle superfici di ricovero degli animali
-	15	9	4	17	Uso dei reflui zootecnici per la produzione di energia
	17	13	13	19	Processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico quali recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici.

* Agli interventi collocati in ZVN, è attribuito il relativo punteggio non cumulabile con le altre aree d'intervento

A parità di punteggio è attribuita priorità alle domande aventi minor importo di spesa richiesta.

6 – AIUTO CONCEDIBILE

6.1 – Modalità di erogazione dell'aiuto

L'aiuto è erogato in conto capitale con i limiti di intensità indicati alla tabella di cui al punto 6.4.

6.2– Cumulabilità delle domande

Per lo stesso investimento il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere.

6.3 – Modalità di determinazione dell'aiuto

L'aiuto è determinato commisurando l'aliquota di intensità di aiuto di cui al punto 6.4 al costo effettivamente sostenuto dal beneficiario finale e ritenuta ammissibile a finanziamento, per la realizzazione dell'operazione cofinanziata.

6.4 – Intensità dell'aiuto	
L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:	
Tipologia di beneficiario	Intensità
Giovani in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento 1698/2005 in Zone Natura 2000 dell'Allegato 4	55%
Altri imprenditori in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento 1698/2005 in Zone Natura 2000 dell'Allegato 4	50%
Giovani in zone diverse da Zone natura 2000	45%
Altri imprenditori in zone diverse da Zone natura 2000	40%
Nel caso di investimenti destinati alla produzione di energia da produzioni agricole, in presenza di godimento dei benefici connessi ai certificati verdi, l'intensità di aiuto subisce, su richiesta del beneficiario, una riduzione percentuale idonea ad ottemperare a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare).	
7 – LIQUIDAZIONE	
7.1 – Anticipo	
È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20 per cento del contributo concesso, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.	
7.2 – Acconti per stati di avanzamento	
Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso: a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile; b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.	
7.3 Saldo	
Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto una volta realizzata l'operazione e sostenuto il costo totale ammesso	
8 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	
Gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 10 anni per gli investimenti relativi ad immobili e di 5 anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.	

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole

Intervento 3 – Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)

1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

La finalità del presente obiettivo è la concessione di aiuti a favore delle imprese agricole zootecniche, localizzate nelle ZVN, per i costi aggiuntivi connessi all'implementazione strutturale necessaria in forza del recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, avvenuto con il programma d'azione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 0295 per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

A far data dal 21 novembre 2008, e non oltre trentasei mesi successivi, le aziende ricadenti nella zona delimitata con il deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920, recante l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, possono accedere ai benefici previsti dall'intervento.

2 - BENEFICIARI

Sono beneficiari le imprese agricole iscritte al registro imprese tenuto dalla CCIAA, che conducono almeno una UTE nella regione; sono comunque fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento.

I beneficiari hanno almeno una UTE e la prevalenza della superficie agricola utile (SAU) aziendale all'interno dell'area delimitata in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE e prevalente indirizzo a carattere zootecnico.

3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

3.1. – Operazioni e investimenti ammissibili

Sono ammessi esclusivamente gli investimenti aventi ad oggetto:

- a) la realizzazione o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), di letami o liquami o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- b) l'installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui;
- c) l'installazione di attrezzatura per interrimento liquami quali sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna;
- d) l'acquisto di carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento con ruote a sezione larga ed a bassa pressione;
- e) la realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio, sia fisse che galleggianti, e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
- f) l'installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
- g) l'acquisto di carri spandiletame.

Sono altresì ammesse le spese generali, quali quelle di progettazione, direzione lavori, oneri di collaudo, predisposizione atti per l'ottenimento degli incentivi, in misura non superiore al 10 per cento della spesa ammessa a contributo.

3.2 - Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni

Sono limitatamente ammesse le forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti con le limitazioni previste dal regolamento (CE) 1974/2006.

3.3. – Operazioni e investimenti non ammissibili

Non sono comunque mai ammissibili:

- a) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
- c) l'acquisto di beni strumentali usati e di beni di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
- d) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 lettera a) del regolamento 1698/2005.

3.4 – Modalità di intervento

La presentazione delle domande avviene esclusivamente attraverso la modalità dell'accesso individuale .

3.5 – Localizzazione degli interventi

Sono ammessi solamente gli interventi a favore di imprese agricole zootecniche ricadenti nelle ZVN, di seguito specificate:

DISTINZIONE TRA ALTA E BASSA PIANURA DEI COMUNI CHE RICADONO NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI (1)	
Comuni di alta pianura	Comuni di bassa pianura
Aiello del Friuli	Camino al Tagliamento
Artegna	Carlino
Bagnaria Arsa	Cervignano del Friuli
Basiliano	Latisana
Bertiolo	Marano Lagunare
Bicinicco	Muzzana del Turgnano
Buia	Palazzolo dello Stella
Campoformido	Pocenia
Campolongo al Torre	Porpetto
Cassacco	Precenicco
Castions di Strada	Rivignano
Chiopris-Viscone	Ronchis
Codroipo	Ruda
Colloredo di Monte Albano	S. Giorgio di Nogaro
Coseano	Teor
Dignano	Terzo d'Aquileia
Fagagna	Torviscosa
Flaibano	Varmo
Gonars	
Lestizza	
Magnano in Riviera	

Majano	
Martignacco	
Mereto di Tomba	
Monteale Valcellina	
Mortegliano	
Moruzzo	
Pagnacco	
Palmanova	
Pasian di Prato	
Pavia di Udine	
Pozzuolo del Friuli	
Pradamano	
Ragogna	
Reana del Rojale	
Rive d'Arcano	
S. Daniele del Friuli	
S. Vito al Torre	
S. Vito di Fagana	
S. Maria la Longa	
Sedegliano	
Talmassons	
Tapogliano	
Tarcento	
Tavagnacco	
Treppo Grande	
Tricesimo	
Trivignano Udinese	
Udine	
Visco	
(1) Tabella n. 3 dell'Allegato n. 4 del DPRReg 295/2008.	

3.6 - Livello occupazionale minimo

Le imprese agricole occupano, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente; non sono tenute al rispetto dell'obbligo che precede le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della provincia di Trieste. Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nelle società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di cui all'articolo 1, comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. Per parametrare il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

3.7– Costo minimo dell'operazione		
Intervento	Zona	Singolo
3	Zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	€ 20.000,00
3.8– Costo massimo dell'operazione		
Il volume potenziale massimo (VPM) nei sette anni di durata della programmazione è determinato con il seguente criterio occupazionale:		
Tipologia		Singolo
Volume base		€ 100.000,00
Volume per occupato		€ 225.000,00
Volume max totale (4 occupati)		€ 1.000.000,00
<p>Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) è determinato in base alla situazione alla data di completamento dell'investimento.</p> <p>Il volume aggiuntivo, negli anni di programmazione 2007-2013, è determinato con i criteri di cui allo schema che segue:</p>		
Tipologia		Volume
Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112		€ 50.000,00
Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale		€ 75.000,00
<p>Nel caso in cui il beneficiario abbia già ottenuto nel corso della presente programmazione altri aiuti a valere sulla medesima misura, l'importo contenuto nella decisione individuale di finanziamento o la spesa ammessa a saldo è decurtato dal VPM determinato come sopra ; inoltre non può essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già precedentemente assegnato per quella tipologia.</p>		
4 – AMMISSIBILITA' DEI COSTI		
4.1 – Costi ammissibili		
<p>Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria. Per la rendicontazione degli investimenti in natura ed i lavori in proprio valgono le condizioni fissate dal regolamento (CE) 1974/2006 e quelle previste dalla decisione individuale di finanziamento.</p> <p>Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purché posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso. In fase istruttoria il beneficiario dimostra, su richiesta dell'ufficio attuatore, che da parte del competente ufficio comunale, non sono stati fatti constare motivi ostativi al perfezionamento della procedura conseguente alla presentazione della DIA.</p>		
5 – MODALITA' DI SELEZIONE		
<p>Nell'ambito dell'accesso individuale i punteggi attribuiti alle singole domande sono pari alla somma di quelli appartenenti alle categorie individuate nella tabella di cui al punto 5.1.</p>		
5.1 – Criteri di selezione e punteggi		

L'operazione proposta viene valutata attribuendo il punteggio in base:

- alle caratteristiche soggettive del richiedente;
- all'area d'Intervento;
- alla tipologia d'Investimento.

CRITERI DI SELEZIONE

Categoria	Punteggio	Descrizione delle priorità
Caratteristiche soggettive del richiedente	30	Imprese agricole condotte da giovani agricoltori di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data.
	18	Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP)
Area d'Intervento	11	Investimenti ricadenti nell'ambito dei comuni di alta pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
	7	Investimenti ricadenti nell'ambito dei comuni di bassa pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
Tipologia d'Investimento	36	a) Nuova costruzione o adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli) e letami o liquami o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio
	22	b) -Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio, sia fisse che galleggianti, e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - impianti di separazione solido/liquido per liquami; - attrezzatura per interrimento liquami, quali sistemi ombelicali con interruttore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione;
	13*	c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento, con ruote a sezione larga ed a bassa pressione e con interruttore integrato;
	11*	d) Carri spandiletame;
	6*	e) Carri botte spandiliquame

* Punteggi non cumulabili. In caso di contemporaneità di investimento il punteggio va attribuito a quello più oneroso.

A parità di punteggio è attribuita priorità alle domande aventi un minor importo di spesa richiesta

6 – AIUTO CONCEDIBILE							
6.1 – Modalità di erogazione dell'aiuto							
L'aiuto è erogato in conto capitale con i limiti di intensità indicati nella tabella di cui al punto 6.4.							
6.2– Cumulabilità delle domande							
Per lo stesso investimento, il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure, o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere.							
6.3 – Modalità di determinazione dell'aiuto							
L'aiuto è determinato commisurando l'aliquota di intensità di aiuto di cui al punto 6.4 al costo effettivamente sostenuto dal beneficiario finale e ritenuta ammissibile a finanziamento, per la realizzazione dell'operazione finanziata.							
6.4 – Intensità dell'aiuto							
L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali stabiliti nel seguente prospetto:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia di beneficiario</th> <th>Intensità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giovani agricoltori in zone di cui alla direttiva 91/676 CEE</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Altri imprenditori in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE</td> <td>40 %</td> </tr> </tbody> </table>		Tipologia di beneficiario	Intensità	Giovani agricoltori in zone di cui alla direttiva 91/676 CEE	50 %	Altri imprenditori in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	40 %
Tipologia di beneficiario	Intensità						
Giovani agricoltori in zone di cui alla direttiva 91/676 CEE	50 %						
Altri imprenditori in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	40 %						
7 – LIQUIDAZIONE							
7.1 – Anticipo							
È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20 per cento del contributo concesso, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.							
7.2 –Acconti per stati di avanzamento							
Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso: a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile; b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.							
7.3 - Saldo							
Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto una volta realizzata l'operazione e sostenuto il costo totale ammesso.							
8 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO							
Gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 10 anni per gli investimenti relativi ad immobili e di 5 anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.							

Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali²

Azione 1 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

1 – Finalità e obiettivi

L'aiuto è finalizzato ad investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento globale delle imprese beneficiarie, riguardino la lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, a partire dalle produzioni di cui all'Allegato I del Trattato, nel rispetto dei vigenti requisiti minimi comunitari applicabili.

Gli obiettivi della misura sono:

1. il miglioramento dei processi di trasformazione mediante investimenti indirizzati alle produzioni di qualità, incluse le produzioni biologiche, mediante investimenti collegati all'utilizzo di marchi regionali di qualità, nonché mediante investimenti funzionali alla riconoscibilità dei passaggi/processi produttivi da parte del consumatore;
2. l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, finalizzate a sostenere la competitività, alla riduzione dei costi di produzione e alla salvaguardia ambientale;
3. la diversificazione della produzione primaria a livello regionale e riconversione degli indirizzi colturali mediante lo sviluppo della filiera energetica;
4. la promozione di una migliore situazione dal punto di vista della sicurezza sul lavoro;
5. la promozione del miglioramento delle condizioni di igiene nei processi di traslazione e commercializzazione.

2 – Beneficiari

Sono beneficiari dell'azione le imprese agroindustriali regionali che svolgono attività di manipolazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in strutture produttive localizzate nel territorio regionale. Le tipologie di beneficiari sono:

1. le microimprese, le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 361;
2. altre imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro;
3. le società di persone e quelle a responsabilità limitata di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" *che svolgano in modo esclusivo le attività oggetto di incentivazione in base alla misura*³.

La categoria delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da:

1. medie imprese, sono tali quelle che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
2. piccole imprese, sono tali quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
3. microimprese, sono quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Non possono accedere ai benefici previsti dalla misura:

- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- le imprese agricole per le quali è previsto l'accesso alla misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole).

² Misura inserita dall'articolo 1 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 2178/2011.

³ Parole aggiunte dall'articolo 1 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 112/2012.

--

<p>3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'</p>
<p>3.1 – Operazioni e investimenti ammissibili</p> <p>Sono ammissibili gli investimenti materiali e/o immateriali aventi ad oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I al Trattato e gli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie a partire dagli stessi prodotti.</p> <p>Sono ammissibili le seguenti operazioni e investimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, costruzione e miglioramento di beni immobili (fabbricati e impianti) che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo; 2. acquisto di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale; 3. dotazioni informatiche e software accessorio; 4. realizzazione di impianti fotovoltaici, e impianti di produzione di energia da produzioni agricole e loro sottoprodotti e da biomasse forestali; 5. spese generali.
<p>3.2 – Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni</p> <p>Sono limitatamente ammissibili le seguenti operazioni e investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di impianti per la produzione di energia da produzioni agroenergetiche (PAE); i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente da aziende agricole il cui centro aziendale non disti più di 100 km dall'impianto; - altri eventuali operazioni e interventi specificati nel bando.
<p>3.3 – Operazioni e investimenti non ammissibili</p> <p>Non sono comunque mai ammissibili le operazioni e gli investimenti relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a fabbricati ad uso abitazione; 2. all'acquisto terreni ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata; 3. a investimenti materiali e/o immateriali aventi ad oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione e/o commercializzazione di prodotti non compresi nell'allegato I al Trattato; 4. a investimenti aventi per oggetto la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca; 5. a investimenti inerenti la mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali; 6. a investimenti inerenti la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili; 7. a investimenti inerenti l'acquisto di beni strumentali e materiali usati nonché mezzi di consumo che normalmente esauriscono l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, ivi comprese le bariques; 8. all'imposta sul valore aggiunto (IVA); 9. a interessi passivi.
<p>3.4- Complementarietà con le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) di settore</p> <p>La misura non finanzia gli investimenti già previsti dalle OCM di settore, fatti salvi i casi di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. imprese che non aderiscono a una Organizzazione di produttori (OO.PP.) per tutte le tipologie d'investimento facenti parte l'operazione ammessa a finanziamento; 2. imprese che aderiscono a OO.PP. per investimenti facenti parte dell'operazione ammessa a

finanziamento ma per i quali non sussiste disponibilità finanziaria a livello di programma operativo;

3. tipologie di investimento facenti parte dell'operazione finanziata per le quali non è prevista la possibilità di finanziamento attraverso Programmi operativi predisposti da OO.PP.

Fatte salve le condizioni generali di demarcazione sopra esposte, di seguito sono riportati i criteri specifici riferiti alle singole OCM di settore:

- a. settore ortofrutticolo: sono ammissibili a finanziamento gli investimenti non previsti dal Programma operativo;
- b. settore olivicolo: non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti previsti dal regolamento (CE) 73/2009 e devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007, e relative modalità di applicazione. Non saranno pertanto finanziabili interventi che comportino aumento della capacità produttiva. Gli interventi aziendali individuali possono essere finanziati nell'ambito del PSR per i soli produttori che non sono soci di O.P.;
- c. settore ortofrutticolo: sono ammissibili a finanziamento gli investimenti non previsti dal Programma operativo; si prevede che gli investimenti di carattere strutturale riconducibili alla misura, qualora realizzati direttamente dalle OP/AOP o dai singoli soci, vengano finanziati nei rispettivi programmi operativi qualora il valore finanziario dell'investimento sia inferiore a 20.000 euro. Investimenti strutturali di valore uguale o superiore a 20.000 euro saranno invece sostenuti unicamente dal PSR. Nel caso di soci del Friuli Venezia Giulia, appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute in altre regioni, che effettuano una operazione o un investimento sul territorio regionale, le regole di demarcazione da prendere in considerazione sono quelle stabilite dal PSR. Come indicato dalle disposizioni applicative della Strategia Nazionale 2009-2013 in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo del Mipaaf (Circolare n. 6420 del 10/09/2009) e dal PSN, il criterio stabilito per l'individuazione dell'impianto normativo di competenza si basa sull'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.⁴

3.5- Modalità di accesso

La presentazione della domanda di aiuto può avvenire sia mediante la modalità di accesso individuale che di accesso integrato.

3.6 – Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti facenti parte dell'operazione finanziata possono essere realizzati su tutto il territorio regionale.

3.7 – Costo massimo dell'azione.

Nell'arco della programmazione 2007-2013 i singoli beneficiari possono proporre investimenti finanziabili in conto capitale nei limiti di un costo massimo che tiene conto della tipologia dell'impresa. Tale costo massimo nei sette anni di durata della programmazione è così determinato:

Tipologia impresa	Micro	Piccole	Medie e/o altre
Costo massimo di base	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00

Il costo massimo può essere rideterminato per difetto con i singoli bandi in funzione delle disponibilità finanziarie.

Qualora il costo totale ammissibile per gli investimenti, previsti dalla misura, risulti superiore al costo massimo come sopra determinato, lo stesso viene rideterminato entro tale limite.

3.8 – Costo minimo dell'operazione

⁴ Lettere b. e c. sostituite dall'articolo 1 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 112/2012.

Il costo minimo ammissibile per ogni domanda del beneficiario, distinto per la tipologia dell'impresa, è il seguente :

Micro	Piccola	Media e/o altre
euro 75.000,00	euro 150.000,00	euro 250.000,00

4 – AMMISSIBILITA' DEI COSTI
4.1 – Costi ammissibili
<p>Sono considerati costi ammissibili quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento e documentati mediante presentazione delle fatture, in originale, o altra equipollente documentazione fiscale probatoria debitamente quietanzata.</p> <p>Fabbricati - Sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di beni immobili (fabbricati e impianti), anche mediante leasing con patto di acquisto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo.</p> <p>Nel caso di acquisto di fabbricati è ammissibile a finanziamento anche il costo sostenuto per l'acquisto del terreno di pertinenza nel limite massimo del 10% del costo ammissibile dell'operazione al netto del costo del terreno e delle eventuali spese generali.</p> <p>L'acquisto di fabbricati può essere considerato costo ammissibile a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, di alcun contributo finanziario comunitario, nazionale o regionale.</p> <p>Attrezzature - Costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per l'acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, dotazioni informatiche e software accessori idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, compresi i macchinari per la movimentazione dei prodotti esclusivamente all'interno degli impianti e non aventi le caratteristiche per la circolazione su strada;</p> <p>Impianti energetici – E' finanziabile la realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti di produzione di energia, da produzioni agricole e loro sottoprodotti e da biomasse forestali, purché :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. siano dimensionati sul consumo energetico nel ciclo produttivo dell'impresa e quindi destinati all'autoconsumo; 2. la potenza non sia superiore a 1 MWatt; 3. un piano d'impresa fornisca la dimostrazione dei fabbisogni energetici riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio, qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario. Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati. <p>Spese generali – Sono finanziabili i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo, le consulenze tecniche, finanziarie e legali, gli studi di fattibilità, l'acquisto di brevetti e licenze, i costi legati ad atti notarili e quelli per la predisposizione della richiesta dell'aiuto. Le spese generali sono riconosciuti nei limiti massimi del 10% dell'importo degli investimenti, purché sia determinata una diretta connessione con gli stessi. In caso di investimenti effettuati in aree NATURA 2000 di cui all'allegato "4 - Aree preferenziali" del PSR tale limite è innalzato al 12%.</p>
4.2 – Costi non ammissibili
<p>Non sono ammissibili a finanziamento i costi relativi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'apporto di lavoro proprio nell'esecuzione degli investimenti; - a materiali di consumo inclusa la prima fornitura; - a spese forfetarie, ancorché riportate in fattura o altra equipollente documentazione fiscale probatoria;

- a corsi di formazione per il personale;
- al contratto di acquisto, anche attraverso leasing, di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- agli interesse passivi;
- all'IVA.

5 – MODALITA' DI SELEZIONE

5.1 - Criteri di selezione e punteggi

Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande di aiuto con accesso individuale si applicano i seguenti criteri di selezione a fianco di ciascuno dei quali è indicato il relativo punteggio.

A - SETTORE E LOCALIZZAZIONE

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla prevalenza del settore cui sono connessi gli investimenti facenti parte l'operazione proposta e ammissibile a finanziamento e alla localizzazione degli stessi.

SETTORE DELL'OPERAZIONE	AREA RURALE			
	A	B	C	D
CEREALI - PROTEOLEAGINOSE		11	11	
LATTIERO CASEARIO ⁵ bovino-bufalino-ovicaprino		13	14	14
CARNI bovini-suini-ovicaprini		11	12	12
VITIVINICOLO		9	8	
FRUTTICOLO	16	18	17	17
ORTICOLO	19	18		
OLIVICOLO	16		17	
PRODUZIONI BIOLOGICHE (50% del prodotto)	20	19	19	19
ALTRI SETTORI uova-carne cunicola, avicola e di selvaggina				

B – FINALITA' PREVALENTE DELL'OPERAZIONE

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla finalità prevalente degli investimenti facenti parte dell'operazione proposta e ammissibile a finanziamento e al settore interessato dagli investimenti. In caso di investimenti riconducibili a diversi settori viene attribuito il punteggio relativo all'investimento caratterizzato dal costo ammissibile maggiore.

Settore	Area	Criterio	Punteggio
CEREALI PROTEOLEAGINOSE	B-C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ miglioramento della qualità delle produzioni a destinazione alimentare anche con certificazioni e con meccanismi di rintracciabilità 	10
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ miglioramento della qualità delle produzioni a destinazione zootecnica anche con certificazioni e con meccanismi di rintracciabilità 	8
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ concentrazione dell'offerta 	10
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ integrazione tra la filiera cerealicola e la filiera 	9

⁵ Parola soppressa dall'articolo 1 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 112/2012.

		zootecnica regionale <ul style="list-style-type: none"> ▪ attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili 	6
LATTIERO-CASEARIO bovino - bufalino - ovicaprino	B-C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ concentrazione dell'offerta sul mercato del prodotto di base e trasformato 	10
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ consolidamento filiera D.O.P. Montasio ▪ investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo ▪ adeguamenti strutturali ed impiantistici diretti al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale 	12 8 7
	C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia 	12
	D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di vendita ▪ miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti ▪ investimenti strutturali e impiantistici connessi al rafforzamento della filiera ▪ orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia 	12 8 10 12
CARNI bovini-suini-ovicaprini	B-C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ integrazione tra filiere (cereali, carni, lattiero caseario) 	15
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ integrazione tra produttori di base e trasformatori finalizzata al rafforzamento della filiera regionale 	12
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ potenziamento delle strutture di macellazione 	15
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ cooperazione di filiera per nuovi processi/ prodotti e per prodotti di qualità di cui alla misura 132 	10
VITIVINICOLO	B-C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ concentrazione dell'offerta 	15
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ investimenti strutturali e impiantistici connessi alla razionalizzazione della fase di 	10

		trasformazione e di vendita con particolare riguardo alla qualità del prodotto	
FRUTTICOLO	B-C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rafforzare legami di filiera ▪ ammodernamento delle strutture di conservazione e commercializzazione 	12 10
	D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ favorire l'insediamento di nuove strutture per la lavorazione e commercializzazione delle produzioni locali 	15
ORTICOLO	A-B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ creazione o incentivazione di strutture di lavorazione, conservazione e commercializzazione collettive 	15
OLIVICOLO	A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti 	12
	C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti 	12
PRODUZIONI BIOLOGICHE (50% del prodotto)	A-B C-D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ creazione di strutture comuni e/o in rete finalizzate alla concentrazione dell'offerta, alla trasformazione commercializzazione 	18
ALTRI SETTORI uova-carne cunicola, avicola e di selvaggina			

C- ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE

I seguenti punteggi sono assegnati in base ai criteri di selezione a fianco di ciascuno indicati, se rispondenti all'operazione proposta e ammissibile a finanziamento.

In caso di investimenti effettuati in diverse aree rurali i punteggi vengono assegnati sulla base dell'investimento prevalente calcolato sul costo totale.

Descrizione criterio	Punteggio
a- investimento effettuato in area rurale D	15
b - investimento effettuato in area rurale C e B	6
c - cooperative e loro consorzi con più di 300 soci conferenti	20
d - cooperative e loro consorzi con più di 100 e fino a 300 soci conferenti	18
e - cooperative e loro consorzi con fino a 100 soci conferenti	15
f - beneficiari di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296	12
g - interventi finalizzati all'avvio di un nuovo segmento di filiera	10
h - investimento riferito a prodotti di qualità di cui alla misura 132, biologico escluso,	10

per almeno 50% del prodotto lavorato	
i - esistenza di disciplinari interni di produzione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto conferito	5

In caso di investimenti facenti parte dell'operazione proposta e ammissibile a finanziamento localizzati in diverse aree rurali, i punteggi di cui alle lettere a) e b) vengono assegnati in base alla prevalenza del costo dell'investimento rapportato al costo totale dell'operazione.
5.2 - Criteri di priorità
A parità di punteggio in graduatoria è attribuita priorità alle domande di aiuto che prevedono il costo dell'operazione di importo inferiore.

6 – AIUTO CONCEDIBILE

6.1 – Modalità di erogazione dell'aiuto
--

L'aiuto viene erogato in conto capitale nei limiti percentuali indicati alla successiva tabella 6.4 applicati al costo totale ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli di ammissibilità.

6.2 – Cumulabilità

Per la realizzazione della medesima operazione o di medesimi investimenti di essa facenti parte , il richiedente non può presentare altre domande di aiuto o altre domande di pagamento a pena di inammissibilità delle medesime:

- a) su più misure ad accesso individuale;
- b) su misure ad accesso integrato e misure ad accesso individuale;
- c) su più misure ad accesso integrato.

Il richiedente che ha ottenuto finanziamenti diversi dal PSR non può presentare, per la medesima operazione o per i medesimi investimenti di essa facenti parte, domande di aiuto e/o domande di pagamento a valere sul PSR a pena di inammissibilità delle domande.

Il richiedente che ha presentato una domanda di aiuto e una domanda di pagamento sul PSR non può presentare, per la medesima operazione o per i medesimi investimenti di essa facenti parte, domande di aiuto e domande di pagamento a valere su fonti di finanziamento diverse dal PSR.

6.3 – Modalità di calcolo dell'aiuto

L'aiuto viene determinato applicando le percentuali previste ai costi ritenuti ammissibili come successivamente rendicontati a seguito della realizzazione dell'operazione finanziata.

6.4 – Intensità dell'aiuto

TIPOLOGIA	MICRO – PICCOLE – MEDIE IMPRESE		ALTRE IMPRESE
	APPROCCIO INTEGRATO	APPROCCIO SINGOLO	
Tutti i tipi di investimento ammissibili	40 %	40 %	20 %

7 – LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO
7.1 – Anticipo
È ammessa l'erogazione di anticipazioni entro la percentuale massima prevista dal regolamento (CE) n. 1974/2006 a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento. L'importo liquidato a titolo di anticipazione non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di Stato di Avanzamento Lavori di cui al punto 7.2.
7.2 –Acconti per stati di avanzamento (SAL)
Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso: a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile; b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile. L'importo liquidato a titolo di SAL non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di anticipazione di cui al punto 7.1.
7.3 – Saldo
Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto concesso ad avvenuta completa realizzazione dell'operazione finanziata e liquidazione del costo totale sostenuto e ammesso..

8 – IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
8.1 – Impegni essenziali
I beneficiari sono tenuti al rispetto degli impegni essenziali di cui all'articolo 48 del regolamento generale di attuazione PAR 40/2011 con eccezione di quanto disposto alla lettera e) dello stesso articolo. I beneficiari sono tenuti altresì al rispetto dei seguenti impegni essenziali: - gli investimenti oggetto di finanziamento sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione d'uso rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di cinque anni per tutte le tipologie di intervento. Sono fatte salve le cause di forza maggiore; - i prodotti utilizzati per gli impianti per la produzione di energia da produzioni agroenergetiche devono provenire, prevalentemente, da aziende agricole il cui centro aziendale non disti più di 100 Km dall'impianto;
8.2 – Impegni accessori
I beneficiari sono tenuti al rispetto degli impegni accessori di cui all'articolo 49 del regolamento generale 40/2011.

Misura 214 – Pagamenti agroambientali⁶

ASPETTI GENERALI

1 - BENEFICIARI

1. Sono beneficiari dei pagamenti agroambientali, salvo specifiche prescrizioni previste nelle singole azioni:
 - a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali;
 - b) gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impegno, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), che conducono in regione almeno una unità tecnico-economica.
2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1999, n. 375 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 8/1996 e successive modifiche ed integrazioni per la certificazione della qualifica dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale – I.A.T.P).

2 - REQUISITI MINIMI

1. L'elenco delle norme che i beneficiari sono tenuti a rispettare in quanto la loro osservanza costituisce requisito minimo sono riportate al capitolo specifico delle parti introduttive della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) .

3 - SOGLIA MINIMA DI INTERVENTO

1. Non sono ammissibili a liquidazione le domande comportanti un premio inferiore ad euro 400 per anno; tale importo va riferito al pagamento relativo al primo anno d'impegno e alle azioni previste dalle misure agroambientali.

4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. La misura si articola in 2 sottomisure suddivise in 8 azioni , come riportato nella seguente tabella:

Sottomisura	Azioni
-------------	--------

⁶ Misura inserita dall'articolo 1 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 477/2011.

1. Agricoltura a basso impatto ambientale	<p>Azione 1 - Produzione biologica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sottoazione 1 – Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica - Sottoazione 2 - Zootecnia biologica
	Azione 2 – Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi
	Azione 3 - Mantenimento dei prati
	Azione 4 -Mantenimento dei pascoli
	Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione
	Azione 6 – Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
	Azione 7 - Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva
	Azione 8 - Diffusione dei reflui zootecnici
2. Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	<p>Azione 1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sottoazione 1 – Manutenzione di habitat - Sottoazione 2 – Colture a perdere per la fauna selvatica

2. Gli impegni hanno tutti durata quinquennale; il premio è commisurato sulla superficie o all'unità di bestiame adulto (UBA) e la liquidazione dell'indennità è attuata con annuali per l'intero periodo d'impegno.
3. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio dell'anno di adesione e terminano il 31 dicembre del 5° anno di impegno.
4. Le superfici e le UBA oggetto di impegno sono situate all'interno del territorio regionale; fanno eccezione le superfici impegnate nella programmazione 2000 -2006 ed i cui impegni temporali sono ancora vigenti (impegni decennali).
5. Sulla stessa superficie non sono cumulabili impegni e premi relativi a più azioni della presente misura; per gli stessi animali sono cumulabili gli impegni ed i premi previsti all'azione 1 sottoazione 2 (zootecnia biologica) ed all'azione 5 (allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione).
6. I premi previsti dalle azioni della presente misura non sono cumulabili con quelli della misura 213 (Indennità Natura 2000) e lo sono con quelli della misura 211 (Indennità a favore di agricoltori delle zone montane) e della misura 216 (Investimenti non produttivi).
7. I premi previsti dalle azioni della presente misura non sono cumulabili con il pagamento supplementare previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) del Consiglio, 19 gennaio 2009, n. 73 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
8. La determinazione della superficie da assoggettare ad impegno, in caso di colture arboree, è effettuata secondo quanto definito nel "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del

potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.) approvato con decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 333.

5 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di forza maggiore quelle individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Oltre ai casi di cui al punto 1. è ritenuta altresì causa di forza maggiore la significativa riduzione temporanea della capacità lavorativa dovuta a motivi di salute.

6 – TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO

1. Per contratti in corso si intendono le domande presentate ai sensi del Capo VI, Titolo II, "Misure agroambientali", articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) del Consiglio, del 17 maggio 1999, n. 1257 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, finanziate con fondi comunitari ed il cui impegno temporale risulta ancora vigente.
2. I contratti di cui al punto 1. o sono ammessi a finanziamento con l'attuale periodo di programmazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) della Commissione, del 5 settembre 2006, n. 1320 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio oppure possono essere trasformati in nuovi impegni agroambientali secondo quanto previsto dal PSR della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013 e dalla presente scheda di misura.
3. Nel caso in cui il contratto di cui al punto 1. sia trasformato in impegno per la presente programmazione ai sensi del punto 2., il beneficiario, entro i termini e con le modalità stabiliti dal primo bando della misura 214, presenta domanda di aiuto dando inizio ad un nuovo periodo d'impegno; tale domanda comporta la cessazione anticipata dell'impegno precedente e non dà luogo ad alcuna decadenza relativamente all'impegno pregresso. La nuova domanda assoggetta al nuovo impegno almeno tutte le superfici già impegnate con la misura "f-misure agroambientali" della programmazione 2000-2006.
4. La trasformazione dei contratti in corso in impegni con la programmazione in corso è possibile solo se l'impegno agroambientale risulta rafforzato rispetto al precedente in termini qualitativi e temporali. La trasformazione è possibile nei casi riportati nella tabella sottostante:

Misura/azione ai sensi reg. (CE) 1257/99		Nuova azione misura 214	
Azione	Descrizione	Azione	Descrizione
F3 A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica	Sottomisura 2 – Azione 1 – sottoazione 1	Manutenzione di habitat

7 – MODIFICHE AGLI IMPEGNI

1. È possibile trasformare un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno a norma del comma 11 art. 27 regolamento CE 1974/06 purché:

- a) la trasformazione comporti indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale;
- b) l'impegno già esistente risulti sostanzialmente rafforzato;
- c) il nuovo impegno sia previsto in una misura del PSR.

2. La trasformazione dell'impegno è preventivamente autorizzata dall'ufficio attuatore competente su richiesta del beneficiario. Le trasformazioni sono possibili nei casi riportati nella tabella sottostante:

Impegno iniziale	Impegno trasformato
<p>Misura 214 - Sottomisura 1</p> <p>Azione 1: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica.</p>	<p>1. Misura 221 intervento 1: Imboschimento di terreni agricoli con impianti a ciclo lungo.</p> <p>2. Misura 214-Sottomisura 1 – Azione 1: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica come da modifica accettata dalla Commissione europea con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010 e approvata con decreto regionale n. 146 dell'08 febbraio 2011.</p> <p>3. Misura 214 -Sottomisura 1 – Azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; premio aggiuntivo: Rotazione senza mais; impegno: conversione del seminativo a prato</p> <p>4. Misura 214 -Sottomisura 2 – Azione 1: Costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici (escluso l'impegno "colture a perdere per la fauna selvatica")</p>
<p>Misura 214 - Sottomisura 1</p> <p>Azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, con l'eccezione del premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato"</p>	<p>1. Misura 221 intervento 1: Imboschimento di terreni agricoli con impianti a ciclo lungo.</p> <p>2. Misura 214 - Sottomisura 1 - Azione 1: Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica</p> <p>3. Misura 214 - Sottomisura 1 – Azione 6: Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione</p> <p>4. Misura 214 - Sottomisura 2 – Azione 1: Costituzione, manutenzione e conservazione di habitat naturali e seminaturali</p>

anche a fini faunistici

3. Sono altresì autorizzate dalla struttura responsabile della misura le eventuali ulteriori modifiche ove rispondenti a quanto elencato alle lettere a), b), c) del punto 1.
4. La modifica autorizzata è formalmente presentata nei termini e con le modalità stabilite dal primo bando successivo; l'impegno precedente cessa dalla presentazione della nuova domanda di adesione senza comportare rimborsi delle somme percepite ed ha inizio ad un nuovo impegno.
5. Possono essere autorizzate dall'ufficio attuatore variazioni alla tipologia di coltura nella sottomisura 2, azione 2, quali la trasformazione da fruttiferi a seminativo e viceversa, purché vengano dimostrati il vantaggio ambientale ed il rafforzamento dell'impegno; tali variazioni avvengono entro il quinquennio vincolativo ed esulano dalla procedura di cui al punto 4.
6. Le variazioni alla tipologia di coltura nella sottomisura 1, azione 1, sottoazione 1 (Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica) non sono soggette alle procedure di cui ai punti 4. e 5.

8 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Riduzione di superficie.
 - a) Nel periodo di impegno è ammessa la riduzione della superficie oggetto di sostegno non superiore al 20 per cento della superficie inizialmente impegnata; in tal caso il premio viene rideterminato sulla base delle superfici effettivamente impegnate con il conseguente recupero dei premi già concessi negli anni precedenti relativamente alla differenza di superficie maggiorati dagli interessi legali.
 - b) Nel caso la riduzione della superficie oggetto di sostegno superi il 20 per cento della superficie inizialmente impegnata, l'azione decade con il conseguente recupero dei premi già concessi per gli anni precedenti, per la totalità delle superfici maggiorati degli interessi legali.
2. Ampliamento di superficie.
 - a) È possibile ampliare la superficie inizialmente impegnata fino a non più di due ettari o del 30 per cento entro l'inizio del terzo anno d'impegno; sulla superficie aggiuntiva devono essere assunti gli obblighi agroambientali per gli anni rimanenti ed il premio è calcolato sull'intera superficie impegnata.
 - b) Gli ampliamenti di superficie superiori al 30 per cento o a due ettari della superficie inizialmente impegnata comportano la presentazione di una nuova domanda iniziale; la precedente istanza cessa anticipatamente la propria validità senza comportare alcun recupero dei premi già erogati a condizione che le particelle ivi comprese siano trasferite nella nuova domanda; è comunque fattosalvo quanto previsto al punto 1..
 - c) Nel caso di operazione di ricomposizione fondiaria o riassetto fondiario non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno in applicazione dell'articolo 45, comma 4 del regolamento (CE) 1974/2006, è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.
3. Subentro all'impegno.

Nel caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo senza che ciò comporti il rimborso del sostegno già concesso, fatti salvi i limiti minimi di ammissibilità fissati dalla misura e dalle singole azioni.
4. Cessazione anticipata dell'impegno.
 - a) Il beneficiario che per scelta non completi il periodo di impegno è tenuto a rimborsare le somme già ricevute maggiorate degli interessi legali.
 - b) Qualora la cessazione di cui alla lettera a) sia conseguente ad una delle cause di forza maggiore o a

cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto ad una parte dell'impegno (almeno tre anni), la cessazione anticipata dell'impegno non comporta il rimborso delle somme già ricevute.

5. Clausola di revisione.

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) 1974/2006, è prevista la revisione periodica degli impegni assunti in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori descritti al capitolo "Requisiti minimi" nella misura 214 - Pagamenti agroambientali del PSR, nonché al paragrafo "Requisiti minimi" della presente scheda di misura, qualora questi ultimi diventino più restrittivi degli impegni volontariamente assunti. In questo caso il beneficiario ha la facoltà di non accettare gli adeguamenti d'impegno e in questo caso l'impegno cessa anticipatamente senza obbligo di rimborso delle somme percepite.

Sottomisura 1 – Agricoltura a basso impatto ambientale

Azione 1 - Produzione biologica

1 - BENEFICIARI

1. Sono beneficiari della Sottomisura 1 – Azione 1 gli imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia). Il requisito dell'iscrizione all'elenco può essere acquisito, entro il termine del primo anno d'impegno e comunque prima del pagamento del primo premio, anche successivamente alla presentazione della domanda iniziale.

2 - LOCALIZZAZIONE

1. L'azione si applica nell'intero territorio regionale.

3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. L'azione 1 della sottomisura 1 si suddivide in due sottoazioni:

- a) sottoazione 1 - Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica; essa prevede il premio aggiuntivo per l'installazione di nidi artificiali;
- b) sottoazione 2 - Zootecnia biologica.

Sottomisura 1 – Agricoltura a basso impatto ambientale

Azione 1 - Produzione biologica

Sottoazione 1 – Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica

1 - IMPEGNI

1. Il beneficiario adotta e mantiene per tutto il periodo d'impegno quinquennale il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 28 giugno 2007, n. 834 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91) e al regolamento (CE) della Commissione, del 5 settembre 2008, n. 889 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e osserva le prescrizioni previste dal D.M. 18354 del 27 novembre 2009 contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e le prescrizioni dei relativi disciplinari emanati dall'organismo di controllo prescelto.
2. L'adesione alla sottoazione 1 impegna il beneficiario, in particolare:
 - a) ad effettuare sugli appezzamenti un avvicendamento colturale dove si attuino almeno tre cicli di coltivazioni di specie botaniche diverse non poliennali, delle quali almeno una appartenente alla famiglia delle leguminose o comunque ad altra coltura destinata al sovescio;
 - b) a prevedere, per le successioni colturali, un intervallo minimo di due cicli di coltivazioni diverse prima che la stessa specie possa essere di nuovo coltivata; fanno eccezione i cereali autunno – vernini che possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali e sono seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminose o ad altra coltura da sovescio; le colture consociate con leguminose e gli erbai misti con leguminose sono considerati al pari di una coltura pura di leguminose;
 - c) il ciclo di coltivazione del sovescio ha una durata minima di settanta giorni;
 - d) la coltivazione dell'erba medica assolve quanto sopra esposto con una durata di coltivazione

massima di tre anni.

3. La superficie minima di adesione è di 0,5 ettari .
4. Il beneficiario conserva il registro relativo alle produzioni vegetali come prescritto dall'articolo 72 del regolamento (CE) 889/2008.
5. Il premio previsto dalla presente sottoazione non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 12 della legge regionale 32/1995, dal regolamento (CE) del Consiglio, del 22 ottobre 2007, n. 1234 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.
6. Al momento della domanda di adesione alla sottoazione i beneficiari presentano la notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) 889/2008; l'iscrizione all'elenco previsto all'articolo 4 della legge regionale 32/95 è ottenuta entro l'anno solare di presentazione della domanda iniziale.
7. L'osservanza delle norme di cui al regolamento (CE) 889/2008 è attestata annualmente dall'organismo di controllo come definito dall'articolo 2 del regolamento (CE) 834/2007. Il possesso del requisito d'iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 32/1995 e la descrizione delle superfici impegnate vengono attestate annualmente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) che fornisce altresì, annualmente, all'ufficio attuatore copia delle eventuali notifiche di inizio/variazione attività e dei Piani annuali di produzione (PAP) relativi ai singoli beneficiari ed all'anno interessato.
8. La liquidazione dei premi avviene successivamente all'acquisizione delle attestazioni dell'ERSA e dell'organismo di controllo.

2 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola utilizzata (SAU) e sono differenziati per categoria di colture. I seminativi comprendono anche le foraggere avvicendate. L'entità degli aiuti è riportata nella tabella seguente:

Coltura	Euro/ettaro/anno
Seminativi	280
Ortaggi	420
Vite	650
Olivo	400
Fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	700

3 - PREMIO AGGIUNTIVO PER L'INSTALLAZIONE DEI NIDI

1. Per l'installazione di nidi artificiali, fatto salvo il rispetto dei massimali previsti dall'allegato 1 del regolamento (CE) 1698/2005, il beneficiario può richiedere un premio aggiuntivo pari a 80 euro/ettaro/anno.

2. La soglia minima di intervento per l'adesione è di almeno 6 nidi per uccelli e 2 cassette per pipistrelli per ettaro e il beneficiario si impegna a:
 - a) curare l'installazione, entro il 31 maggio del primo anno di impegno, dei nidi artificiali per uccelli e delle cassette per chiroteri e la loro sostituzione in caso di rottura o perdita;
 - b) mantenere i nidi artificiali in buona efficienza per il periodo di 5 anni.
3. La superficie minima di adesione al premio aggiuntivo è pari a 0,5 ettari, corrispondente a 3 più 1 nidi e la superficie impegnata può essere anche inferiore a quella vincolata con l'azione "Produzione biologica".
4. I nidi e le cassette per i chiroteri possono essere posizionati all'interno della superficie impegnata, ovvero anche sui fabbricati aziendali, su superfici destinate a tare e sulle superfici boscate; il posizionamento avviene ad una distanza di almeno 15 metri da superfici agricole dedicate a coltivazioni convenzionali.
5. Le eventuali operazioni di pulizia e manutenzione del nido e delle cassette per chiroteri sono effettuate nei mesi di novembre e dicembre. Nelle operazioni di manutenzione non è ammesso l'impiego di vernici e prodotti di sintesi.
6. Il nido è collocato ad un'altezza superiore a 2 metri, leggermente inclinato verso il basso, protetto dai venti dominanti e dotato di almeno due piccoli fori sul fondo.
7. La cassetta per i chiroteri è collocata in modo che non vi siano ostacoli al volo quali rami o cavi, per almeno tre metri ai lati e davanti alla cassetta, e per almeno un metro sopra. La cassetta è collocata ad un'altezza superiore a 2 metri leggermente inclinata verso il basso e protetta dai venti dominanti.
8. Nel caso in cui le cassette-nido siano costruite per il loro realizzo è utilizzato legno di spessore compreso tra i 15 e i 30 millimetri e sono rispettate le note tecniche fornite nell'allegato A alla presente scheda di misura.

Sottomisura 1 - Agricoltura a basso impatto ambientale

Azione 1 - Produzione biologica

Sottoazione 2 - Zootecnia biologica

1- IMPEGNI

1. Il beneficiario adotta e mantiene il metodo delle produzioni animali biologiche di cui ai regolamenti (CE) 834/2007 e n. 889/2008.
2. L'adesione minima è di 2 UBA.
3. Il beneficiario conserva i registri relativi alle produzioni vegetali e di stalla come prescritto dagli articoli 72 e 76 del regolamento (CE) 889/2008.
4. Il premio è parametrato alla superficie foraggiera aziendale; il carico di UBA per ettaro, prendendo a riferimento l'intera SAU aziendale biologica, è compreso tra 0,20 e 2.
5. Al momento della domanda di adesione all'azione i beneficiari hanno già presentato la notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) 834/2007; l'iscrizione all'elenco previsto all'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è ottenuta entro l'anno solare di presentazione della domanda iniziale.
6. L'osservanza delle norme di cui al regolamento (CE) 889/2008 è attestata annualmente dall'organismo di controllo, il possesso del requisito di iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 32/95 e la consistenza media annuale dell'allevamento sono attestati annualmente dall'ERSA che inoltre fornisce annualmente, all'ufficio attuatore, copia dei PAP e delle eventuali notifiche di inizio attività/variazione relative ai singoli beneficiari ed all'anno interessato.
7. La liquidazione dei premi avviene successivamente all'acquisizione delle attestazioni dell'ERSA e dell'organismo di controllo.

8. Le imprese biologiche che superano il limite massimo del carico di bestiame possono, mediante contratto scritto, stabilire una cooperazione con altre imprese biologiche, conformemente a quanto stabilito del regolamento (CE) 889/2008 e dal decreto ministeriale 29 marzo 2001 inerente il metodo delle produzioni zootecniche biologiche. Le superfici oggetto del contratto, condotte secondo il metodo biologico, possono essere utilizzate per il calcolo del carico di bestiame, sono dichiarate separatamente nella domanda e non vengono considerate per il calcolo del premio.

2 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola foraggiera condotta secondo il metodo biologico.
2. Sono considerate superfici foraggiera quelle dedicate a seminativi, comprese le foraggere avvicendate, i prati e i pascoli; l'attestazione di osservanza al metodo biologico è obbligatoria anche per i prati e i pascoli.
3. L'aiuto corrisposto è pari a 240 euro per ogni UBA per ciascuna delle seguenti categorie zootecniche: bovini/bufalini da carne, bovini/bufalini da latte, suini, equini, ovicaprini, avicoli da carne e galline ovaiole.
4. Al fine del rispetto dei massimali ettaro/anno previsti al regolamento (CE) 1698/2005 è considerato il carico di UBA aziendale distribuito sull'intera SAU condotta secondo il metodo biologico; il carico ottenuto è moltiplicato per 240 euro per ogni UBA. Il premio ammissibile varia quindi da un minimo di 48 euro (240 euro per ogni UBA moltiplicati per il carico minimo ammissibile di 0,2 UBA per ettaro) ad un massimo di 480 euro (240 euro per ogni UBA moltiplicati per il carico massimo ammissibile di 2 UBA per ettaro). Questo premio va sommato al premio per ettaro previsto per la singola coltura.
5. L'entità degli aiuti espressa in euro per ettaro è riportata nella tabella seguente:

Coltura	Premio per coltura in euro	Premio zootecnia biologica in euro		Premio totale in euro minimo/massimo
		carico UBA/ettaro minimo	carico UBA/ettaro massimo	
Seminativi	280	48	480	328/760
Prati	190	48	480	238/670
Pascoli	100	48	480	148/580

6. I premi sopra riportati non superano il massimale previsto all'allegato 1 al regolamento (CE) 1698/2005 di 600 euro/ettaro/anno per le colture annuali e di 450 euro/ettaro/anno per gli altri usi dei terreni, nello specifico prati e pascoli.
7. La conversione dei capi in unità di bestiame adulto (UBA) è effettuata secondo la tabella di cui all'Allegato V del regolamento (CE) 1974/2006.

Azione 2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei frutteti

1 - DEFINIZIONI

1. Per superfici irrigue si intendono quelle ordinariamente irrigate a pioggia, a scorrimento, o con sistemi di soccorso od irrigazione sotterranea. Sono pertanto considerate irrigue le superfici servite dai consorzi di bonifica, da pozzi privati e da corsi d'acqua.
2. Per aziende zootecniche si intendono quelle che possiedono un carico di bestiame compreso tra 0,8 e 2,5 UBA/ettaro di superficie coltivata a foraggiere e seminativi nelle zone ordinarie, ed un carico di bestiame compreso tra 0,8 e 2 UBA/ha nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

2 - IMPEGNI GENERALI

1. L'impegno agroambientale deve interessare l'intera SAU condotta a seminativo e/o a fruttiferi e/o ad olivo. Il beneficiario ha comunque facoltà di chiedere l'aiuto solo per parte delle superfici impegnate, in particolare escludendo quelle per le quali non dispone della conduzione per l'intero quinquennio vincolativo.
2. La superficie minima di adesione è pari a 3 ettari per i seminativi, 1 ettaro per i fruttiferi e 0,25 ettari per l'olivo; relativamente ai premi aggiuntivi, le superfici minime di adesione sono di 2 ettari per la coltivazione senza mais e di 1 ettaro per la conversione del seminativo in prato ridotta a 0,3 ettari, anche non accorpati, nelle zone preferenziali dell'allegato 4 del PSR.
3. Sono escluse dall'aiuto le superfici protette, l'asparago, i vivai, le colture floricole ed orticole a pieno campo, i prati permanenti, i pioppeti, i vigneti, gli actinidi e comunque tutte le colture arboree per le quali nella presente azione non vengono previsti specifici impegni.
4. E' ammessa la variazione della tipologia di coltura impegnata da seminativo a frutteto o viceversa, purché all'interno delle tipologie colturali ammesse dalla presente azione, con conseguente variazione dell'entità del premio spettante, secondo le modalità definite al punto 5. del paragrafo "Modifiche agli impegni".
5. Nel caso di rinnovo di frutteti, per gli eventuali anni di non coltivazione intercorrenti tra l'estirpo del vecchio frutteto e l'impianto di quello nuovo, comunque non superiori a due, il pagamento del premio è sospeso a condizione che l'impianto del nuovo frutteto sia effettuato comunque entro il quinquennio d'impegno.
6. Il premio previsto dalla presente azione non è cumulabile con quello previsto dal regolamento (CE) 1234/2007.
7. Il premio per la conduzione sostenibile dei fruttiferi non è cumulabile con altri interventi similari previsti da altri enti pubblici.

3 - IMPEGNI SPECIFICI PER I SEMINATIVI

1. Il beneficiario è tenuto ad attuare sugli appezzamenti un avvicendamento dove:
 - a) sia prevista una rotazione dove per ogni triennio nessuna coltura può essere ripetuta (compreso il secondo raccolto). Fanno eccezione le superfici ritirate dalla produzione (set-aside), quelle mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) 73/2009 (superfici disattivate) e le foraggiere da prato (medicaio, prato o foraggiere annuali). Ad un cereale autunno vernino non può succedere un altro cereale autunno vernino. Per le aziende zootecniche (bovine, ovcaprine e bufaline) è consentita la rotazione biennale anziché triennale;
 - b) la coltura attuata al primo anno di impegno è diversa da quella attuata nell'anno precedente;
 - c) sia prevista nel quinquennio almeno una coltura in semina autunnale;

d) sia prevista almeno una coltura non cerealicola (miglioratrice) nel quinquennio.

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni:

a) realizzare almeno una cover-crop nell'arco del quinquennio, e su tutta la superficie impegnata, attuata senza l'utilizzo di leguminose e finalizzata a garantire un'adeguata copertura vegetale del terreno per un periodo significativo. Su questa coltura è vietato l'utilizzo di concimi chimici ed organici nonché di prodotti fitosanitari; la raccolta o il sovescio della cover non deve avvenire prima del 15 febbraio dell'anno successivo alla semina. Il beneficiario è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda annuale, a comunicare in forma scritta l'intenzione di effettuare la cover crop dopo la coltura principale specificando le superfici interessate e le colture attuate. L'ufficio attuatore è tenuto ad effettuare, nei tempi congrui, una verifica in campo finalizzata ad accertare l'effettiva attuazione della cover crop su un campione di almeno il 20 per cento dei beneficiari che hanno presentato la comunicazione di effettuazione della cover-crop. Tale campione prescinde dal campione del 5 per cento di cui al paragrafo 1, articolo 12 del regolamento (CE) della Commissione, del 27 gennaio 2011, n. 65, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

b) realizzare e/o mantenere capezzagne inerbite larghe almeno 3 metri su almeno due lati dell'appezzamento utilizzati per le voltate; le capezzagne non possono essere diserbate né lavorate; queste superfici non concorrono alla quantificazione dell'aiuto;

c) impiegare esclusivamente sementi certificate non OGM;

d) mantenere in efficienza, ove siano presenti, scoline e/o fossati; sul lato della scolina e/o fossato adiacente all'appezzamento a seminativo realizzare obbligatoriamente una fascia tampone inerbita della larghezza minima di 2 metri. Tale impegno è obbligatorio solo all'interno dei comuni che ricadono nella bassa pianura friulana definiti all'allegato 5 del PSR.

3. Sui terreni ritirati dalla produzione (set-aside) o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) 73/2009 (superfici disattivate), limitatamente agli anni di mancata coltivazione, è sospesa la liquidazione del premio agroambientale.

4 - IMPEGNI SPECIFICI PER LA COLTIVAZIONE SENZA MAIS

1. È previsto un premio aggiuntivo per i beneficiari che si impegnino a non coltivare mais nel quinquennio di impegno ed a rispettare uno dei seguenti ulteriori impegni, non cumulabili tra loro:

a) praticare colture annuali avvicendate tra le quali sono ammesse anche le colture foraggere prative avvicendate. Per colture foraggere avvicendate si intendono sia quelle annuali che quelle pluriennali;

b) convertire il seminativo a prato.

2. Hanno titolo al premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais – Conversione del seminativo in prato" esclusivamente le superfici che nell'ultimo triennio sono state utilizzate a seminativo.

3. La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno; il prato va mantenuto per l'intero quinquennio di impegno.

4. Il prato deve essere costituito da un miscuglio di diverse essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee. È ammessa l'utilizzazione di un miscuglio di sementi di provenienza locale, ottenuta dalla trebbiatura di prati spontanei permanenti polifiti storicamente presenti. È anche ammessa la semina secondo le modalità alternative previste dall'allegato C (Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili) della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

5. Sulle superfici convertite a prato non sono ammessi trattamenti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.

6. Per la gestione del prato si rinvia agli impegni previsti dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati; in alternativa è ammessa l'utilizzazione a pascolo rispettando gli impegni

previsti dalla presente scheda di misura, all'azione 4 - Mantenimento dei pascoli.

7. All' impegno aggiuntivo "Coltivazione senza mais – Conversione del seminativo in prato" si somma anche l'eventuale premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni secondo le modalità previste dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati paragrafo "Premio aggiuntivo per la salvaguardia dei nidi naturali".
8. Gli impegni aggiuntivi "Coltivazione senza mais - Colture annuali avvicendate" e "Coltivazione senza mais - Conversione di seminativo in prato" possono essere assunti anche su parte dei terreni impegnati alla sottoazione "Conduzione sostenibile dei seminativi".

5 - IMPEGNI SPECIFICI PER MELO E PERO

1. Le azioni di difesa vanno adottate almeno per *Cydia pomonella* e *Cydia molesta*, in modo congiunto.
2. Il beneficiario deve obbligatoriamente adottare una delle seguenti tecniche di difesa:
 - a) confusione sessuale;
 - b) disorientamento;
 - c) cattura massale;
 - d) autoconfusione.
3. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni:
 - a) acquisto e posizionamento dei "diffusori" prima dell'inizio del volo della generazione svernante della *Cydia pomonella*, rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell'etichetta dei prodotti commerciali utilizzati;
 - b) riposizionamento degli erogatori, se richiesto dalla tecnica e dall'insetto bersaglio e nel rispetto delle prescrizioni di etichetta, per contenere durante tutta la stagione vegetativa la popolazione degli insetti;
 - c) posa di trappole a feromoni per il controllo dell'efficacia del metodo; per ogni appezzamento devono essere posizionate almeno 2 trappole/ha nel primo ettaro impegnato ed una ulteriore trappola per ciascun ulteriore ettaro impegnato.
 - d) divieto dell'impiego di acaricidi di sintesi.

6 - IMPEGNI SPECIFICI PER PESCO, NETTARINE E ALBICOCCO

1. Le azioni di difesa vanno adottate almeno per *Cydia molesta* e *Anarsia lineatella*, in modo congiunto
2. Il beneficiario deve obbligatoriamente adottare una delle seguenti tecniche di difesa:
 - a) confusione sessuale;
 - b) disorientamento;
3. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni:
 - a) acquisto e posizionamento dei "diffusori" prima dell'inizio del volo delle generazioni svernanti di *Cydia molesta* e *Anarsia lineatella* rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell'etichetta dei prodotti commerciali utilizzati;
 - b) riposizionamento degli erogatori, se richiesto dalla tecnica e dall'insetto bersaglio e nel rispetto delle prescrizioni di etichetta, per contenere durante tutta la stagione vegetativa la popolazione degli insetti;
 - c) posa di trappole a feromoni per il controllo dell'efficacia del metodo; per ogni appezzamento devono essere posizionate almeno 2 trappole/ettaro nel primo ettaro impegnato ed una ulteriore trappola per ciascun ulteriore ettaro impegnato;

d) divieto dell'impiego di acaricidi di sintesi.

4. Nel caso di varietà tardive la difesa contro i due parassiti può prevedere l'utilizzo di un intervento insetticida indirizzato al controllo della generazione svernante; in tale evenienza il posizionamento degli erogatori andrà effettuato prima dell'inizio del volo della prima generazione ed il loro successivo rinnovo potrà essere posticipato a luglio.

7 - IMPEGNI SPECIFICI PER SUSINO

1. Il beneficiario deve obbligatoriamente adottare una delle seguenti tecniche di difesa
- a) confusione sessuale;
 - b) disorientamento sessuale.
2. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni:
- a) acquisto e posizionamento dei "diffusori" prima dell'inizio del volo della generazione svernante della *Cydia funebrana*, rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell'etichetta dei prodotti commerciali utilizzati;
 - b) riposizionamento degli erogatori, se richiesto dalla tecnica e dall'insetto bersaglio e nel rispetto delle prescrizioni di etichetta, per contenere durante tutta la stagione vegetativa la popolazione degli insetti;
 - c) posa di trappole a feromoni per il controllo dell'efficacia del metodo; per ogni appezzamento devono essere posizionate almeno 2 trappole/ettaro nel primo ettaro impegnato ed una ulteriore trappola per ciascun ulteriore ettaro impegnato;
 - d) divieto dell'impiego di acaricidi di sintesi.

8 - IMPEGNI SPECIFICI PER OLIVO

1. Per il controllo della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) è ammesso il solo ricorso alla tecnica denominata "attract and kill", integrata, all'eventuale superamento di soglia rilevato dalle strutture dell'assistenza tecnica, con interventi insetticidi effettuati con prodotti individuati alla lett. b) del punto 2 del presente paragrafo.
2. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni:
- a) acquisto e posizionamento nel corso della stagione vegetativa di trappole costituite da pannelli o contenitori impregnati con un composto insetticida (deltametrina, lambda-cialotrina o simili) additivati con attrattivi alimentari e/o sessuali ("attract and kill"). Tali esche attivate devono essere posizionate rispettando le prescrizioni di densità e di localizzazione riportate nell'etichetta dei prodotti commerciali utilizzati. Il posizionamento delle trappole va scagionato in tre epoche diverse, in occasione degli sfarfallamenti delle tre generazioni dell'insetto (orientativamente in misura del 20 per cento per la prima generazione, ulteriore 50 per cento per la seconda e l'ultimo 30 per cento per la terza generazione);
 - b) divieto di ogni ulteriore impiego di prodotti di sintesi ad azione insetticida e/o acaricida; è ammesso il solo utilizzo di rotenone, olio bianco, *Bauveria bassiana*, *Bacillus thuringiensis* ed altri prodotti ammessi in agricoltura biologica.

9 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie impegnata secondo la seguente tabella:

Coltura	Premio base euro/ettari	Premi aggiuntivi euro/ettari
----------------	------------------------------------	---

			Senza fascia inerbita	Con fascia inerbita	Coltivazione senza mais	Conversione di seminativo in prato
Seminativi	Irrigui	Zootecnia	115	145	150	240
		Senza zootecnia	150	185	80	190
	Non irrigui	Zootecnia	95	120	140	275
		Senza zootecnia	120	145	110	225
Fruttiferi			300			
Olivo			180			

2. Il premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais" può essere sommato ad entrambe le tipologie di premio base; il premio aggiuntivo "Conversione di seminativo in prato" può essere sommato solo al premio base "senza fascia inerbita".

10 - LOCALIZZAZIONE

3. La sottoazione "Conduzione sostenibile dei seminativi" trova applicazione nelle seguenti zone:
- premio base senza fascia inerbita si applica esclusivamente nelle zone A, B e C;
 - premio base con fascia inerbita nei comuni che ricadono nella bassa pianura friulana di cui all'allegato 5 del PSR;
 - premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais - Colture annuali avvicendate" nei comuni che ricadono nell'alta pianura friulana di cui all'allegato 5 del PSR;
 - premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais - Conversione di seminativo in prato" nei comuni che ricadono nell'alta pianura friulana di cui all'allegato 5 del PSR nonché nelle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR situate nei comuni della bassa pianura friulana di cui all'allegato 5.
2. La sottoazione "Conduzione sostenibile dei fruttiferi" si applica sull'intero territorio regionale.

Azione 3 - Mantenimento dei prati

1 - SUPERFICI AMMISSIBILI

1. Le superfici ammissibili alla presente azione sono:
 - a) i prati permanenti;
 - b) i medicai a fine ciclo: si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni;
 - c) le superfici riconvertite da seminativo a prato o mantenute tali attraverso l'applicazione del regolamento (CE) 1698/2005;
 - c) le superfici che sono state riconvertite da seminativo a prato con l'azione 2 del PSR alla conclusione del quinquennio di conversione;
 - d) i prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento con un carico compreso tra 0,4 e 1,4 UBA/ettaro o comunque idoneo a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso.
4. Non beneficiano della presente azione le superfici di pertinenza di abitazioni e fabbricati né quelle destinate ad usi sportivi e ricreativi. Si intendono di pertinenza di abitazioni e fabbricati le superfici prative incluse entro la loro recinzione o comunque comprese entro una distanza di 100 metri dal manufatto. Tale distanza non si applica ai manufatti ricadenti nelle zone E ed F degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Non beneficiano della presente azione i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005.

2 - IMPEGNI

1. Per il mantenimento dei prati il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni:
 - b) effettuare almeno uno sfalcio nelle zone di cui alla direttiva CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, n. 273, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/273/CEE (Italia), recepita con legge 10 maggio 1976, n. 352, e almeno due sfalci nelle restanti zone, con asporto della biomassa ottenuta;
 - b) non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi.
2. Eventuali piccole formazioni arbustive o arboree pre-esistenti vanno mantenute.
3. La superficie minima di adesione è pari a 1 ettaro, ridotta a 0,3 ettari nelle zone preferenziali dell'allegato 4 del PSR.

3 - PREMIO AGGIUNTIVO PER LA SALVAGUARDIA DEI NIDI NATURALI

1. Qualora sia rinvenuta una nidificazione di specie avifaunistiche di interesse comunitario in atto sui terreni soggetti alla presente azione, viene erogato un premio aggiuntivo per il rispetto delle norme di salvaguardia del nido stesso prescritte dal Corpo forestale regionale (CFR), fatte salve le norme di salvaguardia per i siti Natura 2000. Il premio viene erogato entro l'anno successivo alla nidificazione.
2. La nidificazione deve essere rilevata dal CFR, che provvede a formulare le prescrizioni più idonee per la sua salvaguardia; la segnalazione viene inviata al beneficiario, ed all'ufficio attuatore. Il beneficiario è obbligato al rispetto delle prescrizioni prodotte dal CFR.

4 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. L'ammontare del premio per il mantenimento dei prati è di 190 euro/ettaro/anno.

2. Il premio aggiuntivo per ogni nidificazione rinvenuta è pari a 40 euro.

5 - LOCALIZZAZIONE

1. L'azione si applica nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE per le province di Pordenone, Udine e Gorizia, nell'intera Provincia di Trieste e nelle rimanenti zone limitatamente alle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR ed alle superfici impegnate nella precedente programmazione 2000-2006 con le azioni f2 A1 (Conversione di seminativi in prati) e f2 A2 (Mantenimento dei prati e dei prati-pascoli).

Azione 4 - Mantenimento dei pascoli

1 - DEFINIZIONI

1. Ai soli fini della presente azione, ad integrazione di quanto definito all'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) della Commissione, del 29 ottobre 2009, n. 1120, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, per pascolo o pascolo permanente si intende una superficie con vegetazione prevalentemente erbacea naturale e/o seminata la cui biomassa viene utilizzata direttamente dagli animali allevati ed esclusa dall'avvicendamento aziendale da almeno 5 anni. Sono pertanto escluse dalla definizione di pascolo permanente le superfici boscate, ancorché limitrofe a pascoli, anche nel caso in cui siano utilizzate dagli animali come riparo o per una marginale utilizzazione di vegetazione erbacea, arbustiva o arborea. Sono da ritenersi pascolo permanente, inoltre, le superfici rispondenti alla definizione di cui al primo periodo, che presentano al loro interno una sporadica presenza di essenze arboree/arbustive singole od a gruppi nonché, limitatamente al pascolo caprino, le aree prative degradate invase dalla vegetazione arbustiva di specie pioniere in fase di insediamento iniziale.

2 - IMPEGNI

1. Per il mantenimento dei pascoli, il beneficiario deve rispettare i seguenti impegni:
 - a) mantenere un carico di bestiame non inferiore a 0,4 e non superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie pascolata;
 - b) garantire una durata minima del periodo pascolativo sulle superfici impegnate non inferiore a 75 giorni all'anno. A tal fine il beneficiario dovrà comunicare annualmente all'ufficio attuatore la data di inizio del periodo pascolativo entro 10 giorni dalla stessa. Sono esentati da tale adempimento i beneficiari che attuano l'attività di pascolo per l'intero anno d'impegno;
 - c) effettuare la pulizia annuale dei pascoli da infestanti erbacee ed arbustive;
 - d) mantenere in buona efficienza la viabilità d'accesso ed interna e le opere di regimazione delle acque;
 - e) non utilizzare fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa unicamente la fertilizzazione con gli effluenti prodotti dagli animali al pascolo durante il periodo di utilizzo dello stesso;
 - f) predisporre, se necessari, adeguati punti acqua e sale sui pascoli, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'acqua esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici più distanti dai ricoveri abituali;
 - g) garantire che almeno il 70 per cento dell'alimentazione degli animali provenga dalle superfici pascolate. Tale parametro va rispettato limitatamente al periodo di effettivo pascolamento. Al fine dell'assolvimento dell'impegno, è vietato l'utilizzo di insilato di mais e pastone, mentre l'utilizzo di concentrati è ammesso nel limite massimo indicato nella seguente tabella:

Tipologia animali	Concentrato kg/UBA/giorno
Animali con produzione di latte	5
Animali senza produzione di latte	2

2. Il beneficiario allega alla domanda idonea planimetria catastale con la perimetrazione delle stesse ed eventuale evidenziazione delle aree destinate al pascolo caprino rispetto alle altre specie; la planimetria dovrà essere firmata dal medesimo.
5. La conversione dei capi in unità di bestiame adulto (UBA) è effettuata secondo la tabella di cui all'allegato V del regolamento (CE) 1974/2006.

6. Nel caso la mandria al pascolo sia utilizzata per la produzione di latte e suoi derivati, il beneficiario dovrà possedere, per i locali adibiti alla trasformazione, l'autorizzazione prevista dal DPR 327/80 ovvero la registrazione ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, n. 852 sull'igiene dei prodotti alimentari ovvero il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, n. 853 che stabilisce norme specifiche per gli alimenti di origine animale, nonché dimostrare di essere titolare di quota latte ai sensi della normativa vigente.
7. La verifica dell'avvenuta trasformazione del latte prodotto in malga avverrà tramite acquisizione di apposita certificazione rilasciata dalla competente Azienda per i servizi sanitari (ASS) su richiesta del beneficiario.
8. La superficie minima di adesione è pari a 3 ettari.

3 - PREMIO AGGIUNTIVO PER LA TURNAZIONE DEI PASCOLI

1. È previsto un premio aggiuntivo per i beneficiari che si impegnino ad attuare la turnazione dei pascoli.
2. Per turnazione dei pascoli si intende la divisione della superficie pascolata in settori, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili, e l'attuazione di una rotazione degli animali tra gli stessi idonea a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso. Tale suddivisione dovrà essere evidenziata nella planimetria di cui al punto 2 del paragrafo "Impegni della presente azione. Il beneficiario è tenuto a compilare ed aggiornare un piano di pascolamento con l'indicazione dei periodi di utilizzo dei diversi settori; tale piano di pascolamento va detenuto in azienda ed esibito in sede di controllo.

4 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di superficie pascolata e per anno secondo la seguente tabella:

Impegno		Premio euro/ettaro	Turnazione dei pascoli
Mantenimento dei pascoli	Zootecnia da carne	100	35
	Zootecnia da latte	150	

5 - LOCALIZZAZIONE

1. L'azione "Mantenimento dei pascoli" ed il premio aggiuntivo "Turnazione dei pascoli" si applicano nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE per le province di Pordenone, Udine e Gorizia, nell'intera Provincia di Trieste e nelle restanti aree limitatamente alle zone preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR.

Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione

1 - IMPEGNI

1. Possono beneficiare dell'aiuto gli allevatori delle seguenti razze locali in via di estinzione:

Specie	Razza o popolazione
	Istrian (Carsolina)
Ovina	Alpagota
	Plezzana
	Norica
Equina	Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)
	Pinzgau
	Grigio Alpina
Bovina	Pustertaler
	Pezzata Rossa Friulana

2. I beneficiari, a seconda della razza allevata, devono adempiere ai seguenti obblighi:

a) mantenere o incrementare la consistenza dell'allevamento per cinque anni;

b) i capi delle razze ovine Istrian (Carsolina), Alpagota e Plezzana, la razza equina Norica e le razze bovine Pinzgau e Pustertaler devono essere iscritti ai corrispondenti Registri Anagrafici (RA); i capi delle razze equine CAITPR e bovina Grigio Alpina devono essere iscritti ai corrispondenti Libri Genealogici (LG); la quantificazione del numero dei capi iscritti dovrà essere annualmente certificato dall'organismo tenentario del RA o del LG, preliminarmente alla liquidazione del premio;

c) le fattrici devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi LG o RA; il numero dei parti minimo nel quinquennio d'impegno deve essere almeno pari al doppio della consistenza iniziale delle fattrici;

d) il 50 per cento dei nati di sesso femminile per bovini ed equini ed il 30 per cento dei nati di sesso femminile per gli ovini, durante il periodo di impegno, devono essere mantenuti in vita obbligatoriamente nell'allevamento di nascita o in altri allevamenti iscritti ai RA o LG di riferimento. Questi animali hanno titolo al premio e sono svincolati dall'impegno di cui alla lettera c), punto 2 del presente paragrafo.

3. Gli adempimenti obbligatori devono essere descritti in un apposito progetto collettivo, che dovrà contenere anche l'evidenza delle sinergie operative previste, sottoscritto da tutti gli allevatori richiedenti il premio. Alla fine del periodo d'impegno, i beneficiari dovranno presentare una relazione conclusiva evidenziando i risultati raggiunti e dimostrando, in particolare, l'assolvimento degli impegni di cui alle lettere c) e d) del punto 2.

4. Sono ammessi al premio unicamente le femmine da riproduzione nonché i riproduttori maschi iscritti ai corrispondenti LG o RA.

2 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. Gli aiuti sono concessi per UBA e per anno secondo la seguente tabella:

Specie	Razza o popolazione	Euro/UBA/anno
Ovina	Istriana (Carsolina)	400
	Alpagota	
	Plezzana	
Equina	Norica	200
	Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	
Bovina	Pinzgau	240
	Grigio Alpina	
	Pustertaler	
	Pezzata Rossa Friulana	

3 - LOCALIZZAZIONE

1. La presente azione si applica nelle aree di tradizionale presenza di ogni singola razza, come specificato nella tabella seguente:

Specie	Razza o popolazione	Localizzazione
Ovina	Istriana (Carsolina)	Intera provincia di Trieste e restante territorio regionale delimitato ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Alpagota	Provincia di Pordenone limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Plezzana	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
Equina	Norico	Intero territorio regionale
	Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	Intero territorio regionale
Bovina	Pinzgau	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati anche parzialmente ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Grigio Alpina	Province di Pordenone e di Udine limitatamente ai comuni

		delimitati anche parzialmente ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Pustertaler	Provincia di Udine limitatamente ai territori delimitati ai sensi della dir. 273/75/CEE
	Pezzata Rossa Friulana	Intero territorio regionale

Azione 6 - Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione

1 - IMPEGNI

1. L'impegno consiste in:
 - a) nel coltivare e riprodurre, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e 25 novembre 1971 n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), una o più specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni locali a rischio di erosione genetica, individuati come tali, al momento della domanda, nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);
 - b) in caso di specie arboree, nell'eseguire eventuali operazioni di potatura di risanamento nonché di mantenimento, quali potature e spollonature;
 - c) incrementare il numero delle piante nell'arco del quinquennio d'impegno di almeno il 10 per cento, mediante l'utilizzo di tecniche di riproduzione agamica;
 - d) adottare eventuali accorgimenti idonei al mantenimento del più alto livello di purezza varietale.
2. La superficie impegnata deve essere pari ad almeno 0,05 ettari per le colture orticole ed 0,1 ettari per le colture erbacee, ancorché non accorpati, mentre nel caso delle specie arboree il numero minimo di piante è di 15 ettari. All'atto della presentazione della domanda il richiedente alleggerà idonea planimetria catastale con evidenza delle superfici impegnate e del numero e posizionamento delle piante arboree.
3. Le specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni locali iscritti al registro volontario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 11/2002 sono le seguenti:
 - a) varietà Aglio di Resia
 - b) selezione locale Rapa da brovada a colletto viola
 - c) selezione locale Sedano rapa del tipo Gigante di Praga
 - d) varietà di pesco Triestina, Isontina e Iris rosso.
4. L'elenco di cui al punto 3. e la relativa localizzazione potranno essere aggiornati con specifico provvedimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. L'aiuto è corrisposto come da tabella che segue:

Tipo varietà	Premio euro/ettaro/anno
Orticole	350
Altre erbacee	165
Frutticole (arboreti specializzati)	400

2. Le piante di varietà ad elevato rischio di erosione genetica, nel caso di specie arboree, si trovano di norma all'interno di arboreti con diverse varietà ed in superfici non accorparate, oppure come piante sparse. La superficie a premio viene determinata pertanto nel modo seguente:

a) per piante site all'interno di arboreti specializzati, la superficie impegnata è determinata dal relativo sesto d'impianto;

b) per piante sparse la superficie impegnata viene forfaitariamente determinata in 95 metri quadrati (equivalente alla superficie di una chioma circolare del raggio di 5,5 metri).

3 - LOCALIZZAZIONE

1. L'azione si applica come specificato nella tabella seguente:

Specie, varietà, cultivar, ecotipi e/o cloni	Localizzazione
Aglione di Resia	Comune di Resia
Rapa da brovada a colletto viola	Province di Pordenone, Udine e Gorizia
Sedano rapa del tipo Gigante di Praga	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alla Provincia di Udine
Pesco: varietà Triestina, Isontina e Iris rosso	Zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva 273/75/CEE limitatamente alle province di Udine e Gorizia

Azione 7 - Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva

1 - IMPEGNI GENERALI

1. La superficie impegnata deve essere pari ad almeno ettari 0,15, anche non accorpati. All'interno della superficie impegnata la densità deve essere:

a) non inferiore a 20 piante/ettaro e non superiore a 100 piante/ettaro per il castagno, con piante vitali di diametro non inferiore a 35 centimetri all'altezza di 130 centimetri da terra;

b) non inferiore a 30 piante/ettaro e non superiore a 300 piante/ettaro per i fruttiferi.

2. Per gli impianti di densità inferiore al limite massimo indicato al punto 1. è possibile mettere a dimora nuove piante purché innestate su franco con varietà locali.

3. All'atto della presentazione della domanda il richiedente alleggerà idonea planimetria catastale con evidenza delle superfici impegnate e dell'ubicazione delle piante.

2 - IMPEGNI SPECIFICI PER IL CASTAGNO

1. I beneficiari si impegnano ad eseguire le seguenti operazioni colturali per il recupero e il mantenimento dei castagneti:

a) eventuale decespugliamento e asporto dall'appezzamento del materiale di risulta ovvero abbattimento di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva. Tale operazione verrà effettuata solamente il primo anno d'impegno;

b) effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno con asporto dall'appezzamento del materiale di risulta;

c) effettuazione annuale della potatura di risanamento, della spollonatura ed asporto del materiale di risulta;

d) divieto di utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.

3 - IMPEGNI SPECIFICI PER ALTRA FRUTTICOLTURA ESTENSIVA

1. I beneficiari si impegnano ad applicare le seguenti operazioni colturali per il recupero e il mantenimento dei frutteti:

a) eventuale decespugliamento e asporto dall'appezzamento del materiale di risulta ovvero abbattimento di tutta la vegetazione arbustiva. Tale operazione verrà effettuata solamente il primo anno d'impegno;

b) esecuzione di eventuali operazioni di potatura di risanamento delle piante ed altre operazioni di recupero quali il reinnesto di piante con l'utilizzo di varietà locali;

c) esecuzione di operazioni colturali di mantenimento quali potatura, spollonatura, raschiatura dei tronchi, ecc.;

d) effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno con asporto dall'appezzamento del materiale di risulta;

e) divieto di utilizzo di concimi chimici di sintesi, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti anche nelle fasce di rispetto.

4 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. L'aiuto è corrisposto per unità di superficie impegnata ed è pari a 600 euro/ettaro per i castagneti e 395 euro/ettaro per i frutteti.

5 - LOCALIZZAZIONE

1. L'azione si applica nelle zone delimitate ai sensi della direttiva 273/75/CEE.

Azione 8 – Diffusione dei reflui zootecnici

1 - BENEFICIARI

1. Beneficiano dei pagamenti le imprese agricole e i soggetti, come specificato alle seguenti lettere a) e b) che non svolgono attività zootecnica:
 - a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali;
 - b) gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 13/1998, che conducono in regione almeno una unità tecnico-economica.
2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura sono individuati all'articolo 6 del DPGR 375/1999.

2 - REQUISITI MINIMI

1. L'elenco delle norme che definiscono i requisiti minimi sono riportate al capitolo specifico della parte introduttiva della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR.
2. Ad integrazione di quanto sopra specificato si precisa:
 - a) che devono essere impiegati letami provenienti da aziende che hanno stoccato correttamente;
 - b) che dovranno essere prodotte obbligatoriamente la Comunicazione di inizio spargimento degli effluenti zootecnici e un Piano di Utilizzo dei reflui (PUA) rispetto ai massimali previsti nelle zone ordinarie e nelle ZVN.

3 - IMPEGNI

1. Le aziende beneficiarie sono soggette al rispetto degli impegni e dei vincoli di seguito elencati:
 - a) devono essere impiegati esclusivamente letami, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettere e) del decreto ministeriale 7 aprile 2006 (recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina agronomica degli effluenti di allevamento).
 - b) l'impegno dovrà coinvolgere, nel quinquennio, la totalità o parte della SAU aziendale ricadente negli ambiti eleggibili dell'azione 8.
 - c) nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale palabile assimilato pari a:
 - 1) Zone Vulnerabili ai nitrati:
 - 2) letame ed assimilati: una quantità corrispondente a non più di 120 chilogrammi/ettaro di azoto al campo e non meno di 80 chilogrammi/ettaro;
 - 3) Zone Non Vulnerabili ai nitrati:
 - 4) letame ed assimilati: una quantità pari a non più di 240 chilogrammi/ha di azoto al campo e non meno di 160 chilogrammi/ha;
 - e) nei terreni a seminativo deve essere effettuato l'interramento del letame tramite opportune lavorazioni superficiali.
2. La superficie oggetto di impegno non dovrà essere inferiore a 3 ettari.
3. All'atto della presentazione della domanda il richiedente allega un PUA in cui sono descritte

dettagliatamente le particelle sulle quali verrà effettuato lo spargimento dei letami e che preveda inoltre le quantità ed il tipo di materiale da utilizzare nonché la localizzazione, nei cinque anni d'impegno.

4. E' obbligatorio l'inserimento dei terreni oggetto di premio nella Comunicazione Semplificata o Completa, secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del decreto ministeriale 7 aprile 2006 in vigore dalla quale desumere la quantità complessiva di azoto totale di origine zootecnica, distribuito per mezzo del letame, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, la redazione del PUA Semplificato o Completo.
5. Sono rispettati gli obblighi ed i criteri di utilizzazione agronomica del letame definiti dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale di recepimento
6. E' assicurato che la quantità distribuita di materiale organico per anno attraverso la presente azione, non determini un superamento dell'apporto medio aziendale per ettaro di SAU, calcolato sull'ultimo triennio, di fosforo assimilabile (misurato come P2O5) sia di origine organica che di sintesi.

4 - LOCALIZZAZIONE

1. Le superfici ammissibili alla presente azione sono le aree rurali B e C del territorio regionale di cui all'allegato 1 del PSR

5 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. Ai beneficiari è riconosciuto un aiuto quinquennale in base alla superficie oggetto di impegno per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'adozione di pratiche agronomiche migliorative della qualità dei suoli.
2. l'importo del premio ad ettaro è descritto di seguito:
 - a) distribuzione di letame in ZVN: euro 114/ettaro/anno;
 - b) distribuzione di letame in zone diverse da quelle di cui alla lettera a): euro 173/ettari/anno.

6 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

1. Per la sola misura 214 - Azione 8 i criteri di selezione sono quelli riportati nella tabella seguente:

Individuazione Comune (in rapporto alle zone omogenee SO) sulla base della prevalenza SAU aziendale	Tenore SO	Punteggio attribuito sulla base del comune (individuato dalla localizzazione della SAU aziendale prevalente) inserito nelle classe definita di zona omogenea di SO	Punteggio attribuito sulla base della SAU prevalente per comune qualora inserito in ZVN. Es.	
UD_B_O	2.04	20	6	Criterio di priorità: Prevalenza a domande aventi superfici richieste più piccole (a

				crescere).
GO_A_O	2.11	19		
PN_B_O	2.19	19		
UD_B_V	2.47	18	6	
UD_A_O	2.59	18	6	
GO_B_O	2.96	17		
UD_A_V	3.22	17	6	
PN_A_O	3.71	16		
TS_C_O	4.97	0		
PN_A_V	5.09	0	6	
GO_C_O	7.65	0		

Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali

Azione 1- Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici

1 - NORME GENERALI

1. Possono essere impegnati con la presente sottoazione sia gli habitat pre-esistenti, (anche realizzati nella programmazione 2000-2006, sia quelli di nuova realizzazione a partire dall'anno stesso di impianto. In quest'ultimo caso l'indennità concessa è cumulabile con quella prevista dall'azione 2 della misura 216 "Costituzione di habitat".

2 - STRUTTURA DELL'AZIONE

1. La presente azione si suddivide in due sottoazioni:

- a) sottoazione 1 - Manutenzione di habitat;
- b) sottoazione 2 - Colture a perdere per la fauna selvatica.

Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali

Azione 1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici

Sottoazione 1 - Manutenzione di habitat

1 - IMPEGNI PER LE SIEPI, ANCHE ALBERATE E LE PICCOLE SUPERFICI BOSCADE

1. Le operazioni di manutenzione comportano:

- a) il mantenimento o la costituzione della fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 1 metro, fatti salvi i limiti di proprietà, preferibilmente a vegetazione erbacea spontanea, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno;
 - b) nel caso di rimpiazzo di fallanze o di rinfoltimenti, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali. Gli alberi morti o deperienti vanno rimossi solo nel caso in cui la loro presenza costituisca minaccia per l'incolumità di persone, animali o cose;
 - c) divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti anche nelle fasce di rispetto;
 - d) nelle fasce di rispetto il beneficiario deve eseguire almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio.
2. La superficie minima di adesione è 0,1 ettari e la superficie massima di adesione non può superare il 20 per cento della SAU riferita al primo anno d'impegno.

2 - IMPEGNI PER GLI STAGNI ED I LAGHETTI DI ACQUA DOLCE E LE RISORGIVE

9. Le operazioni di manutenzione comportano:

- a) il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo cause di forza maggiore); stagni

e laghetti possono essere mantenuti all'asciutto in un periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 settembre;

b) l'estensione della superficie sommersa nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 14 agosto non deve essere mai inferiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto (salvo cause di forza maggiore);

c) il mantenimento o la creazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno cinque metri e investita a vegetazione erbacea e/o arborea-arbustiva; nel caso di creazione della fascia e/o rimpiazzii, le specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione. Sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, la Robinia, l'Ailanto e gli alberi da frutto, eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali;

d) l'esecuzione, nelle fasce di rispetto inerbite, di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio;

e) il controllo e l'asporto della vegetazione acquatica e dei sedimenti, se necessario, deve avvenire nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 gennaio;

f) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti;

g) il divieto di immissione di sostanze inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere;

h) il divieto di immissione di specie vegetali e animali alloctone; eventuali esemplari presenti dovranno essere rimossi, conformemente alle leggi vigenti;

i) il divieto di immissione di pesci.

2. La superficie minima di adesione è 0.01 ettari e la superficie massima di adesione è di 1 ettaro.

3 - IMPEGNI PER I PRATI STABILI NATURALI

1. Hanno titolo al premio della presente sottoazione i prati stabili naturali, così come definiti all'articolo 2 integrato dall'allegato A della legge regionale 9/2005 ed individuati con l'inventario dei prati stabili naturali descritto all'art. 6 della medesima legge regionale.

2. Fermi restando i divieti e le norme di tutela previsti dalla legge regionale 9/2005 ed i vincoli attivati in applicazione delle normative relative a "Natura 2000", le operazioni di manutenzione comportano:

a) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti;

b) l'obbligo dell'estirpo del novellame delle specie arboree ed arbustive almeno una volta ogni due anni;

c) l'obbligo dell'estirpo delle infestanti arboree ed arbustive e del ripristino delle condizioni di falciabilità per le superfici individuate come abbandonate infeltrite o abbandonate incespugliate nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'art. 6 della LR 9/2005;

d) l'obbligo di effettuare almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa, dopo il 30 giugno; per i prati stabili naturali appartenenti alla categoria dei prati umidi le operazioni di sfalcio e asporto della biomassa devono essere effettuate tra il 1 e il 31 luglio o durante l'inverno in condizioni di suolo ghiacciato. L'obbligo non è vigente per le alleanze di vegetazione *Phragmites communis*;

e) lo sfalcio può non essere effettuato su una superficie non superiore al 10%, in rotazione nel corso del quinquennio d'impegno, per favorire le specie vegetali biennali e gli invertebrati ad esse legate;

f) la superficie minima di adesione è 0,04 ettari.

3. Al presente impegno si somma anche l'eventuale premio aggiuntivo per la salvaguardia delle nidificazioni

secondo le modalità previste dalla presente scheda di misura, all'azione 3 - Mantenimento dei prati, paragrafo "Premio aggiuntivo per la salvaguardia dei nidi naturali".

4 - IMPEGNI PER I SISTEMI MACCHIA-RADURA

1. Le operazioni di manutenzione comportano:
 - a) l'esecuzione di almeno uno sfalcio ogni due anni e comunque non più di uno all'anno, con raccolta della biomassa, da effettuarsi sempre dopo il 15 agosto ed entro il 31 gennaio. In alternativa o in via complementare, è consentita l'attività di pascolo con un carico non superiore a 0.8 UBA/ettari e comunque tale da garantire il buon mantenimento del cotico erboso;
 - b) il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti.
2. La superficie a macchia deve essere compresa tra il 10 ed il 50 per cento della superficie complessivamente impegnata a macchia-radura.
3. È ammessa la semina di colture a perdere con gli impegni previsti al paragrafo "Impegni per le colture a perdere per la fauna selvatica" della presente azione, su una superficie non superiore al 15 per cento di quella impegnata con la presente azione.
4. Qualora siano presenti sulla superficie a radura stagni, laghetti e/o risorgive, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al paragrafo "Impegni per gli stagni ed i laghetti di acqua dolce e le risorgive" della presente azione.
5. Qualora siano presenti sulla superficie a radura prati stabili naturali, le operazioni di mantenimento dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito al paragrafo "Impegni per i prati stabili naturali" della presente azione.
6. La superficie minima di adesione è 1 ettaro.

5 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie effettivamente impegnata e sono espressi in euro/ettari/anno. Il prospetto degli aiuti è il seguente:

Impegno	Manutenzione di habitat:	
	Pre-esistenti	Nuova costituzione
	Premio euro/ettaro/anno	Premio euro/ettaro/anno
Siepi e boschetti	150	450
Stagni, laghetti e risorgive	200	-
Prati stabili naturali	250	-
Macchia-radura	200	450

6 - LOCALIZZAZIONE

La sottoazione 1 "Manutenzione di habitat" si applica:

- a) siepi anche alberate e piccole superfici boscate: nelle Zone A (Poli urbani) e B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata);
- b) stagni e laghetti di acqua dolce, risorgive: nelle Zone A (Poli urbani), B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata) delle Province di Udine e Pordenone e nell'intero territorio delle Province di Trieste e di Gorizia;
- c) prati stabili naturali: territori dei comuni elencati nell'allegato B della LR 9/2005;
- d) sistemi macchia-radura: nella Zona B (Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata).

Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali

Azione 1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici

Sottoazione 2 - Colture a perdere per la fauna selvatica

1 - IMPEGNI PER LE COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA SELVATICA

1. Gli impegni previsti per la realizzazione delle colture a perdere sono:
 - a) coltivare annualmente almeno 2 colture a scelta tra mais, sorgo, girasole, miglio, panico, colza, saggina, cavolo da foraggio, frumento, orzo, cardo e grano saraceno;
 - b) le colture a perdere devono essere seminate in fasce larghe al massimo 15 metri, con interfila massima di 1 metro. Nelle interfile è ammessa la semina di foraggiere;
 - c) le fasce soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse dalle superfici limitrofe non impegnate a colture a perdere;
 - d) le superfici soggette al presente impegno devono essere investite con colture diverse rispetto a quelle utilizzate l'anno precedente;
 - e) è vietato l'impiego di concimi chimici di sintesi;
 - f) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, diserbanti e disseccanti; è ammessa la lavorazione meccanica;
 - g) la coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna fino al 15 marzo dell'anno successivo alla maturazione del prodotto; dal mese di ottobre - novembre è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia alla fauna selvatica.
2. Hanno titolo al presente premio solo i terreni già coltivati a seminativo nell'ultimo biennio, compreso il set-aside.
2. Sono comunque rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni previste dal Piano faunistico regionale.
3. Gli appezzamenti destinati alle colture a perdere dovranno essere localizzati almeno a 100 m da insediamenti abitativi e almeno a 50 metri da strade asfaltate.
4. La dimensione dei singoli appezzamenti deve essere compresa tra 500 e 5000 metri quadrati.
5. La superficie oggetto di ogni singola domanda non può essere inferiore a 1 ettaro all'anno; la superficie massima impegnata non può superare il 20 per cento della SAU aziendale riferita al primo anno d'impegno e comunque i 10 ettari per beneficiario.
6. Alla domanda annuale deve essere allegata una idonea planimetria catastale con l'evidenza delle superfici impegnate.

2 - QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

1. Per la colture a perdere per la fauna selvatica l'importo previsto è di 300 euro/ettaro.

3 - LOCALIZZAZIONE

1. La sottoazione 2 - Colture a perdere per la fauna selvatica si applica nella Zona B, Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata.

Norme procedurali

1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il beneficiario che intende aderire ad un impegno agroambientale presenta, entro i termini previsti dal bando, la domanda iniziale di aiuto/pagamento con la quale s'impegna a rispettare gli adempimenti previsti dalla specifica azione per un quinquennio.
2. Per gli anni successivi al primo, il beneficiario presenta annualmente, entro i termini stabiliti con decreto dell'autorità di gestione (AdG) la domanda di aiuto/pagamento con la quale conferma o modifica quanto dichiarato con la domanda iniziale di cui al punto 1..
3. Le domande sono presentate all'ufficio attuatore territorialmente competente in base alla provincia dove ricade l'unità tecnico-economica.
4. I beneficiari che non presentano la domanda di conferma/modifica nei termini massimi previsti, perdono per l'anno di riferimento il diritto al premio e sono comunque tenuti al rispetto degli impegni assunti con la domanda iniziale. L'ufficio attuatore provvede a sottoporre a controllo in loco le relative superfici.

2 - CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

1. Nell'eventualità in cui le richieste presentate su un bando superino le risorse finanziarie previste, sono prioritariamente accolte le domande che comportano la trasformazione di contratti in corso e le modifiche agli impegni secondo quanto stabilito dagli specifici paragrafi della presente scheda di misura ancorché comportanti ampliamenti di superficie e/o adesione a nuove azioni.
2. Successivamente sono selezionate le domande afferenti, nell'ordine, alle seguenti azioni:
 - a) sottomisura 1 – azione 1: Produzione biologica;
 - b) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, premio aggiuntivo "Turnazione dei pascoli";
 - c) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno "Zootecnia da latte";
 - d) sottomisura 1 – azione 4: Mantenimento dei pascoli, tipologia di impegno "Zootecnia da carne";
 - e) sottomisura 1 – azione 3: Mantenimento dei prati;
 - f) sottomisura 1 – azione 5: Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione;
 - g) sottomisura 1 – azione 8: Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici;
 - h) sottomisura 1 – azione 6: Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione;
 - i) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 1: Manutenzione di habitat;
 - j) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais", tipologia di impegno "Conversione di seminativo a prato";
 - k) m) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia di impegno "Fruttiferi".
 - l) sottomisura 2 – azione 1 – sottoazione 2: Colture a perdere per la fauna selvatica;
 - m) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, premio aggiuntivo "Coltivazione senza mais", tipologia di impegno "Coltivazione senza mais";
 - n) sottomisura 1 – azione 2: Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi, tipologia di impegno "Seminativi";
3. Al fine del riconoscimento di una delle priorità afferenti alle azioni sopra citate, si considera l'impegno



prevalente in termini percentuali in rapporto alla superficie complessivamente impegnata; una volta ultimata la selezione in base al primo impegno prevalente si passa alla selezione in base al secondo impegno prevalente e così via per gli impegni successivi; nel caso della sottomisura 1 – azione 5: Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione, il valore di 1 UBA viene equiparato ad ettari 1,50.




4. Le rimanenti domande sono selezionate tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri territoriali:
 - a) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con priorità alle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR;
 - b) zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/75 con priorità alle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR;
 - c) aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR, con priorità alle aree preferenziali di cui all'allegato 4 del PSR
5. Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali di cui al punto 4., si considera la superficie impegnata prevalente in rapporto alla superficie complessivamente impegnata.
6. Qualora necessario, le domande sono ulteriormente selezionate sulla base dell'estensione della superficie impegnata, dando peso decrescente all'aumentare della medesima.
7. Le domande presentate secondo quanto previsto all'articolo 23, del regolamento (CE) della Commissione, del 30 novembre 2009, n. 1122 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, sono considerate al fine della loro ammissibilità a finanziamento solo dopo l'ammissione a finanziamento di tutte le domande presentate entro i termini previsti dal bando e anche per questa tipologia di domande trovano applicazione i criteri di priorità descritti nel presente paragrafo.





3 - DECADENZA PER INADEMPIMENTO AGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI


1. Gli impegni agroambientali, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, vengono distinti in:
 - a) impegni essenziali: quelli la cui inosservanza comporta la decadenza totale della misura;
 - b) impegni accessori: quelli la cui inosservanza comporta una riduzione percentuale dell'aiuto riferito alla misura ed all'anno interessati.
2. Qualora l'inosservanza di più impegni accessori comporti una riduzione complessiva della superficie determinata si applicano le riduzioni ed esclusioni previste all'articolo 16 del reg. (CE) 65/2011 del 27 gennaio 2011.
3. Qualora, per effetto dell'inadempimento a più impegni accessori relativi ad azioni diverse, l'importo da restituire superi il 20 per cento del totale dell'aiuto da corrispondere nell'anno in corso, la decadenza totale viene disposta nei confronti di tutte le azioni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale n. 346 dd. 25 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni sono individuati i casi di riduzione, esclusione e decadenza relativi alla misura 214 del PSR 2007-2013 in attuazione al decreto ministeriale 20 marzo 2008.

Allegato A (riferito alla sottomisura 1 azione 1 “Produzione biologica” sottoazione 1)

Tipo di nido	Specie interessate	Caratteristiche costruttive	Figura
Cassetta-nido tradizionale con foro circolare	Cince, passeri, storno, picchio muratore, codiroso, assiolo, torcicollo, ecc.	Materiale di costruzione: legno. Il foro d'entrata deve essere compreso tra 28 e 50 mm, le dimensioni della cassetta devono essere comprese tra 180 x 100 x 100 mm e 230 x 150 x 150 mm.	
Cassetta-nido a fronte aperto	Ballerina bianca, ballerina gialla, codiroso spazzacamino, pigliamosche, passeri, storno, assiolo, upupa, ecc..	Materiale di costruzione: legno. le dimensioni della cassetta devono essere 200 x 130 x 130 mm. L'apertura sul fronte della cassetta potrà variare tra 100 e 150 mm.	
Nido a tronchetto naturale	Varie specie di uccelli: cince, passeri, storno, picchio muratore, codiroso, upupa, assiolo, civetta, allocco, ecc.	Il foro d'entrata deve essere compreso tra 28 – 90 mm. Il diametro interno da un minimo di 100 a 220 mm. L'altezza interna della cavità (dal foro al fondo) può andare da 15 a 60 cm..	
Cassetta a fronte aperto per Gheppio	Gheppio e altri rapaci	Materiale di costruzione: legno; sul fondo disporre 3 cm di sabbia o ghiaia o segatura grossolana Da collocare possibilmente su alberi isolati, bordi dei boschi, edifici ad un'altezza minima di 4 m oppure su pali ad un'altezza minima di 5 m. Le dimensioni qui riportate si riferiscono alla figura a lato. Esse possono	

		<p>essere variate di ± 2 cm.</p> <p>A: Tetto, 66 x 50 cm</p> <p>B: Schiena, 60 x 35 cm</p> <p>C: Pareti laterali, 36 x 35 cm (30 fronte)</p> <p>D: Fondo, 56 x 36 cm</p> <p>E: Fronte, 60 x 30 cm</p> <p>F: Posatoio, diam. 3 x 80 cm</p> <p>G: Listelli di sostegno, 10 x 65 cm</p> <p>Foro di entrata 30 x 15 cm.</p>	
Cassetta- nido per civetta	Civetta	<p>Materiale di costruzione: legno; sul fondo disporre uno strato di 3 – 4 cm. di segatura grossolana o trucioli.</p> <p>Lunghezza totale: 75-85 cm; larghezza e altezza: 20 - 22 cm; diametro del foro di entrata: 7 cm. I 2 fori d'entrata non devono essere allineati, ma collocati in una posizione diagonalmente opposta.</p>	
Nido per alocco a camino	Allocco	<p>Materiale di costruzione: legno. sul fondo disporre uno strato di 3 – 4 cm. di segatura grossolana o trucioli.</p> <p>Le dimensioni qui riportate si riferiscono alla figura a lato. Esse possono essere variate di ± 2 cm, ad eccezione del foro d'involo.</p> <p>A: Tetto, 30 x 30 cm</p> <p>B: Schiena, 22 x 80 cm</p> <p>C: Pareti laterali, 26 x 80 cm</p> <p>D: Fronte, 22 x 60 cm</p> <p>E: Fondo, 22 x 22 cm</p> <p>F: Listello di sostegno, 8 x 100 cm</p> <p>Foro d'involo: 22 x 20 cm</p>	

Cassetta chiusa per barbagianni	Barbagianni	<p>Materiale di costruzione: legno.</p> <p>Le dimensioni della cassetta devono essere 100 x 50 x 50 cm. Il foro d'involo potrà variare tra 13 e 19 cm di lato.</p> <p>Da posizionare in luoghi riparati, bui e ben asciutti (fienili, granai, ecc.) a cui il barbagianni possa accedere direttamente o attraverso cavità murarie già esistenti o appositamente predisposte.</p>	
Cassetta-nido per Rondini	Rondini	<p>Materiale di costruzione: legno.</p> <p>Le dimensioni qui riportate si riferiscono alla figura a lato. Esse possono essere variate di ± 2 cm, ad eccezione del foro d'involo, che deve essere di 30 x 130 mm.</p> <p>A: Tetto, 22 x 38 cm B: Schiena, 22 x 13 cm C: Pareti laterali, 28 x 13 cm D: Fondo, 18 x 28 cm E: Fronte, 22 x 13 cm F: Listelli di legno, 6 x 28 cm</p>	
Nido per Rondine	Rondini	<p>Materiale di costruzione: cemento-segatura.</p> <p>Larghezza 20 cm, altezza 14 cm, profondità 13 cm.</p> <p>Da installare in stalle, porticati, cornicioni, ecc.</p>	
Nido per Balestruccio	Balestruccio	<p>Materiale di costruzione: cemento-segatura.</p> <p>Larghezza 20 cm, altezza 15-18 cm, profondità 15-18 cm. Foro di ingresso meglio se laterale, largo 5-6 cm e profondo 3 cm.</p> <p>Da installare sotto i tetti di</p>	

		case, capannoni o altri edifici.	
Bat box	Chiroterri	<p>Materiale di costruzione: legno.</p> <p>Le dimensioni (larghezza x altezza x profondità) possono variare da un minimo di 100 x 100 x 20 mm a un massimo di 150 x 300 x 30 mm.</p> <p>L'ingresso, una fessura posizionata nella parte inferiore della cassetta, ha una larghezza di 2 cm. Le pareti interne, se non sono ruvide, devono essere dotate di scanalature orizzontali.</p>	
Bat board	Chiroterri	<p>Materiale di costruzione: legno. Le pareti interne, se non sono ruvide, devono essere dotate di scanalature orizzontali. La struttura va collocata su pareti di edifici esposte a Sud.</p>	

Misura 216 – Sostegno agli investimenti non produttivi⁷

Azione 1 – Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii e di sostegno a terrazzamenti

1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

I muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale di tutta la zona montana, ed in particolare della zona del Carso triestino e goriziano, in cui assumono un grande valore storico e culturale oltre a fornire un habitat fondamentale per specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati), che vi trovano rifugio e nutrimento.

Anche i terrazzamenti sono elementi tipici del paesaggio rurale della costiera triestina in cui svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza contro frane, smottamenti e dissesti della strada costiera soprastante. Anch'essi rivestono un grande valore storico e culturale e possono costituire un habitat ideale per specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati).

Gli obiettivi principali dell'azione sono:

- mantenimento della qualità storica del paesaggio (salvaguardia paesaggistica);
- salvaguardia dal rischio idrogeologico (tutela del suolo);
- conservazione di elementi fondamentali dell'ecosistema agrario (tutela della biodiversità).

2 – BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'azione:

1. le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
2. gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

3.1 – Operazioni e investimenti ammissibili

Sono ammissibili le operazioni su immobili che siano nella disponibilità giuridica del richiedente in forza di idoneo titolo che consenta l'intervento, la percezione del contributo e la conseguente manutenzione del manufatto per i cinque anni successivi alla data di verifica delle opere.

Le opere ammissibili sono:

- a) la manutenzione straordinaria di muretti a secco già esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti, senza alterazione della tipologia costruttiva originaria, limitatamente alla sistemazione o al rifacimento delle porzioni dei muri effettivamente degradate e che necessitano pertanto di intervento.
- b) la parziale demolizione e ricostruzione di parti di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti, nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime. Nel ripristino dei muretti deve essere reimpiegato il materiale da costruzione originale e, qualora sia necessario ricorrere a materiale non originario, devono essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

Nel caso di muretti a secco segna confine l'aiuto può essere concesso anche ad entrambi i possessori, previa presentazione di due domande distinte e in questo caso il contributo viene diviso in parti uguali.

3.2 – Operazioni e investimenti non ammissibili

Non sono ammissibili le operazioni che prevedono:

⁷ Misura inserita dall' articolo 1 del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 2178/2011.

1. la costruzione di nuovi muretti a secco o di nuovi muri di sostegno o di nuovi manufatti in genere di qualsiasi tipo;
2. la ricostruzione di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti che comportino una alterazione del tracciato, della sagoma, delle dimensioni e della tipologia del materiale originale;
3. interventi di manutenzione di muri divisorii preesistenti realizzati con legante o altri componenti in calcestruzzo;
4. qualsiasi tipo di intervento su muri di cinta delle abitazioni e delle pertinenze, ancorché a secco, né i terrazzamenti su cui siano situate abitazioni e/o pertinenze.

3.3 – Requisiti di ammissibilità specifici per la realizzazione di muri di sostegno a terrazzamenti

Limitatamente alle operazioni che hanno ad oggetto i muri di sostegno a terrazzamenti può essere ammesso l'utilizzo di materiale legante cementizio e con la prescrizione che non sia alterato l'aspetto esteriore del muro originario. Le opere devono rispettare le normative urbanistiche vigenti. Qualora per straordinarie ragioni di natura statica, legate alla manutenzione dei soli muri di sostegno a terrazzamenti sia necessario provvedere al consolidamento e rafforzamento delle fondazioni del manufatto, anche mediante realizzazione di travi in calcestruzzo, l'operazione sarà considerata ammissibile alle condizioni che lo zoccolo di fondazione risulti interrato e che sia rispettato il tracciato originale del muro.

3.4 – Modalità di intervento

Possono essere presentate domande di aiuto sia con accesso individuale che con approccio integrato.

3.5 – Localizzazione degli interventi

Gli investimenti facenti parte dell'operazione devono essere localizzati nelle aree delimitate ai sensi della direttiva del Consiglio 28 aprile 1975, n. 75/273/CEE e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1).

4 – DETERMINAZIONE DEI COSTI

Alla presente azione non si applica la disciplina prevista degli articoli 20, comma 1, lettera d) e 21 del regolamento generale di attuazione del programma sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

5 – MODALITA' DI SELEZIONE

5.1– Criteri di priorità

Nell'eventualità in cui le richieste superino le risorse finanziarie previste le domande verranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) Tipologia di impegno;
 - b) Zonazione.
- a) Priorità relative alla tipologia di impegno:
 - a) muri di sostegno con intervento su almeno il 20% della superficie totale;
 - b) altri muri di sostegno;
 - c) muretti a secco con interventi su una lunghezza ≥ 50 ml;
 - d) altri muretti a secco.
- b) Priorità territoriali:
 - a) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;
 - b) Altre zone omogenee del Carso (A1, B1, C1);
 - c) Altre zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/75.

Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali sopraccitate si tiene conto della prevalenza della

localizzazione dell'intervento.

Qualora si renda necessario, le domande vengono ulteriormente selezionate sulla base della dimensione degli interventi, dando peso crescente all'aumentare della stessa.

6 – AIUTO CONCEDIBILE

6.1 – Modalità di determinazione dell'aiuto

L'aiuto è definito a metro lineare o al metro quadro di muretto a secco e/o muro di sostegno a terrazzamento oggetto di intervento. Alla presente azione non si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, commi 5 e 6 del regolamento generale 40/2011.

L'aiuto è quantificato in :

1. euro 32,00/metro lineare per la manutenzione straordinaria di muretti a secco divisorii;
2. euro 94,00/metro quadro per la manutenzione straordinaria di muretti di sostegno di terrazzamenti

6.2 – Aiuto minimo concedibile

Sono ammissibili solo le domande con un aiuto richiesto superiore o uguale a 400,00 euro.

6.3– Modalità di determinazione dell'aiuto in sede di ammissibilità e di liquidazione

L'aiuto è determinato moltiplicando l'importo indicato al precedente punto 6.1 ai metri lineari di muretto a secco o ai metri quadri di muro di sostegno a terrazzamenti ritenuti ammissibili a finanziamento a seguito dello svolgimento, da parte del competente Ufficio attuatore, dei controlli amministrativi.

In sede di attuazione dell'operazione è consentita la realizzazione di muretti a secco o muri per terrazzamenti in misura superiore a quella a ritenuta ammissibile fermo restando l'importo dell'aiuto concesso;

Sono consentite riduzioni, entro il 20%, dei metri lineari di muretto a secco o dei metri quadrati di muro di sostegno ammessi a finanziamento; in tale caso l'aiuto è rideterminato in base ai manufatti effettivamente realizzati. Nel caso la riduzione di superficie/lunghezza superi il 20 % l'azione decade, fatte salve le operazioni di ricomposizione fondiaria o di riassetto fondiario non prevedibili al momento dell'assunzione dell'impegno, in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974; è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.

7 – AVVIO DELLE OPERAZIONI

L'ufficio attuatore, prima della emissione della decisione individuale di finanziamento, effettua un sopralluogo per la verifica della consistenza iniziale delle opere oggetto dell'aiuto. Tutte le opere eseguite prima del sopralluogo non saranno ammissibili all'aiuto.

8 – LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Dell'articolo 42 del regolamento generale del PSR 40/2011 si applicano i soli commi 1, 2, 7 e 8.

Il beneficiario chiede la liquidazione dell'aiuto concesso una volta realizzata e conclusa l'operazione ammessa.

Non sono ammesse a pagamento le domande che prevedono importi inferiori ad euro 400,00.

9 – IMPEGNI

9.1 – Impegni essenziali

Sono impegni essenziali quelli di cui all'articolo 48 del regolamento generale di attuazione del PSR 40/2011.

Ai fini della presente azione il termine di cinque anni di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 48 predetto decorre dalla data di verifica di esecuzione degli interventi.

9.2 – Impegni accessori

Sono impegni accessori quelli di cui all'articolo 49 del regolamento generale di attuazione del PSR 40/2011 e il mantenimento del manufatto oggetto di intervento in buone condizioni, anche attraverso il contenimento delle essenze arbustive e arboree, per almeno cinque anni dalla data della verifica di esecuzione degli interventi; detto obbligo si applica anche ai tratti di manufatto in buono stato di conservazione e oggetto del solo impegno di pulizia indicati nelle planimetria catastale allegata alla domanda di aiuto.

Misura 221 – Imboschimento di terreni agricoli

1. FINALITA' E OBIETTIVI

La presente misura ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);
- b) favorire la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;
- c) contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento di carbonio;
- d) favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi quelli con specie legnose a rapido accrescimento.

Gli obiettivi sono rafforzati dando la priorità ad interventi:

- a) con impianti in mescolanza a ciclo lungo, in particolare se in ampliamento od in articolazione con residue aree boscate, fasce boscate esistenti, corridoi fluviali ed altri elementi della rete ecologica;
- b) inseriti in progetti territoriali nelle aree in cui si esercita maggior pressione sulle risorse e caratterizzate da maggior semplificazione paesaggistica;
- c) con influenze positive sulle acque superficiali e profonde e sulle zone umide.

2 – BENEFICIARI

Sono beneficiari della presente misura:

- a) le imprese agricole condotte da soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e nel rispetto del requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) le imprese agricole diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) i proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di terreni;
- d) le persone fisiche;
- e) le persone giuridiche di diritto privato;
- f) gli enti pubblici.

3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

3.1 – Operazioni e investimenti ammissibili

La misura concerne il primo imboschimento di terreni agricoli con specie arboree e arbustive, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologiche stagionali.

Le tipologie d'intervento ammissibili sono le seguenti:

- a) Impianti a ciclo lungo (tipo 1), con ciclo di permanenza minimo di 15 anni. Si distinguono due sottotipi:
 1. arboreti da legno (sottotipo 1a) realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità prevalentemente produttive;
 2. boschi naturaliformi (sottotipo 1b) realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive e ricreative.
- b) Impianti a ciclo breve (tipo 2), con ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni e con specie a rapido accrescimento. Si distinguono due sottotipi:
 1. Impianti con certificazione ecologica (sottotipo 2a); si tratta degli impianti per i quali il beneficiario chiede ed ottiene la certificazione per la gestione sostenibile del pioppeto.
 2. Impianti senza certificazione ecologica (sottotipo 2b); tutti gli altri impianti diversi dal tipo 2a.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) non si considerano bosco gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di

turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal Piano di coltura e conservazione.

L'impianto è realizzato a pieno campo oppure in forma lineare. L'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente quali un corso d'acqua, una strada o un bordo di un appezzamento e presenta una lunghezza superiore ad almeno dieci volte la sua larghezza. Gli impianti lineari possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli.

Gli interventi e le loro manutenzioni sono realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante.

Le tipologie di impianto sono così definite:

Impianti di arboreti da legno

Rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo. La progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti è conforme alle indicazioni contenute nella pubblicazione intitolata *Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni* edita dal Servizio gestione forestale antincendio boschivo della Direzione risorse agricole, naturali e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente scheda.

Gli impianti hanno le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da latifoglie con caratteristiche ecologiche adatte al sito d'impianto;
- essere costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da piante accessorie. Le piante principali sono destinate alla produzione di almeno uno dei prodotti per cui è stato progettato l'impianto (ad esempio assortimenti di elevato valore commerciale), quelle accessorie sono destinate invece ad agevolare la conduzione dell'impianto o per condizionare positivamente lo sviluppo delle piante principali;
- le specie arbustive possono essere impiegate nel limite massimo del 50 per cento del totale delle piante;
- negli impianti è possibile impiegare anche i pioppi ibridi, nel limite massimo di 110 piante per ettaro;
- nel caso in cui l'obiettivo principale sia quello di ottenere legname di pregio, è possibile prevedere anche l'impiego di piante accessorie paracadute, la cui funzione consiste nel sostituire le piante principali nel caso in cui quest'ultime fallissero l'obiettivo di produrre gli assortimenti desiderati nei tempi attesi.

Inoltre:

- in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio si adotta la tecnica della doppia pianta consistente nella messa a dimora delle piante principali in coppie, a distanza di 0,50 – 1 metro l'una dall'altra;
- la densità minima è di 500 piante per ettaro, di cui almeno 70 piante arboree principali e, se del caso, altrettante accessorie paracadute.

Le piante principali sono messe a dimora a una distanza minima di:

- 7 metri da altre piante principali, da pioppi ibridi o da paulownia;
- 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: frassino maggiore e ossifillo, aceri montano e riccio, platano ibrido, pioppo bianco, salice bianco, olmo campestre, robinia, gelso, ontani;
- 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
- 2 metri da piante accessorie arbustive.

Gli uffici attuatori hanno la facoltà di dichiarare l'intervento non ammissibile qualora le specie o i moduli d'impianto proposti siano ritenuti non idonei al sito d'impianto o agli obiettivi dell'intervento.

Impianti di boschi naturaliformi

Rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di boschi misti con finalità multiple finalizzati alla riqualificazione delle aree agricole più intensamente coltivate. La realizzazione e conduzione è improntata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura sono fisionomicamente simili

a quelli originari della pianura friulana.

Gli impianti sono costituiti da specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della stazione in esame; le piante arbustive sono ammesse, ma con partecipazione non superiore al 50 per cento sul numero totale delle piante utilizzate.

Non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche.

La densità minima dell'impianto è di 1.100 piante per ettaro.

Gli impianti eseguiti con piantine micorrizzate con specie simbionti tartufigene sono ascrivibili alla tipologia 1.

Impianti a ciclo breve

Si tratta di pioppeti e altri imboschimenti realizzati con specie arboree a rapido accrescimento, da intendersi come quelle specie o cloni coltivati con un ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni.

Sono assimilabili a questo tipo anche gli impianti costituiti in prevalenza o da sole specie arbustive.

La densità è compresa tra 200 e 330 piante per ettaro.

3.2 – Operazioni e investimenti non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie d'intervento:

- a) interventi proposti da agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- b) impianto di abeti natalizi;
- c) impianti su prati permanenti, pascoli permanenti, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- d) nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e nelle aree Natura 2000 sono ammessi solo gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di boschi naturaliformi (sottotipo 1a); nelle aree Natura 2000 gli interventi sono sempre preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza;
- e) impianti su terreni a bosco o altresì interessati da colture finalizzate alla produzione legnosa, compresi i pioppeti;
- f) impianti di short-rotation forestry con turno di ceduzione inferiore a 5 anni.

3.3 – Altri requisiti di ammissibilità per la realizzazione dell'operazione

a) La superficie totale d'impianto non può mai essere inferiore ad ettari 0,5, anche laddove costituita da più corpi separati, purché ognuno di essi abbia estensione superficiale minima maggiore ad ettari 0,1.

La superficie totale d'impianto si ottiene sommando la superficie d'impianto netta con le altre superfici accessorie come di seguito definite.

Per superficie netta d'impianto si intende quella occupata dalle piante ricompresa all'interno dei filari perimetrali e delle linee congiungenti le testate dei filari stessi.

Per superfici accessorie si intendono:

1. le aree create con finalità faunistiche o naturalistiche, interne o esterne alla superficie d'impianto netta, quali prato stabile, piccole zone umide, vuoti da lasciare alla libera evoluzione; queste aree sono ammissibili limitatamente ai boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b) e non possono superare il 10 per cento della superficie netta d'impianto di ogni singolo lotto;
2. le capezzagne perimetrali di accesso al fondo e utilizzate per il transito dei mezzi meccanici impiegati nei lavori di realizzazione dell'impianto; queste aree sono ammissibili limitatamente agli impianti a ciclo lungo (tipo 1);
3. le fasce di terreno perimetrali, ivi comprese le fasce di rispetto prospicienti le strade imposte dai regolamenti comunali; la superficie da considerare ai fini dell'ammissibilità è quella oggetto delle lavorazioni agronomiche eseguite per la realizzazione dell'impianto.

Le preesistenze naturali, quali boschette, siepi, incolti, e artificiali, quali manufatti, strade a fondo stabilizzato e canali di larghezza maggiore a 3 metri, che circondano o attraversano l'area occupata dalle piante vanno considerati tare e, pertanto, scorporate dalla superficie totale d'impianto. Fossi e scoline non costituiscono cesure all'interno della piantagione.

Per la determinazione della superficie d'impianto delle formazioni lineari si procede come di seguito indicato: nel caso di un filare singolo, la superficie d'impianto si ottiene moltiplicando la lunghezza complessiva del filare per una larghezza teorica assunta pari a metri 6, cui vanno sommate le aree di servizio alle due testate del filare, assunte pari a: metri 3 x metri 6 x n. 2 testate = 36 metri quadrati; nel caso di impianti lineari a più filari, si procede analogamente a quelli realizzati a pieno campo.

La misurazione della superficie imboschita in sede di verifica finale da parte degli uffici attuatori come determinata dal presente paragrafo, costituisce il valore presente nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella imboschita. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ettari.

- b) Gli impianti di tipo 1 sono realizzati sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati in conformità alla normativa urbanistica e alle norme vigenti in materia ambientale; per gli impianti di tipo 2 in alternativa al progetto è richiesta la presentazione di documentazione semplificata; maggiori dettagli e specificazioni sui contenuti dell'elaborato progettuale sono riportate nei bandi;
- c) Oltre il progetto, è sottoscritto dal tecnico abilitato e dal beneficiario un piano di coltura e di conservazione contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del periodo di impegno. Nel caso degli impianti di tipo 2 i documenti di cui alla presente lettera sono sottoscritti dal solo beneficiario.

3.4 – Localizzazione degli interventi

La misura si applica nel periodo di programmazione 2007-2013 per gli interventi da realizzare sui terreni agricoli della Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

Per terreni agricoli si intendono quelli che sono stati coltivati per almeno due anni precedentemente alla presentazione della domanda di contributo ad una o più delle seguenti colture:

- a) orticola;
- b) floricola;
- c) viticola;
- d) frutticola;
- e) seminativo.

Fra i terreni agricoli sono compresi anche i seminativi ritirati dalla produzione, se dichiarati nella domanda unica di pagamento, di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

4.1 – Costi ammissibili

Sono ritenuti costi ammissibili:

- a) le spese d'impianto che coprono il costo per l'acquisto e la fornitura delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime e i costi direttamente connessi all'operazione quali quelli afferenti i lavori accessori di preparazione del terreno, di pacciamatura, per le protezioni individuali; i prezzi unitari

<p>riconosciuti non possono essere superiori agli importi massimali dei prezzi unitari delle voci di spesa previste nel Prezziario regionale delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno di cui all'allegato 1 alla presente scheda di misura;</p> <p>b) le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori fino ad un massimo pari al 10 per cento dei costi d'impianto, al netto dell'IVA.</p>	
4.2 – Costi non ammissibili	
<p>Non sono mai costi ammissibili:</p> <p>a) La fornitura e la distribuzione di fertilizzanti negli interventi da realizzarsi nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920, e nei boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b);</p> <p>b) i costi di fornitura e installazione di pali tutori; possono essere riconosciute, esclusivamente per le piante principali di specie pregiate da coltivare ad alto fusto, le spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.</p>	
5 – MODALITÀ DI SELEZIONE	
5.1 – Criteri di selezione e punteggi	
Descrizione criterio	Punteggio
I punti, assegnati in base ai diversi criteri sotto riportati, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità sono posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.	
a) Tipo d'intervento	
1. boschi naturaliformi	10
2. arboreti da legno per la produzione di assortimenti legnosi di pregio	8
3. arboreti da legno diversi da quelli di cui al punto 2.	5
4. impianti a rapido accrescimento con certificazione ecologica	5
b) Forma d'impianto	
Impianti lineari	10
c) Tipo di pacciamatura	
Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10
d) Tipo di beneficiario	
1. imprenditore agricolo professionale (IAP)	10
2. persone giuridiche di diritto pubblico	8
3. persone fisiche e giuridiche di diritto privato	6
e) Localizzazione	
1. Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10
2. Riserve regionali o statali	10
3. Aree vincolate in base all'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) ed f) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)	10
6 – AIUTO CONCEDIBILE	
6.1 – Modalità di erogazione dell'aiuto	
L'aiuto per singolo impianto è erogato in conto capitale a consuntivo a titolo di contributo parziale delle spese sostenute dal richiedente, rendicontate e documentate da fatture di spesa o da dichiarazioni per i lavori in economia consentiti.	

In applicazione del primo paragrafo, numero 10 del regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i contributi sono erogati in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

In allegato alla domanda di pagamento, oltre a quanto previsto dal Regolamento generale di attuazione del PSR, sono presentati i seguenti documenti:

1. a) copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti i riferimenti del certificato di provenienza o di identità clonale, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
2. b) copia del passaporto delle piante CEE, nei casi previsti dall'allegato XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
3. c) fattura indicante numero e specie o clone delle piante acquistate;
4. d) certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal beneficiario; nel caso di interventi di tipo 2 (impianti a ciclo breve) tale documento può essere redatto direttamente dal beneficiario;
5. e) estremi catastali e cartografia analitica delle superfici interessate dall'intervento;
6. f) prospetto di raffronto preventivo/consuntivo.

6.2 – Modalità di determinazione dell'aiuto

L'aiuto per l'impianto è riconosciuto nei limiti delle aliquote di intensità indicate nella tabella di cui al punto 6.3 da applicarsi al costo totale ammesso dell'investimento.

L'aiuto per l'impianto, i premi per la perdita di reddito e la manutenzione dell'impianto sono riconosciuti secondo le tipologie d'intervento e di beneficiario nei limiti degli importi massimi indicati nella tabella di cui al punto 6.3. I massimali degli aiuti riferiti ai costi di impianto s'intendono al netto dell'IVA e delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

6.3 – Intensità di aiuto

Beneficiario	Tipo d'intervento	Accesso singolo	Accesso integrato
IAP e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1	60 %	70 %
	2	45 %	65 %
Persone giuridiche di diritto pubblico	1 e 2	90 %	

6.4 – Massimali dell'aiuto

Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Massimali (ha e totale)	Esclusioni
Aiuto per spese d'impianto	1	TUTTI	€ 6.000,00/ha; € 150.000,00	---
	2a (con certificazione ecologica)		€ 2.500,00/ha	---
	2b (senza certificazione ecologica)		€ 1.500,00/ha	---
Premio per la	1	IAP e altre	€	arbusteti,

manutenzione dell'impianto		persone fisiche o giuridiche di diritto privato	600,00/ha/anno per il 1°, 2°, 3° anno; € 300,00/ha/anno per il 4° e 5° anno	impianti con piantine micorrizzate con specie tartufigene
Premio per la perdita di reddito	1	IAP	€ 470,60 /ha/anno per 15 anni;	arbusteti, impianti con piantine micorrizzate con specie tartufigene
		altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	€ 150,00 /ha/anno per 15 anni;	

7 – LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

7.1 – Anticipo

È ammessa l'erogazione di anticipazioni nella percentuale massima prevista dall'articolo 40 del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale, per importi netti non inferiori a 10.000 euro, a condizione che il beneficiario presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.

7.2 – Acconti per stati di avanzamento

Sono altresì ammesse liquidazioni a fronte di stati di avanzamento, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento di attuazione, per importi netti non inferiori a 10.000,00 euro.

7.3 - Saldo

Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto una volta realizzata l'operazione e sostenuto il costo totale ammesso.

8 – IMPEGNI

8.1 – Impegni essenziali

Sono impegni essenziali della misura:

- il mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento, pari ad almeno 15 anni per gli impianti a ciclo lungo ed almeno 8 anni per quelli a ciclo breve; le annualità decorrono dall'anno del primo ciclo vegetativo successivo alla piantagione;
- l'attenersi al divieto di effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono tuttavia permessi, previa comunicazione all'ufficio attuatore, il pascolo di animali da cortile di piccola taglia o la coltivazione di limitate superfici se svolte per finalità di autoconsumo esercitate dal beneficiario o dai suoi familiari, quali gli orti familiari;
- il mantenimento nel corso della durata del periodo d'impegno di una superficie totale d'impianto determinata ai sensi del punto 3.3, lettera a), maggiore a 5.000 metri quadrati e, rispettivamente, di una superficie dei singoli lotti maggiore a 1.000 metri quadrati; nel secondo caso la decadenza s'intende limitata al singolo lotto interessato dalla riduzione superficiale.

8.2 – Impegni accessori.

Sono impegni accessori della misura:

- la sostituzione delle fallanze entro la prima stagione vegetativa utile nei casi in cui si verifichi una

mortalità superiore al 10%; detto obbligo si applica per i primi tre anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2; l'ufficio attuatore effettua dei sopralluoghi di verifica dell'avvenuto adempimento;

- b) il controllo delle infestanti da compiersi mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione è preventivamente autorizzata dall'ufficio attuatore.
- c) l'esecuzione delle potature di formazione e di allevamento qualora previste dal piano di coltura e di conservazione; l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a, finalizzati alla produzione di assortimenti legnosi pregiati, e su quelli di tipo 2. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;
- d) l'esecuzione di diradamenti, ove previsti dal piano di coltura e di conservazione e previa loro segnalazione all'ufficio attuatore e l'eliminazione della doppia pianta, intervento quest'ultimo da effettuarsi entro il quinto anno di età dell'impianto;
- e) la raccolta e lo smaltimento, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile e la rimozione delle protezioni individuali e delle recinzioni entro il quinto anno di età dell'impianto.

Allegato 1 alla scheda della misura 221

PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
A	MATERIALI IN FORNITURA A PIÈ D'OPERA		
A.01	Fornitura di semenzali S1 di specie forestali a radice nuda, di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm	cad.	€ 1,50
A.02	Fornitura di semenzali S1 di specie forestali in contenitore, di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm	cad.	€ 2,00
A.03	Fornitura di trapianti S1T1 di noce e ciliegio in contenitore, di altezza compresa tra i 30 e i 120 cm	cad.	€ 3,00
A.04	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	cad.	€ 2,50
A.05	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone	cad.	€ 4,00
A.06	Fornitura di fertilizzante minerale (max 0,5 t/ha)	t	€ 400,00
A.07	Fornitura di letame maturo (max 50 t/ha)	t	€ 12,00
A.08	Fornitura di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	t	€ 170,00
A.09	Fornitura telo pacciamante in EVA (Etilene Vinil Acetato), fornito in bobina con larghezza minima cm 120 e spessore minimo mm 0,06	m	€ 0,31
A.10	Fornitura telo pacciamante plastico biodegradabile (tipo Mater-Bi®), conforme alle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995, fornito in bobina con larghezza di 120 cm	m	€ 0,50
A.11	Fornitura di quadrati pacciamanti in EVA (Etilene Vinil Acetato) dello spessore di almeno 0,06 mm e dimensioni di	cad.	€ 0,40

PREZZARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
	120X120 cm		
A.12	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato, con diametro superiore a 50 cm	cad.	€ 1,93
A.13	Fornitura di idoneo materiale vegetale pacciamante biodegradabile (mulch), da spargere attorno alla colletto della piantina fino ricoprire una superficie circolare con diametro non inferiore a cm 60 e di spessore non inferiore a cm 8	cad.	€ 0,95
A.14	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm	cad.	€ 0,45
A.15	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza compresa tra 60 e 100 cm	cad.	€ 0,90
A.16	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza fino a cm 100	cad.	€ 0,97
A.17	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza superiore a cm 100	cad.	€ 1,54
A.18	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	cad.	€ 0,20
A.19	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	cad.	€ 0,45
A.20	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	€ 6,22
A.21	Fornitura di targa o cartello informativi, completi dei supporti occorrenti e predisposti in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006	cad.	€ 340,00
B	OPERE COMPIUTE		
B.01	Scasso e dissodamento di terreni agricoli incolti o precedentemente occupati da colture legnose, quali(pioppeto, frutteto, vigneto, eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 80/100, non cumulabile con aratura profonda o con ripuntatura e aratura superficiale	ha	€ 600,00
B.02	Ripuntatura fino a 80-100 cm di profondità, con passaggi alla distanza di 1 metro (in alternativa all'aratura profonda)	ha	€ 350,00
B.03	Aratura profonda (> 40 cm di profondità)	ha	€ 270,00

PREZZARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
B.04	Aratura superficiale (cumulabile con voce B.02)	ha	€ 170,00
B.05	Erpicatura incrociata (n. 2 passaggi)	ha	€ 130,00
B.06	Concimazione minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime (max 0,5 t/ha), compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	ha	€ 40,00
B.07	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame maturo, comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	€ 170,00
B.08	Distribuzione di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	ha	€ 80,00
B.09	Distribuzione manuale localizzata di fertilizzante granulare organico o minerale attorno alle piantine, compreso il suo interramento, sino ad un prezzo massimo di € 250,00/ha	cad.	€ 0,20
B.10	Tracciamento filari e segnature buche	cad.	€ 0,65
B.11	Posa di telo pacciamante in EVA (Etilene Vinil Acetato) o in materiale plastico biodegradabile, fornito in bobina con larghezza minima cm 120	m	€ 0,45
B.12	Posa di quadrati pacciamanti in EVA (Etilene Vinil Acetato) dello spessore di almeno 0,06 mm e dimensioni di 120x120 cm	cad.	€ 0,92
B.13	Posa di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato, con diametro superiore a 50 cm (rif. voce A.12)	cad.	€ 0,75
B.14	Spargimento di idoneo materiale vegetale pacciamante biodegradabile (mulch), attorno alla colletto della piantina, fino ricoprire una superficie circolare con diametro non inferiore a cm 60 e di spessore non inferiore a cm 8	cad.	€ 0,90
B.15	Posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 cm (rif. voci A.14 e A.15)	cad.	€ 0,34
B.16	Posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) (rif. voci A.16 e A.17)	cad.	€ 0,92
B.17	Posa di cannuce in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (rif. voci A.18 e A.19)	cad.	€ 0,23
B.18	Messa a dimora di piantine di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm, in contenitore o a radice nuda, con apertura manuale di buche di ridotta dimensione, in terreno precedentemente lavorato	cad.	€ 1,60
B.19	Messa a dimora di pioppelle di 1 anno con l'ausilio di trivella montata su presa di forza di trattrice	cad.	€ 1,07
B.20	Apertura buche per messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad.	€ 0,65
B.21	Messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad.	€ 1,93

PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
B.22	Semina prato polifita negli interfilari, comprensivo dell'acquisto di miscuglio di sementi di specie erbacee	ha	€ 192,58
B.23	Posa in opera di chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata, di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m, infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini (rif. voce A.20)	m	€ 2,67
B.24	Posa in opera di targa o cartello informativi, completi dei supporti occorrenti e predisposti in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006 (rif. voce A.21)	cad.	€ 80,00

Misura 223 – Imboschimento di terreni non agricoli

1 – FINALITÀ OBIETTIVI

La presente misura ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);
- b) la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;
- c) contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento di carbonio;
- d) creare aree verdi con funzione ricreativa.

Questi obiettivi sono rafforzati dando la priorità ad interventi:

- a) con impianti in mescolanza a ciclo lungo, in particolare se in ampliamento od in articolazione con residue aree boscate, fasce boscate esistenti, corridoi fluviali ed altri elementi della rete ecologica;
- b) inseriti in progetti territoriali nelle aree in cui si esercita maggior pressione sulle risorse e caratterizzate da maggior semplificazione paesaggistica;
- c) con influenze positive sulle acque superficiali e profonde e con le zone umide.

2 – BENEFICIARI

Sono beneficiari della presente misura:

- a) le imprese agricole condotte da soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e nel rispetto del requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) le imprese agricole diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di terreni;
- d) le persone fisiche;
- e) le persone giuridiche di diritto privato;
- f) gli enti pubblici.

3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

3.1 – Operazioni e investimenti ammissibili

La misura concerne l'imboschimento di terreni non agricoli con specie arboree e arbustive, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologiche stazionali.

Le tipologie d'intervento ammissibili sono le seguenti:

a) Impianti a ciclo lungo (tipo 1), con ciclo di permanenza minimo di 15 anni. Si distinguono due sottotipi:

1. arboreti da legno (sottotipo 1a) realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità prevalentemente produttive;
2. boschi naturaliformi (sottotipo 1b) realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive e ricreative.

b) Impianti a ciclo breve (tipo 2), con ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni e con specie a rapido accrescimento. Si distinguono due sottotipi:

1. Impianti con certificazione ecologica (sottotipo 2a); si tratta degli impianti per i quali il beneficiario chiede ed ottiene la certificazione per la gestione sostenibile del pioppeto.
2. Impianti senza certificazione ecologica (sottotipo 2b); tutti gli altri impianti diversi dal tipo 2a.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) non si considerano bosco gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di

turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal Piano di coltura e conservazione.

L'impianto è realizzato a pieno campo oppure in forma lineare. L'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente quali un corso d'acqua, una strada o un bordo di un appezzamento) e presenta una lunghezza superiore ad almeno dieci volte la sua larghezza. Gli impianti lineari, che hanno una lunghezza minima di 300 metri, possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli.

Gli interventi e le loro manutenzioni sono realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante.

Le tipologie di impianto sono così definite:

Impianti di arboreti da legno

Rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo. La progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti è conforme alle indicazioni contenute nella pubblicazione intitolata *Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni* edita dal Servizio gestione forestale antincendio boschivo della Direzione risorse agricole, naturali e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente scheda.

Gli impianti hanno le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da latifoglie con caratteristiche ecologiche adatte al sito d'impianto;
- essere costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da piante accessorie. Le piante principali sono destinate alla produzione di almeno uno dei prodotti per cui è stato progettato l'impianto (ad esempio assortimenti di elevato valore commerciale), quelle accessorie sono destinate invece ad agevolare la conduzione dell'impianto o per condizionare positivamente lo sviluppo delle piante principali;
- le specie arbustive possono essere impiegate nel limite massimo del 50 per cento del totale delle piante;
- negli impianti è possibile impiegare anche i pioppi ibridi, nel limite massimo di 110 piante per ettaro;
- nel caso in cui l'obiettivo principale sia quello di ottenere legname di pregio, è possibile prevedere anche l'impiego di piante accessorie paracadute, la cui funzione consiste nel sostituire le piante principali nel caso in cui quest'ultime fallissero l'obiettivo di produrre gli assortimenti desiderati nei tempi attesi;

Inoltre:

- in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio si adotta la tecnica della doppia pianta consistente nella messa a dimora delle piante principali in coppie, a distanza di 0,50 – 1 metro l'una dall'altra;
- la densità minima è di 500 piante per ettaro, di cui almeno 70 piante arboree principali e, se del caso, altrettante accessorie paracadute.

Le piante principali sono messe a dimora a una distanza minima di:

- 7 metri da altre piante principali, da pioppi ibridi o da paulownia;
- 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: frassino maggiore e ossifillo, aceri montano e riccio, platano ibrido, pioppo bianco, salice bianco, olmo campestre, robinia, gelso, ontani;
- 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
- 2 metri da piante accessorie arbustive.

Gli uffici attuatori hanno la facoltà di dichiarare l'intervento non ammissibile qualora le specie o i moduli d'impianto proposti siano ritenuti non idonei al sito d'impianto o agli obiettivi dell'intervento.

Impianti di boschi naturaliformi

Rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di boschi misti con finalità multiple finalizzati alla riqualificazione delle aree agricole più intensamente coltivate. La realizzazione e conduzione è

improntata alla costituzione di popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura sono fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana.

Gli impianti sono costituiti da specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della stazione in esame; le piante arbustive sono ammesse, ma con partecipazione non superiore al 50 per cento sul numero totale delle piante utilizzate.

Non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche.

La densità minima dell'impianto è di 1.100 piante per ettaro.

Gli impianti eseguiti con piantine micorrizzate con specie simbionti tartufigene sono ascrivibili alla tipologia 1.

Impianti a ciclo breve

Si tratta di pioppeti e altri imboschimenti realizzati con specie arboree a rapido accrescimento, da intendersi come quelle specie o cloni coltivati con un ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni.

Sono assimilabili a questo tipo anche gli impianti costituiti in prevalenza o da sole specie arbustive.

La densità è compresa tra 200 e 330 piante per ettaro.

3.2 – Operazioni e investimenti non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie d'intervento:

- a) impianto di abeti natalizi;
- b) impianti su prati permanenti, pascoli permanenti, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- c) nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e nelle aree Natura 2000 sono ammessi solo gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di boschi naturaliformi (sottotipo 1a); nelle aree Natura 2000 gli interventi sono sempre preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza;
- d) impianti su terreni a bosco o altresì interessati da colture finalizzate alla produzione legnosa, compresi i pioppeti;
- e) impianti di short-rotation forestry con turno di ceduzione inferiore a 5 anni.

3.3 – Altri requisiti di ammissibilità per la realizzazione dell'operazione

- a) La superficie totale d'impianto non può mai essere inferiore ad ettari 0,5, anche laddove costituita da più corpi separati, purché ognuno di essi abbia estensione superficiale minima maggiore ad ettari 0,1.

La superficie totale d'impianto si ottiene sommando la superficie d'impianto netta con le altre superfici accessorie come di seguito definite.

Per superficie netta d'impianto si intende quella occupata dalle piante ricompresa all'interno dei filari perimetrali e delle linee congiungenti le testate dei filari stessi.

Per superfici accessorie si intendono:

1. le aree create con finalità faunistiche o naturalistiche, interne o esterne alla superficie d'impianto netta, quali prato stabile, piccole zone umide, vuoti da lasciare alla libera evoluzione; queste aree sono ammissibili limitatamente ai boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b) e non possono superare il 10 per cento della superficie netta d'impianto di ogni singolo lotto;
2. le capezzagne perimetrali di accesso al fondo e utilizzate per il transito dei mezzi meccanici impiegati nei lavori di realizzazione dell'impianto; queste aree sono ammissibili limitatamente agli impianti a ciclo lungo (tipo 1);
3. le fasce di terreno perimetrali, ivi comprese le fasce di rispetto prospicienti le strade imposte dai regolamenti comunali; la superficie da considerare ai fini dell'ammissibilità è quella oggetto delle

lavorazioni agronomiche eseguite per la realizzazione dell'impianto.

Le preesistenze naturali, quali boschette, siepi, incolti e artificiali, quali manufatti, strade a fondo stabilizzato e canali di larghezza superiore a 3 metri che circondano o attraversano l'area occupata dalle piante vanno considerati tare e, pertanto, scorporate dalla superficie totale d'impianto. Fossi e scoline non costituiscono cesure all'interno della piantagione.

Per la determinazione della superficie d'impianto delle formazioni lineari si procede come di seguito indicato: nel caso di un filare singolo, la superficie d'impianto si ottiene moltiplicando la lunghezza complessiva del filare per una larghezza teorica assunta pari a metri 6, cui vanno sommate le aree di servizio alle due testate del filare, assunte pari a: metri 3 x metri 6 x n. 2 testate = 36 metri quadrati; nel caso di impianti lineari a più filari, si procede analogamente a quelli realizzati a pieno campo.

La misurazione della superficie _imboschita in sede di verifica finale da parte degli uffici_attuatori come determinata dal presente paragrafo, costituisce il valore presente nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella _imboschita. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ettari.

- b) Gli impianti di tipo 1 sono realizzati sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati in conformità alla normativa urbanistica e alle norme vigenti in materia ambientale; per gli impianti di tipo 2 in alternativa al progetto è richiesta la presentazione di documentazione semplificata; maggiori dettagli e specificazioni sui contenuti dell'elaborato progettuale sono riportate nei bandi;
- c) Oltre il progetto, è sottoscritto da un tecnico abilitato e dal beneficiario un piano di coltura e di conservazione contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del periodo di impegno. Nel caso degli impianti di tipo 2 i documenti di cui alla presente lettera sono sottoscritti dal solo beneficiario.

3.4 – Localizzazione degli interventi

La misura si applica nel periodo di programmazione 2007-2013 per gli interventi da realizzare sui terreni non agricoli della Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

Per terreni non agricoli si intendono quelli diversi da quelli coltivati per almeno due anni precedentemente alla presentazione della domanda di contributo ad una o più delle seguenti colture:

- a) orticola;
- b) floricola;
- c) viticola;
- d) frutticola;
- e) seminativo.

Fra i terreni agricoli sono compresi anche i seminativi ritirati dalla produzione, se dichiarati nella domanda unica di pagamento, di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

4.1 – Costi ammissibili

Sono ritenuti costi ammissibili:

- a) le spese d'impianto che coprono il costo per l'acquisto e la fornitura delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime e i costi direttamente connessi all'operazione quali quelli afferenti i lavori

<p>accessori di preparazione del terreno, di pacciamatura e per le protezioni individuali; i prezzi unitari riconosciuti non possono essere superiori agli importi massimali dei prezzi unitari delle voci di spesa previste nel Prezziario regionale delle forniture e dei lavori per l'arboricoltura da legno di cui all'allegato 1 alla presente scheda di misura;</p> <p>b) le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori fino ad un massimo pari al 10 per cento dei costi d'impianto, al netto dell'IVA.</p>	
4.2 – Costi non ammissibili	
<p>Non sono mai costi ammissibili:</p> <p>a) La fornitura e la distribuzione di fertilizzanti negli interventi da realizzarsi nelle zone vulnerabili ai nitrati individuate con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 e nei boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b);</p> <p>b) i costi di fornitura e installazione di pali tutori; possono essere riconosciute, esclusivamente per le piante principali di specie pregiate da coltivare ad alto fusto, le spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.</p>	
5 – MODALITÀ DI SELEZIONE	
5.1 – Criteri di selezione e punteggi	
Descrizione criterio	Punteggio
<p>I punti, assegnati in base ai diversi criteri sotto riportati, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità sono posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.</p>	
a) Tipo d'intervento	
1. boschi naturaliformi	10
2. _arboreti da legno per la produzione di assortimenti legnosi di pregio	8
3. _arboreti da legno (diversi da quelli di cui al punto 2.)	5
4. impianti a rapido accrescimento con certificazione ecologica	5
b) Forma d'impianto	
Impianti lineari	10
c) Tipo di pacciamatura	
Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10
d) Tipo di beneficiario	
1. imprenditore agricolo professionale (IAP)	10
2. persone giuridiche di diritto pubblico	8
3. persone fisiche e giuridiche di diritto privato	6
e) Localizzazione	
1. Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10
2. Riserve regionali o statali	10
3. Aree vincolate in base all'articolo 142, comma 1, lettere a), b) c) ed f) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	10
6 – AIUTO CONCEDIBILE	
6.1 – Modalità di erogazione dell'aiuto	
<p>L'aiuto per singolo impianto è erogato in conto capitale a consuntivo a titolo di contributo parziale delle spese sostenute dal richiedente, rendicontate e documentate da fatture di spesa o da dichiarazioni per i</p>	

lavori in economia consentiti.

In applicazione del primo paragrafo, numero 10 del regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i contributi sono erogati in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

In allegato alla domanda di pagamento, oltre a quanto previsto dal Regolamento generale di attuazione del PSR, devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti i riferimenti del certificato di provenienza o di identità clonale, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- b) copia del passaporto delle piante CEE, nei casi previsti dall'allegato XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
- c) fattura indicante numero e specie o clone delle piante acquistate;
- d) certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal beneficiario; nel caso di interventi di tipo 2 (impianti a ciclo breve) tale documento può essere redatto direttamente dal beneficiario;
- e) estremi catastali e cartografia analitica delle superfici interessate dall'intervento;
- f) prospetto di raffronto preventivo/consuntivo di spesa.

6.2 – Modalità di determinazione dell'aiuto

L'aiuto per l'impianto è riconosciuto nei limiti delle aliquote di intensità indicate nella tabella di cui al punto 6.3 da applicarsi al costo totale ammesso dell'investimento.

L'aiuto per l'impianto, i premi per la perdita di reddito e la manutenzione dell'impianto sono riconosciuti secondo le tipologie d'intervento e di beneficiario nei limiti degli importi massimi indicati nella tabella di cui al punto 6.3. I massimali degli aiuti riferiti ai costi di impianto s'intendono al netto dell'IVA e delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

6.3 – Intensità di aiuto

Beneficiario	Tipo d'intervento	Accesso singolo	Accesso integrato
IAP e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1	60 %	70 %
	2	45 %	65 %
Persone giuridiche di diritto pubblico	1 e 2	90 %	

6.4 – Massimali dell'aiuto

Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Massimali (ha e totale)	Esclusioni
Aiuto per spese d'impianto	1	TUTTI	€ 6.000,00/ha; € 150.000,00	---
	2a (con certificazione)		€ 2.500,00/ha	---

	ecologica)			
	2b (senza certificazione ecologica)		€ 1.500,00/ha	---
Premio per la manutenzione dell'impianto	1 e 2	TUTTI	NON PREVISTO	---
Premio per la perdita di reddito	1 e 2	TUTTI	NON PREVISTO	---
6.5 – Aiuto minimo				
Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Aiuto totale	Esclusioni
Aiuto per spese d'impianto	1 e 2	TUTTI	€ 1.000,00	---
7 – LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO				
7.1 – Anticipo				
È ammessa l'erogazione di anticipazioni nella percentuale massima prevista dall'art. 40 del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale, per importi non inferiori a 10.000 euro, a condizione che il beneficiario presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento				
7.2 – Acconti per stati di avanzamento				
Sono altresì ammesse liquidazioni a fronte di stati di avanzamento, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento di attuazione, per importi netti non inferiori a 10.000,00 euro.				
7.3 – Saldo				
Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto una volta realizzata l'operazione e sostenuto il costo totale ammesso.				
8 – IMPEGNI				
8.1 – Impegni essenziali				
Sono impegni essenziali della misura:				
a) il mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento, pari ad almeno 15 anni per gli impianti a ciclo lungo ed almeno 8 anni per quelli a ciclo breve; le annualità decorrono dall'anno del primo ciclo vegetativo successivo alla piantagione;				
b) l'attenersi al divieto di effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono tuttavia permessi, previa comunicazione all'ufficio attuatore il pascolo di animali da cortile di piccola taglia o la coltivazione di limitate superfici se svolte per finalità di auto-consumo esercitate dal beneficiario o dai suoi familiari, quali gli orti familiari;				
c) il mantenimento nel corso della durata del periodo d'impegno di una superficie totale d'impianto determinata ai sensi del punto 3.3, lettera a), maggiore a 5.000 metri quadrati e, rispettivamente, di una superficie dei singoli lotti maggiore a 1.000 metri quadrati; nel secondo caso la decadenza s'intende limitata al singolo lotto interessato dalla riduzione superficiale.				
8.2 – Impegni accessori.				
Sono impegni accessori della misura:				
a) la sostituzione delle fallanze entro la prima stagione vegetativa utile nei casi in cui si verifichi una mortalità superiore al 10%; detto obbligo si applica per i primi 3 anni negli interventi di tipo 1 e nel				

primo anno per quelli di tipo 2; l'ufficio attuatore effettua dei sopralluoghi di verifica dell'avvenuto adempimento;

b) il controllo delle infestanti da compiersi mediante: sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione è preventivamente autorizzata dall'ufficio attuatore.

c) l'esecuzione delle potature di formazione e di allevamento qualora previste dal Piano di coltura e di conservazione; l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a, finalizzati alla produzione di assortimenti legnosi pregiati, e su quelli di tipo 2. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;

d) l'esecuzione di diradamenti, ove previsti dal Piano di coltura e di conservazione e previa loro segnalazione all'ufficio attuatore e l'eliminazione della doppia pianta, intervento quest'ultimo da effettuarsi entro il quinto anno di età dell'impianto;

e) la raccolta e lo smaltimento, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile e la rimozione delle protezioni individuali e delle recinzioni entro il quinto anno di età dell'impianto.

Allegato 1 alla scheda della misura 223

PREZZARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
A	MATERIALI IN FORNITURA A PIÈ D'OPERA		
A.01	Fornitura di semenzali S1 di specie forestali a radice nuda, di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm	cad.	€ 1,50
A.02	Fornitura di semenzali S1 di specie forestali in contenitore, di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm	cad.	€ 2,00
A.03	Fornitura di trapianti S1T1 di noce e ciliegio in contenitore, di altezza compresa tra i 30 e i 120 cm	cad.	€ 3,00
A.04	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	cad.	€ 2,50
A.05	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone	cad.	€ 4,00
A.06	Fornitura di fertilizzante minerale (max 0,5 t/ha)	t	€ 400,00
A.07	Fornitura di letame maturo (max 50 t/ha)	t	€ 12,00
A.08	Fornitura di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	t	€ 170,00
A.09	Fornitura telo pacciamante in EVA (Etilene Vinil Acetato), fornito in bobina con larghezza minima cm 120 e spessore minimo mm 0,06	m	€ 0,31
A.10	Fornitura telo pacciamante plastico biodegradabile (tipo Mater-Bi®), conforme alle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995, fornito in bobina con larghezza di 120 cm	m	€ 0,50
A.11	Fornitura di quadrati pacciamanti in EVA (Etilene Vinil Acetato) dello spessore di almeno 0,06 mm e dimensioni di 120x120 cm	cad.	€ 0,40
A.12	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato, con diametro superiore a 50 cm	cad.	€ 1,93

PREZZARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
A.13	Fornitura di idoneo materiale vegetale pacciamante biodegradabile (mulch), da spargere attorno alla colletto della piantina fino ricoprire una superficie circolare con diametro non inferiore a cm 60 e di spessore non inferiore a cm 8	cad.	€ 0,95
A.14	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm	cad.	€ 0,45
A.15	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza compresa tra 60 e 100 cm	cad.	€ 0,90
A.16	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza fino a cm 100	cad.	€ 0,97
A.17	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza superiore a cm 100	cad.	€ 1,54
A.18	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	cad.	€ 0,20
A.19	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	cad.	€ 0,45
A.20	Fornitura di materiale per chiodatura (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	€ 6,22
A.21	Fornitura di targa o cartello informativi, completi dei supporti occorrenti e predisposti in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006	cad.	€ 340,00
B	OPERE COMPIUTE		
B.01	Scasso e dissodamento di terreni agricoli incolti o precedentemente occupati da colture legnose, quali (pioppeto, frutteto, vigneto, eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 80/100, non cumulabile con aratura profonda o con ripuntatura e aratura superficiale	ha	€ 600,00
B.02	Ripuntatura fino a 80-100 cm di profondità, con passaggi alla distanza di 1 metro (in alternativa all'aratura profonda)	ha	€ 350,00
B.03	Aratura profonda (> 40 cm di profondità)	ha	€ 270,00
B.04	Aratura superficiale (cumulabile con voce B.02)	ha	€ 170,00
B.05	Erpicatura incrociata (n. 2 passaggi)	ha	€ 130,00
B.06	Concimazione minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime (max 0,5 t/ha), compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattore	ha	€ 40,00
B.07	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame maturo, comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattore e l'interramento	ha	€ 170,00

PREZZARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
B.08	Distribuzione di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	ha	€ 80,00
B.09	Distribuzione manuale localizzata di fertilizzante granulare organico o minerale attorno alle piantine, compreso il suo interrimento, sino ad un prezzo massimo di € 250,00/ha	cad.	€ 0,20
B.10	Tracciamento filari e segnature buche	cad.	€ 0,65
B.11	Posa di telo pacciamante in EVA (Etilene Vinil Acetato) o in materiale plastico biodegradabile, fornito in bobina con larghezza minima cm 120	m	€ 0,45
B.12	Posa di quadrati pacciamanti in EVA (Etilene Vinil Acetato) dello spessore di almeno 0,06 mm e dimensioni di 120x120 cm	cad.	€ 0,92
B.13	Posa di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato, con diametro superiore a 50 cm (rif. voce A.12)	cad.	€ 0,75
B.14	Spargimento di idoneo materiale vegetale pacciamante biodegradabile (mulch), attorno alla colletto della piantina, fino ricoprire una superficie circolare con diametro non inferiore a cm 60 e di spessore non inferiore a cm 8	cad.	€ 0,90
B.15	Posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 cm (rif. voci A.14 e A.15)	cad.	€ 0,34
B.16	Posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) (rif. voci A.16 e A.17)	cad.	€ 0,92
B.17	Posa di cannuce in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (rif. voci A.18 e A.19)	cad.	€ 0,23
B.18	Messa a dimora di piantine di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm, in contenitore o a radice nuda, con apertura manuale di buche di ridotta dimensione, in terreno precedentemente lavorato	cad.	€ 1,60
B.19	Messa a dimora di pioppelle di 1 anno con l'ausilio di trivella montata su presa di forza di trattrice	cad.	€ 1,07
B.20	Apertura buche per messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad.	€ 0,65
B.21	Messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad.	€ 1,93
B.22	Semina prato polifita negli interfilari, comprensivo dell'acquisto di miscuglio di sementi di specie erbacee	ha	€ 192,58
B.23	Posa in opera di chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata, di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m, infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini (rif. voce A.20)	m	€ 2,67

PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
B.24	Posa in opera di targa o cartello informativi, completi dei supporti occorrenti e predisposti in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006 (rif. voce A.21)	cad.	€ 80,00

ALLEGATO E – Requisiti di ammissibilità dei PIF: numero minimo dei segmenti di filiera richiesti per i diversi settori produttivi ed elenco dei segmenti riconosciuti per ciascun settore (riferito all'articolo 58)

Settore	Segmenti minimi di filiera	Segmenti di filiera riconosciuti
CEREALI - PROTEOLEAGINOSE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coltivazione o ammasso 2. Essiccazione o trasformazione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. coltivazione incluso eventuale ammasso in struttura di lavorazione 2. prima lavorazione o essiccazione 3. conservazione 4. trasformazione 5. commercializzazione 6. promozione
LATTIERO CASEARIO (bovino, bufalino, ovicaprino)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allevamento 2. Concentrazione latte fresco in strutture di lavorazione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. produzione primaria (coltivazione - fienagione) 2. allevamento 3. concentrazione latte fresco in strutture di lavorazione 4. trasformazione 5. conservazione 6. stagionatura 7. commercializzazione 8. promozione
ZOOTECNIA DA CARNE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allevamento 2. Altro segmento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. produzione primaria (coltivazione - fienagione) 2. allevamento 3. macellazione 4. trasformazione 5. conservazione 6. stagionatura 7. confezionamento e commercializzazione 8. promozione
VITIVINICOLO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filiera completa fino a fase di commercializzazione (coltivazione, vinificazione, conservazione, commercializzazione) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. vivaismo 2. filiera completa fino a commercializzazione 3. promozione
FRUTTICOLO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coltivazione 2. Concentrazione in strutture di selezione conservazione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. vivaismo filiera completa 2. coltivazione inclusa raccolta 3. concentrazione in strutture di selezione-conservazione 4. trasformazione

Settore	Segmenti minimi di filiera	Segmenti di filiera riconosciuti
		5. conservazione 6. confezionamento e commercializzazione 7. promozione
OLIVICOLO	1. Produzione olivicola di base 2. Altro segmento	1. vivaismo 2. coltivazione inclusa raccolta e prima conservazione 3. concentrazione in strutture di selezione-conservazione 4. trasformazione in olio 5. trasformazione in altri prodotti 6. conservazione 7. commercializzazione 8. promozione
ORTICOLO - FLORICOLO	1. Produzione orto-floricola di base 2. Altro segmento	1. vivaismo 2. coltivazione inclusa raccolta 3. concentrazione in strutture di selezione-conservazione 4. conservazione 5. trasformazione 6. commercializzazione 7. promozione
BIOLOGICO	1. Produzione primaria di base 2. Altro segmento	Tutti i segmenti riconosciuti per il settore di pertinenza
ENERGIA DA BIOMASSE	1. Produzione primaria 2. Altro segmento	1. produzione primaria (coltivazione da biomassa, o gestione per i boschi, o ottenimento sottoprodotti da produzione primaria/allevamento) 2. concentrazione in strutture di selezione – conservazione - trasformazione 3. utilizzazione per la produzione di energia 4. diversificazione degli utilizzi energetici (es. energia elettrica e calore per teleriscaldamento)
FORESTALE	1. Produzione primaria di base 2. Altro segmento	1. pianificazione della proprietà forestale 2. gestione e coltivazione della

Settore	Segmenti minimi di filiera	Segmenti di filiera riconosciuti
		proprietà forestale 3. utilizzazioni forestali 4. trasformazione del legno 5. commercializzazione del legno 6. energia
ALTRI SETTORI (uova, carne avicola, carne cunicola, selvaggina)	1. Allevamento 2. Altro segmento	

ALLEGATO F - Criteri di selezione dei progetti integrati
(riferito all'articolo 61)

Tabella 1. Criteri di selezione dei PIF

CRITERIO DI SELEZIONE		PUNTI
REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA		
QUALIFICA imprenditore agricolo professionale (IAP)		
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		5
GIOVANI AGRICOLTORI di cui al regolamento generale		
PIF con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	9
PIF con oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	9
GIOVANI AGRICOLTORI di cui al regolamento generale nonché coadiuvanti iscritti INPS ex SCAU (criterio alternativo al precedente)		
PIF con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	4
PIF oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	4
UBICAZIONE GEOGRAFICA delle aziende che propongono interventi nei PIF agricoli sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU)		
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
Area rurale D		10
UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi previsti nei PIF forestali		
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
Area rurale D		10
LIVELLO AGGREGATIVO DELLA FILIERA		
NUMERO DI BENEFICIARI DESTINATARI DELL'AIUTO		
da 6 a 10 per PIF agricoli; da 4 a 6 per PIF agricoli in area rurale D, per PIF forestali, e per PIF proposti da società cooperative		5
da 11 a 20 per PIF agricoli; da 7 a 10 per PIF agricoli in area rurale D, per PIF forestali, e per PIF proposti da società cooperative;		10
Per ogni ulteriore gruppo di 10 beneficiari di PIF agricoli; Per ogni ulteriore gruppo di 6 beneficiari per PIF agricoli in area rurale D, nel caso di PIF forestali e per PIF proposti da società cooperative		3
SEGMENTI DI FILIERA OLTRE IL MINIMO, CON EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI		
uno		5
due		10
tre		15
quattro		20
COOPERAZIONE DI FILIERA (punteggi cumulabili)		
Attivazione della misura 124 da parte di almeno 1 beneficiario su settori cerealicolo-proteoleaginosi, lattiero caseario e zootecnia da carne		5
Attivazione della misura 124 da parte di almeno 1 beneficiario su altri settori produttivi		2
LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ		
CANTIERABILITÀ (limitata agli investimenti strutturali dei privati e valutata rispetto al costo totale degli stessi)		
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIF		5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIF		10
AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE		

100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel Piano delle opere pubbliche	5
70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando	10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando	15
OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI	
EFFICACIA OBIETTIVO (punteggi non cumulabili)	
PIF relativo a concentrazione offerta	10
PIF relativo a innovazione (nuovi prodotti, nuovi sbocchi di mercato o nuovi processi produttivi)	10
PIF relativo alla lavorazione del legno in regione mediante partecipazione di una impresa di lavorazione regionale	10
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (massimo un punteggio, cumulabile con efficacia obiettivo)	
PIF comprendente obiettivo di autosufficienza energetica partendo da biomassa o da fonti rinnovabili	5
PIF correlato alla formazione di microreti locali di erogazione energia	10
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI (massimo un punteggio, cumulabile con efficacia obiettivo)	
PIF relativo a	
produzioni di qualità individuate nella misura 132 o finalizzazione alla produzione di beni ecocertificati	8
introduzione di sistemi di rintracciabilità o investimenti per il miglioramento dell'igiene alimentare	5
produzioni di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)	3
STRATEGIA PER I PIF FORESTALI (punteggi non cumulabili)	
UBICAZIONE GEOGRAFICA IN AREA RURALE D filiera con orientamento a	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
UBICAZIONE GEOGRAFICA IN AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 filiera con orientamento a	
Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi pianiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
STRATEGIA PER I PIF AGRICOLI	
Viene individuata sulla base delle priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR.	
Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito:	
1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti;	
2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti.	

Tabella 2. Criteri di selezione dei PIT

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE		
QUALIFICA imprenditore agricolo professionale (IAP)		
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		5
GIOVANI AGRICOLTORI di cui al regolamento generale		
PIT con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	9
PIT oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	9
GIOVANI AGRICOLTORI di cui al regolamento generale nonché coadiuvanti iscritti INPS (criterio alternativo al precedente)		
PIT con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	4
PIT oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	4
UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi (numero prevalente)		
Area rurale D		10
Aree Natura 2000, area dei parchi e delle riserve regionali		10
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
Nei PIT agricoli e forestali per ogni incremento del numero di beneficiari destinatari dell'aiuto pari o superiore al 50% rispetto alla dimensione minima(massimo 9 punti)		3
LIVELLO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE		
NUMERO DI COMUNI COSTITUENTI IL PARTENARIATO		
due		2
da tre a quattro		3
da cinque a sette		4
oltre sette		5
LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ		
CANTIERABILITÀ (valutata rispetto al costo totale degli investimenti inclusi nel progetto ed esclusi enti pubblici)		
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIT		5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIT		10
AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE (punteggio non cumulabile con punto precedente e con le prescrizioni di cui all'articolo 32 comma 2)		
100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel piano delle opere pubbliche alla data di scadenza del bando		5
70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando		10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando		15
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto esecutivo alla data di scadenza del bando		20
TRASVERSALITÀ		
PIT che attivano misure degli Assi 1, 2 e 3		5
Attivazione di misure a superficie da parte di		
almeno 50% dei proponenti che attivano misure a superficie		5
almeno 60% dei proponenti che attivano misure a superficie		8
almeno 70% dei proponenti che attivano misure a superficie		12

OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO E IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI	
Coinvolgimento di una o più misure ad alta significatività paesaggistica e ambientale (misura 214, sottomisura 1, azioni 1,3,4, 5, 6 e 7, sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1, misura 216)	3
Attivazione di misure riferite al turismo rurale e naturalistico da parte di non meno del 30% dei proponenti (misura 311, azioni 1 e 2, misura 323 azione 1)	5
Investimenti pubblici finalizzati all'utilizzo di biomassa o alla infrastrutturazione del territorio rurale	10
Attivazione di accordi di coltivazione biomassa	3
STRATEGIE PER I PIT FORESTALI (punteggi non cumulabili)	
UBICAZIONE GEOGRAFICA NELL'AREA RURALE D con orientamento a	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
UBICAZIONE GEOGRAFICA NELLE AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 con orientamento a	
Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi planiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
STRATEGIA PER I PIT AGRICOLI	
Viene individuata sulla base delle priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR. Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti, 2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti. 	

ALLEGATO G - Criteri di selezione dei GAL e dei rispettivi PSL
(riferito all'articolo 81)

CRITERIO	INDICATORE	PUNTEGGIO MASSIMO
1) SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO		29
Andamento demografico	Tasso di variazione della popolazione nel periodo 2001-2005 a) tasso positivo: 0 punti; b) tasso compreso tra 0,00% e - 0,99%: 1 punto; c) tasso compreso tra - 1,00% e - 1,99%: 4 punti; d) tasso compreso tra - 2,00% e - 2,99%: 7 punti; e) tasso uguale o superiore a - 3,00%: 10 punti.	10
Composizione della popolazione per fasce d'età	Indice di vecchiaia con riferimento all'anno 2005: a) indice inferiore a 170: 0 punti; b) indice compreso tra 171 e 180: 1 punto; c) indice compreso tra 181 e 190: 2 punti; d) indice compreso tra 191 e 199: 3 punti; e) indice uguale o superiore a 200: 4 punti.	4
Densità abitativa	Abitanti/kmq nel 2005: a) densità superiore o uguale a 156 ab/kmq: 0 punti; b) densità compresa tra 155 e 106 ab/kmq: 1 punto; c) densità compresa tra 105 e 66 ab/kmq: 4 punti; d) densità compresa tra 65 e 36 ab/kmq: 7 punti; e) densità uguale o inferiore ai 35 ab/kmq: 10 punti.	10
Situazione occupazionale	Tasso di variazione degli addetti nel periodo 1991-2001: a) tasso positivo: 0 punti; b) tasso compreso tra 0,00% e - 0,99%: 1 punto; c) tasso compreso tra - 1,00% e - 1,99%: 2 punti; d) tasso compreso tra - 2,00% e - 2,99%: 3 punti; e) tasso compreso tra - 3,00% e - 3,99%: 4 punti; f) tasso uguale o superiore a - 4,00%: 5 punti.	5
2) RAPPRESENTATIVITÀ E CAPACITÀ OPERATIVA DEL GAL		22
Numero dei partner	Numero dei partner (soci o soggetti costitutivi del partenariato): a) da 0 a 9: 0 punti; b) da 10 a 15: 2 punti; c) uguale o superiore a 16: 4 punti.	4
Esperienza dei partner in relazione alla definizione di strategie di sviluppo locale di tipo integrato e alle operazioni specifiche previste dal GAL	a) Passata esperienza del GAL nella definizione e gestione di strategie di sviluppo locale Leader: 4 punti; b) presenza nell'organo decisionale di almeno 1 partner rappresentativo dell'imprenditoria agricola (associazione di categoria): 2 punti; c) presenza nell'organo decisionale di almeno 1 partner rappresentativo del settore turistico: 2 punti.	8
Incidenza privato-pubblico	Numero dei partner privati, su totale dei partner, espresso in percentuale: a) uguale o inferiore al 50,99%: 0 punti; b) tra il 51,00% e il 60,99%: 1 punto; c) tra il 61,00% e il 70,99%: 2 punti; d) uguale o superiore al 71,00%: 3 punti.	3

Struttura amministrativa e capacità gestionale	<p>a) Impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di coordinatore del PSL/direttore del GAL con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, nella gestione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e in possesso del diploma di laurea o, in alternativa al possesso del diploma di laurea, con un'esperienza almeno triennale di direttore di un GAL selezionato nell'ambito dell'iniziativa Leader+: 3 punti;</p> <p>b) impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di contabile con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, e in possesso del diploma di maturità commerciale o equipollente: 2 punti;</p> <p>c) impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di segretario amministrativo o impiegato tecnico con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, e in possesso del diploma di maturità e di conoscenze informatiche di base (programmi di maggiore diffusione e uso di data base): 2 punti.</p>	7
3) QUALITÀ DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE		34
Qualità dell'analisi territoriale e coerenza della strategia delineata, degli obiettivi e delle operazioni	<p>a) Correttezza delle informazioni statistiche e dei dati, nonché delle modalità di presentazione degli stessi: 2 punti;</p> <p>b) numero di incontri, da parte del partenariato, finalizzati alla definizione della strategia di sviluppo locale, con 1) popolazione; 2) rappresentanti delle istituzioni locali e 3) operatori privati finalizzati ad esaminare la situazione territoriale: - 3 incontri, 1 almeno per ogni tipologia: 2 punti; - 6 incontri, 1 almeno per ogni tipologia: 4 punti;</p> <p>c) corrispondenza tra le conclusioni dell'analisi territoriale, la strategia, gli obiettivi, le misure, le azioni e le operazioni ammissibili, rappresentata sinotticamente nel PSL: 2 punti.</p>	8
Descrizione delle azioni	<p>a) Completezza della descrizione: 10 punti;</p> <p>b) descrizione che comporta la richiesta di chiarimenti in fase istruttoria: 6 punti;</p> <p>c) descrizione incompleta, che richiede l'integrazione con informazioni necessarie per la conclusione dell'istruttoria: 2 punti.</p>	10
Adeguatezza individuazione degli obiettivi fisici	Piena coerenza degli indicatori di prodotto, risultato e impatto in relazione alle misure del PSR attivate (sia asse 4 che assi 1, 2 e 3): 2 punti.	2

Incremento dell'occupazione giovanile e femminile	<p>a) Tipologia di operazioni con finalità di incremento dell'occupazione giovanile (obbligo del beneficiario di incrementare e mantenere per almeno 2 anni dal saldo del finanziamento le unità lavorative con assunzioni di lavoratori dipendenti qualificabili come giovani in base alle norme vigenti o di avviare, se egli stesso è un giovane, una propria attività lavorativa autonoma o imprenditoriale): 2 punti per ogni tipologia di operazione, fino a un massimo di 6 punti;</p> <p>b) tipologia di operazioni con finalità di incremento dell'occupazione femminile attraverso l'avvio di attività lavorative autonome o imprenditoriali da parte di donne disoccupate o in cerca di prima occupazione: 2 punti per ogni tipologia di operazione, fino a un massimo di 4 punti.</p>	10
Incidenza dell'investimento locale sul costo complessivo	<p>Quota di investimento locale:</p> <p>a) uguale o inferiore alla previsione del PSR (33,99%): 0 punti;</p> <p>b) compresa tra il 34,00% e il 39,99%: 2 punti;</p> <p>c) uguale o superiore al 40,00%: 4 punti.</p>	4
4) COMPLEMENTARIETÀ		10
Grado di approfondimento dell'analisi	<p>a) Valutazione completa di complementarietà (in termini di sinergia) con riferimento alle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR attivabili nell'area di attuazione del PSL: 2 punti;</p> <p>b) valutazione completa di complementarietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento alla programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 (documenti regionali pubblicati al momento dell'emanazione del bando): 2 punti; - con riferimento ai programmi di sviluppo adottati dalle Comunità montane o Province di Gorizia e Trieste precedentemente alla presentazione del PSL: 2 punti; <p>c) presentazione di un programma aggiuntivo sostenuto con finanziamenti locali, comportante un costo pari ad almeno il 5% della quota pubblica del piano finanziario del PSL: 4 punti.</p>	10
5) COOPERAZIONE		8
Attivazione misura 421	Presenza della misura nel PSL: 5 punti.	8
TOTALE		103